



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 120

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 18 febbraio 2009

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 13
2 ^a - Giustizia	» 19
3 ^a - Affari esteri	» 21
4 ^a - Difesa	» 24
5 ^a - Bilancio	» 27
6 ^a - Finanze e tesoro	» 36
7 ^a - Istruzione	» 38
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 47
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 49
11 ^a - Lavoro	» 52
12 ^a - Igiene e sanità	» 59
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 67
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 72

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	<i>Pag.</i> 5
---	---------------

Commissione straordinaria

Per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati	<i>Pag.</i> 98
--	----------------

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 103
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	» 107
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	» 109
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	» 129
Vigilanza sull'anagrafe tributaria	» 130
Per la semplificazione della legislazione	» 131

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale *Pag.* 137

Sottocommissioni permanenti

5^a - *Bilancio - Pareri* *Pag.* 140

12^a - *Igiene e sanità - Pareri* » 141

CONVOCAZIONI *Pag.* 142

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Mercoledì 18 febbraio 2009

49^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente VIZZINI avverte che si riprenderà dall'esame dell'emendamento 26.0.7 (testo 2) e dei relativi subemendamenti, accantonati nella seduta notturna di ieri.

Il relatore MALAN (*PdL*) esprime parere contrario sui subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/1, 26.0.7 (testo 2)/5, 26.0.7 (testo 2)/15, 26.0.7 (testo 2)/18, 26.0.7 (testo 2)/19, 26.0.7 (testo 2)/20 e 26.0.7 (testo 2)/27. – Esprime poi parere favorevole sui subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/3, 26.0.7 (testo 2)/4, 26.0.7 (testo 2)/6, 26.0.7 (testo 2)/7, 26.0.7 (testo 2)/8, 26.0.7 (testo 2)/9, 26.0.7 (testo 2)/14, 26.0.7 (testo 2)/16, 26.0.7 (testo 2)/21, 26.0.7 (testo 2)/24, 26.0.7 (testo 2)/23 (testo 2), 26.0.7 (testo 2)/100, 26.0.7 (testo 2)/25, 26.0.7 (testo 2)/26, 26.0.7 (testo 2)/28, nonché sugli emendamenti 26.0.5 e 26.0.7 (testo 2). Invita i presentatori a riformulare i subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/10 e 26.0.7 (testo 2)/11 in un testo 2. Osserva poi come i subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/12 e 26.0.7 (testo

2)/13 si debbano considerare di fatto assorbiti dal parere favorevole sul subemendamento 26.0.7 (testo 2)/14. Con riguardo al subemendamento 26.0.7 (testo 2)/17 esprime parere favorevole sulla prima parte, fino alle parole «in entrambi i gradi», ritenendo invece necessario procedere ad una bocciatura tecnica della seconda parte del testo al fine di consentirne la presentazione in Aula per un più approfondito dibattito.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore.

Il senatore BIANCO (*PD*) manifesta il proprio apprezzamento per la decisione assunta dalla Presidenza di dedicare una specifica seduta all'esame dell'emendamento che riforma il processo amministrativo, potendo tra l'altro, grazie alla disponibilità del Presidente del Senato, riunire le Commissioni in un'Aula adeguata. Con riguardo ai pareri testè espressi osserva come i subemendamenti accolti siano unicamente quelli volti a apportare modifiche di carattere formale al testo dell'emendamento governativo. Ribadisce il proprio giudizio critico per la scelta dell'Esecutivo di ricorrere all'istituto della delega legislativa, prevista peraltro da un emendamento, per la disciplina della delicata materia del processo amministrativo. Al riguardo rileva come tale materia sia stata oggetto ormai da anni di interventi in via legislativa ordinaria. Nel merito dell'emendamento 26.0.7 (testo 2) esprime riserve per la genericità dei principi e criteri direttivi. Invita il Governo a valutare l'opportunità di procedere quanto meno nella fase di relazione dei decreti legislativi alla audizione dei soggetti coinvolti dalla suddetta riforma, nonché di assicurare un adeguato coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti, non solo in sede di formulazione del parere sugli schemi, ma anche, nelle forme più opportune, nella fase di elaborazione degli stessi.

Il presidente VIZZINI ricorda che il ricorso all'istituto della delegazione legislativa per la disciplina del processo amministrativo non rappresenta una novità. Condivide tuttavia l'invito da ultimo formulato dal senatore Bianco.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*) esprime il proprio vivo rammarico per il mancato accoglimento di ogni proposta formulata dal proprio Gruppo. Aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore D'Alia.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) auspica che il Governo proceda anche, successivamente, a modificare il Regolamento di procedura amministrativa.

L'emendamento 26.0.7/2 risulta decaduto.

Dopo che le Commissioni riunite hanno respinto il subemendamento 26.0.7 (testo 2)/1, risultano approvati i subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/3 e 26.0.7 (testo 2)/4.

Respinto il subemendamento 26.0.7 (testo 2)/5, il senatore SANNA interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 26.0.7 (testo 2)/6. Con riguardo all'emendamento governativo lamenta in primo luogo l'assenza di criteri e principi puntuali e precisi per l'esercizio della delega. Relativamente al ricorso all'istituto della legge delega osserva come nella tradizione repubblicana la materia del diritto processuale amministrativo sia stata regolata attraverso il ricorso alla legge ordinaria, strumento più idoneo ad assicurare un ampio dibattito parlamentare.

Le Commissioni riunite approvano quindi con successive votazioni i subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/6, 26.0.7 (testo 2)/7, 26.0.7 (testo 2)/8 e 26.0.7 (testo 2)/9.

Il senatore CASSON (*PD*), accedendo alla richiesta del relatore riformula i subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/10 e 26.0.7 (testo 2)/11 in testi 2, i quali, in esito a successive e distinte votazioni risultano approvati.

Approvato il subemendamento 26.0.7 (testo 2)/14, risultano assorbiti i subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/12 e 26.0.7 (testo 2)/13.

Dopo che le Commissioni riunite hanno respinto il subemendamento 26.0.7 (testo 2)/15, risulta approvato il subemendamento 26.0.7 (testo 2)/16.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 26.0.7 (testo 2)/17, il quale è volto ad assicurare maggiore rapidità e speditezza ai tempi di durata dei processi amministrativi sul contenzioso elettorale, anche attraverso l'introduzione di un rito speciale in Camera di consiglio per i casi di particolare urgenza.

Si procede quindi alla votazione per parti superate del subemendamento 26.0.7 (testo 2)/17.

Le Commissioni riunite approvano quindi il testo del suddetto subemendamento fino alle parole «in entrambi i gradi».

Risulta invece respinta la restante parte del subemendamento.

Risultano preclusi i subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/18 e 26.0.7 (testo 2)/19.

Dopo che le Commissioni riunite hanno respinto il subemendamento 26.0.7 (testo 2)/20, risultano approvati i subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/21, 26.0.7 (testo 2)/22, 26.0.7 (testo 2)/23 (testo 2) e 26.0.7 (testo 2)/24.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) interviene quindi sul subemendamento 26.0.7 (testo 2)/25, ribadendo il giudizio critico sul ricorso all'istituto della legge delega per la disciplina del processo amministrativo. Analoghe perplessità desta l'emendamento governativo nel merito, nella parte in cui prevede criteri e principi direttivi eccessivamente vaghi e pochi puntuali. Osserva in conclusione come tale emendamento si ponga di fatto in contrasto con le finalità di semplificazione e di chiarezza dei testi normativi sottese al provvedimento in esame.

Il presidente VIZZINI propone quindi di considerare i subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/25, 26.0.7 (testo 2)/26, 26.0.7 (testo 2)/27 e 26.0.7 (testo 2)/28, quali emendamenti al subemendamento 26.0.7 (testo 2)/100.

Le Commissioni riunite consentono e approvano quindi con successive e distinte votazioni i subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/25 e 26.0.7 (testo 2)/26 riformulato in un testo 2.

Dopo che è stato respinto il subemendamento 26.0.7 (testo 2)/27, risulta approvato il subemendamento 26.0.7 (testo 2)/28.

Viene quindi approvato il subemendamento 26.0.7 (testo 2)/100, così come modificato.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene quindi per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 26.0.7 (testo 2). Pur ritenendo non condivisibile il ricorso all'istituto della delega legislativa, ritiene apprezzabili taluni criteri direttivi contenuti nella proposta in esame, quali quelli volti ad assicurare una razionalizzazione della normativa vigente ed una riduzione dei tempi processuali al fine di assicurare una ragionevole durata al contenzioso.

Altrettanto condivisibili sono i criteri volti ad assicurare il riordino della tutela cautelare anche attraverso la generalizzazione di quella *ante causam*, nonché quelli volti a disciplinare le azioni e i poteri del giudice prevedendo i rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna atti a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa. Conclude esprimendo il proprio giudizio critico per la decisione di inserire in un emendamento una riforma così delicata del processo amministrativo.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) intervenendo in dissenso rispetto al proprio Gruppo, preannuncia la propria astensione.

Dopo aver espresso vive perplessità sulla scelta governativa di introdurre una riforma così incisiva della giustizia amministrativa in un emen-

damento ad un disegno di legge collegato, sottolinea come sarebbe stato auspicabile intervenire su tale materia in via legislativa assicurando un adeguato dibattito parlamentare.

La senatrice ADAMO (*PD*) intervenendo in dissenso, preannuncia che non parteciperà al voto.

Dopo aver ribadito il proprio giudizio critico sul ricorso all'istituto della delega legislativa, esprime perplessità per l'incoerenza e la genericità dei criteri direttivi recati dalla norma in esame. Lamenta infine l'assenza di un adeguato coinvolgimento dei soggetti destinatari di tale riforma.

Il senatore CAROFIGLIO (*PD*), intervenendo in dissenso, manifesta la propria non contrarietà al ricorso della delega legislativa. Lamenta tuttavia l'assenza di un'adeguata istruttoria su tale riforma, da realizzarsi anche attraverso il coinvolgimento delle categorie coinvolte dalla riforma del processo amministrativo.

Il senatore PARDI (*IdV*), nel riservarsi di svolgere ulteriori argomentazioni nella prossima seduta, preannuncia il voto contrario del Gruppo dell'Italia dei Valori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1082**Art. 12.****12.0.8 (testo 3)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(ENIT – Agenzia nazionale del turismo)*

1. Il Governo è autorizzato a modificare il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2006, n. 207, in conformità ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo che restano in vigore nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento.

2. Il Consiglio d'Amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è composto da un Presidente e nove membri. Alle riunioni del Consiglio d'amministrazione interviene, senza diritto di voto, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di parità di voto, quello del Presidente vale doppio.

3. La ripartizione dei nove seggi fra le amministrazioni e le associazioni di categoria è stabilita con decreto del Sottosegretario di Stato con delega al turismo.

4. Effettuata la ripartizione di cui al comma 3, i componenti del consiglio d'Amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio d'Amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo – sono svolte da un commissario straordinario nominato secondo le norme vigenti».

Art. 26.**26.0.7 testo 2/1**

D'ALIA

All'emendamento 26.0.1 (testo 2) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo davanti al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato, in aderenza al parametro del giusto procedimento e secondo i criteri e principi direttivi elencati nei successivi commi 2 e 3».

26.0.7 testo 2/3

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «all'elaborazione» con le seguenti: «alla giurisprudenza».

26.0.7 testo 2/4

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 1, sostituire la parola: «espressive» con la seguente: «espressione».

26.0.7 testo 2/5

D'ALIA

All'emendamento 26.0.7 (testo 2) sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

2. Relativamente alle azioni e ai poteri del giudice le norme delegate disciplinano:

a) la rassegna, in armonia con l'elaborazione del diritto vivente e con i precetti costituzionali, delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo;

b) il riordino, previa espressa obliterazione dei casi già abrogati implicitamente, della giurisdizione estesa anche al merito, così da consentire lo specifico sindacato del giudice amministrativo solo quando si facciano valere situazioni soggettive altrimenti prive di effettiva tutela;

c) il riordino e la razionalizzazione di tutti i termini processuali e delle relative decadenze, contemperando le esigenze di snellezza e celerità del processo con il presidio del diritto di difesa e dei tempi necessari per apprestarlo;

d) la previsione di una prescrizione breve non inferiore ai due anni per l'esercizio di diritti connessi all'annullamento di un atto amministrativo;

e) la compilazione organica delle azioni esperibili e dei relativi provvedimenti giurisdizionali.

3. Per conseguire le finalità di accelerazione e concentrazione della tutela giurisdizionale le norme delegate dispongono:

a) la revisione e il potenziamento della fase istruttoria con mezzi atti a favorire l'esercizio dei relativi poteri in fase monocratica;

b) l'individuazione di misure transitorie per l'eliminazione dell'arretrato;

c) la razionalizzazione dei riti speciali, fatti salvi quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 per il tribunale regionale di giustizia amministrativa istituito con l'articolo 90 dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige;

d) la razionalizzazione e unificazione delle norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento di tutti i termini processuali, il previo deposito del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi del giudizio;

e) la razionalizzazione e unificazione della disciplina sulla riassunzione del processo e dei relativi termini, a seguito di sentenze di ogni ordine giurisdizionale nonché di decisioni del giudice amministrativo che dichiarino l'incompetenza per materia;

f) la generalizzazione della tutela cautelare *ante causam*, salvaguardando, anche nei casi di misure *inaudita altera parte*, il principio di equa ponderazione degli interessi in conflitto e di adeguatezza della misura assensibile alla mera conservazione della situazione per l'utile presentazione

del rimedio giurisdizionale e non oltre la prima camera di consiglio per la convalida;

g) il riordino della tutela cautelare in corso di causa disciplinando:

g1) il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo, se una decisione del Consiglio di Stato é impugnata con ricorso per cassazione;

g2) l'inibizione della tutela interinale collegiale fin quando il ricorrente non presenti irrevocabile istanza di fissazione di udienza per la decisione nel merito;

g3) l'obbligatoria fissazione dell'udienza di merito entro l'anno dalla concessione della misura cautelare;

h) il riordino del sistema delle impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali, indicando le norme applicabili con rinvio sia alla disciplina del processo di primo grado sia a quella del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali dell'ordinamento;

i) una ottimale concentrazione degli strumenti di tutela impugnatori ordinari per garantire l'unicità del contraddittorio e garantire l'effetto devolutivo dell'appello, specificando i limiti per la proposizione di nuove eccezioni e di integrazioni istruttorie.

4. Il decreto di cui al comma 1 è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini senza che i predetti pareri siano resi, il decreto può essere egualmente emanato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato. Il Presidente del Consiglio di Stato, a questo fine, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, costituisce una speciale commissione composta in modo paritario da consiglieri di Stato e di Tribunale amministrativo regionale e integrata da non più di cinque membri designati dal Consiglio nazionale forense. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e con lo stesso procedimento previsto per la sua emanazione, sono ad esso apportate le correzioni e integrazioni che si rivelino necessarie od opportune.

5. Dall'attuazione della presente delega non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

26.0.7 testo 2/6

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «Le norme delegate» con le seguenti: «I decreti legislativi di cui al comma 1».

26.0.7 testo 2/7

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «comma terzo» con le seguenti: «comma 3».

26.0.7 testo 2/8

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «nell'ottica della» con le seguenti: «al fine di garantire la».

26.0.7 testo 2/9

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «il rafforzamento del potere istruttorio monocratico» con le seguenti: «l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica».

26.0.7 testo 2/10

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera b), all'alinea, sostituire le parole: «le azioni e i poteri» con le seguenti: «la tipologia delle azioni, nonché le funzioni».

26.0.7 testo 2/10 testo 2

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera b), all'alinea, sostituire le parole: «i poteri» con le seguenti: «le funzioni».

26.0.7 testo 2/11

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera b) al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «, rispetto alle altre giurisdizioni».

26.0.7 testo 2/11 testo 2

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera b) al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche rispetto alle altre giurisdizioni».

26.0.7 testo 2/12

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più corrispondenti all'ordinamento vigente».

26.0.7 testo 2/13

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più conformi all'ordinamento vigente».

26.0.7 testo 2/14

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più coerenti con l'ordinamento vigente».

26.0.7 testo 2/15

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) disciplinando i termini di decadenza e prescrizione, anche in riferimento alle azioni esperibili eventualmente riducendo tali termini, nonché regolamentando la tipologia dei provvedimenti del giudice».

26.0.7 testo 2/16

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), al numero 4), sostituire le parole: «i rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna atti» con le seguenti: «le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a».

26.0.7 testo 2/17

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, per i casi di particolare urgenza, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale».

26.0.7 testo 2/18

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale relativamente ai casi di particolare urgenza, nei quali sussista il rischio di invalidazione del risultato elettorale».

26.0.7 testo 2/19

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, per i casi di particolare urgenza, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale».

26.0.7 testo 2/20

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze dei Tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, nonché di ogni altro organo giurisdizionale».

26.0.7 testo 2/21

CAROFILIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera f), al numero 2), sostituire le parole: «decadenziali di» con le seguenti: «di decadenza previsti dalla».

26.0.7 testo 2/22

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFILIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera g), sostituire le parole: «chiarendo le norme» con le seguenti: «individuando le disposizioni».

26.0.7 testo 2/24

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFILIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 3, sostituire la parola: «fonti» con la seguente: «disposizioni».

26.0.7 testo 2/23

CAROFILIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 3, sostituire la parola "detta" con la seguente: «dettano».

26.0.7 testo 2/100

IL GOVERNO

All'emendamento 26.0.7 (testo 2) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro 45 giorni dalla richiesta; decorsi tali termini, il decreto può essere emanato anche senza i predetti pareri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato, mediante Commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, n. 2, del Testo Unico sul Consiglio di Stato di cui al Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di integrare la Commissione speciale con magistrati di Tribunale amministrativo regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a 5, esperti nella materia del processo amministrativo. La partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita e non comporta rimborso delle spese. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni ed integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento previsto per l'emanazione dell'originario decreto».

26.0.7 testo 2/25

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente: «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri».

26.0.7 testo 2/26

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: «Sul testo» con la seguente: «Sullo schema di decreto legislativo»

26.0.7 testo 2/26 testo 2

CAROFILIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: «Sul testo» con la seguente: «Sugli schemi di decreto legislativo»

26.0.7 testo 2/27

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFILIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, sostituire i periodi quarto e quinto con il seguente: «In relazione alla stesura dei suddetti schemi di decreti legislativi, non si applica l'articolo 14, comma 1, numero 2, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054».

26.0.7 testo 2/28

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFILIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti».

26.0.7 (testo 2)

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.***(Delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti all'elaborazione della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressive di principi generali, e di assicurare la concentrazione delle tutele.

2. Le norme delegate, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma terzo della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, nell'ottica della ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, il rafforzamento del potere istruttorio monocratico, l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;

b) disciplinare le azioni e i poteri del giudice:

1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo;

2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle ipotesi non più attuali;

3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;

4) prevedendo i rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna atti a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il previo deposito del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi;

e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei Tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;

f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella *ante causam*, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:

1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

2) in caso di istanza cautelare *ante causam*, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini decadenziali di legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;

3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

g) riordinare il sistema delle impugnazioni, chiarendo le norme applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni;

3. I decreti di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le fonti riordinate o con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e detta le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle fonti non abrogate.

4. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini, il decreto può essere emanato anche senza i predetti pareri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolo, mediante commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del Testo Unico sul Consiglio di Stato di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di integrare la commissione speciale con magistrati di Tribunale amministrativo regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a cinque, esperti nella materia del processo amministrativo. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento previsto per l'emanazione dell'originario decreto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole "tribunali amministrativi regionali", sono aggiunte le seguenti parole ", ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti

speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo.».

26.0.2000

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto-legge 6 agosto 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6" sono sostituite con le seguenti: "inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,"».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 18 febbraio 2009

81^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il prefetto Genaro Monaco, commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse

Il PRESIDENTE introduce il tema oggetto della procedura informativa, attinente all'esame dei disegni di legge nn. 306 e 346 in materia di persone scomparse.

Il prefetto MONACO svolge un aggiornamento sintetico sulla complessa problematica delle persone scomparse. Ricorda che, a partire dal primo incarico commissariale, conferitogli il 31 luglio 2007 e riconfermato il 4 agosto 2008, per far fronte alla carenza di un quadro legislativo di riferimento, gli sono stati attribuiti compiti di monitoraggio del dato nazionale, anche con riferimento ai singoli casi registrati, e di coordinamento operativo delle amministrazioni dello Stato.

Riferisce di aver avviato verifiche per acquisire un quadro più preciso del fenomeno e di aver predisposto un «tavolo di regia» che ha consentito

di ovviare alla frammentazione delle competenze esistenti in materia, assicurando alle Istituzioni, ed anche ai familiari degli scomparsi, un punto di riferimento unico a livello nazionale. Il lavoro svolto si è basato, innanzitutto, sulla collaborazione con gli organismi centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, gestori del sistema dati interforze e, segnatamente, con il Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

L'attività di analisi ha consentito di accertare, alla fine del 2008, che le persone scomparse ancora da rintracciare in Italia sono 24.553, di cui 9.988 italiani e 14.565 stranieri.

Osserva che il fenomeno si riferisce a persone che scelgono volontariamente di far perdere le loro tracce, a bambini sottratti da parte di uno dei due coniugi, ad adolescenti che fuggono da disagi e da situazioni familiari difficili, a minori, soprattutto stranieri, che si allontanano da residenze protette e da istituti per cadere, in alcuni casi, nella rete di sfruttatori senza scrupoli, a persone con disturbi psicologici, in particolare anziani affetti da Alzheimer, a soggetti rimasti vittima di fatti di natura delittuosa o anche accidentale. A causa dell'aumento, negli ultimi anni, soprattutto nel Nord Italia, dei casi di persone legate al mondo delle sette o a culti pseudo religiosi, precisa che sono stati svolti approfondimenti in tal senso dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che ha, a tale scopo, istituito al suo interno una «Squadra Anti Sette». Osserva che la maggior parte delle «vittime» dei movimenti settari sono persone adulte, seguite da giovani e anziani. Ricorda, però, che, in assenza di precise disposizioni legislative a tutela di tali persone, essendo stato abolito il reato di plagio, il fenomeno, anche nei casi di scomparsa per i quali si sospetta il coinvolgimento di questi gruppi, rimane sostanzialmente sommerso.

Si sofferma quindi sul fenomeno dei minori scomparsi in Italia che ha registrato, in generale, un incremento costante a partire dagli anni Novanta. Le cause di tale aumento sono, a suo avviso, da collegare ai cambiamenti socio-economici della società italiana negli ultimi decenni e, per quanto riguarda i minori stranieri, all'aumento delle immigrazioni di cittadini extracomunitari verso l'Europa e verso il nostro Paese.

Dopo aver fornito precise indicazioni circa il numero di minori scomparsi in Italia e le regioni maggiormente interessate dalla problematica della scomparsa di minori, afferma che la fascia d'età maggiormente interessata è quella compresa tra i 15 ed i 17 anni. La categoria più consistente è, invece, quella dei minori che si allontanano dagli istituti e dalle comunità di affido.

Si sofferma quindi sul fenomeno della clandestinità, strada volontariamente scelta da molti per evitare l'affidamento ed essere liberi di spostarsi sul territorio nazionale per motivi diversi.

Rileva che, sempre in tale ambito, è emerso un altro aspetto allarmante, ovvero l'uso dei minori, da parte dei trafficanti di esseri umani, per la conduzione dei mezzi utilizzati per il trasporto dei clandestini. Alle predette motivazioni di scomparsa si aggiungono le sottrazioni di mi-

norì da parte di uno dei genitori o altro congiunto, frutto dell'aumento dei matrimoni misti tra cittadini di diversa nazionalità.

Per quanto riguarda la problematica relativa alla presunta tratta di minori venduti per traffico di organi, dichiara che l'Ufficio non è a conoscenza della esistenza di procedimenti giudiziari istruiti in materia di tali reati, emersi, invece, in alcuni paesi extracomunitari, specialmente del nord-est asiatico. Assicura che, in ogni caso, si sta avviando ogni utile iniziativa al riguardo per accertare la presunta correlazione tra la scomparsa dei minori e il traffico di organi.

Tutti questi fatti mettono in luce, a suo avviso, il problema della carenza di una legislazione di settore più adeguata a tutela dei minori, soprattutto in ordine alla tutela della loro identità.

Ricorda, inoltre, che rimane ancora aperta la questione legata alla introduzione, nel nostro codice penale, del reato di sequestro di minore inferiore ai 14 anni, essendo previsto solo il reato di sottrazione di persone incapaci.

Con l'utilizzo del sistema di analisi delle motivazioni della scomparsa, si è potuto stabilire con certezza il numero dei minori scomparsi vittime di gravi fatti delittuosi, visto che, a partire dal 1983, risulta che 13 minori non sono mai più stati ritrovati e 9 sono stati rinvenuti cadavere.

Si sofferma quindi sulla scomparsa di persone anziane, affetti da problemi neurologici legati alla memoria: per questa categoria, riferisce di aver avviato una serie di approfondimenti per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la loro localizzazione in caso di scomparsa. Dopo aver ricordato che in Italia è in corso la seconda sperimentazione nell'uso del braccialetto elettronico da parte del Comune di Genova in collaborazione con Telecom Italia, afferma però che il congegno non è tuttora pienamente efficiente nel campo della ricerca delle persone scomparse.

Per favorire il processo di consolidamento del dato sugli scomparsi, comunica che si è giunti alla condivisione di un modello unico di denuncia di scomparsa «ante-mortem» e di un modello sintetico «post-mortem» ad uso dei medici legali, consentendo, tra l'altro, l'incrocio dei dati sui cadaveri non identificati e gli scomparsi.

Valuta positivamente a tal fine la collaborazione proficua con tutte le Procure della Repubblica, attivata con circolari commissariali, tese all'acquisizione centralizzata delle informazioni essenziali sui cadaveri non identificati per favorire il confronto con quelle riguardanti i singoli casi di scomparsa.

Riferisce quindi sull'iniziativa della circolare, indirizzata ai Procuratori Generali, circa il prelievo dei profili biologici di tutti i corpi rinvenuti, emesse allo scopo di accelerare le procedure di confronto con il DNA dei familiari degli scomparsi.

Osserva che le attività poste in essere sinora hanno naturalmente messo al centro della missione istituzionale i rapporti con i familiari delle persone scomparse.

Svolge quindi, sulla base dell'esperienza maturata sinora in materia, alcune considerazioni sui disegni di legge all'esame del Senato. Con riferimento all'impianto normativo, pressoché identico nelle formulazioni operate dai diversi proponenti, ritiene che, accanto al Comitato nazionale interforze sulle persone scomparse, sia espressamente conferita ad un unico soggetto la responsabilità del coordinamento nazionale in materia di persone scomparse, con la attribuzione al medesimo di ben individuati poteri ed obblighi e con la previsione di strutture di supporto, di risorse umane, strumentali e finanziarie per l'espletamento delle sue funzioni. Tale figura costituirebbe, a suo avviso, il principale punto di riferimento per le famiglie degli scomparsi e assicurerebbe l'azione di impulso e di coordinamento operativo delle amministrazioni pubbliche, degli enti e dei soggetti privati interessati alla delicata problematica.

Non ravvisa, comunque, l'opportunità che la costituenda banca dati sia collocata nell'ambito del Casellario Centrale d'identità, ritenendo più logico e funzionale che essa sia posta in ambito SDI.

Per ciò che riguarda, infine, il Fondo di solidarietà per i familiari degli scomparsi, ritiene che esso dovrebbe essere istituito presso la medesima struttura centrale, con espresso rimando alla disciplina regolamentare per l'affidamento in concessione della relativa gestione e per la determinazione delle condizioni legittimanti l'accesso.

Interviene il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) che, dopo aver ringraziato per il contributo fornito ai lavori della Commissione, chiede al prefetto perché ritiene che la costituenda banca dati debba essere collocata in ambito SDI e non nell'ambito del casellario centrale d'identità.

Il prefetto MONACO osserva in primo luogo che quella dello SDI è una banca dati interforze, mentre il casellario centrale è solo a disposizione della Polizia di Stato.

Ritiene comunque che la scelta di consentire prelievi di profili biologici, accelerando le procedure di utilizzazione dei campioni di DNA per operare gli opportuni riscontri, è coerente con le soluzioni individuate nel recente trattato di Prum sulla costituzione delle banche dati del DNA, al fine di assicurare una proficua collaborazione internazionale in materia.

Il PRESIDENTE ringrazia il prefetto Monaco per la sua esposizione, da cui emerge l'esigenza di adeguati interventi legislativi.

Comunica che la relazione da lui consegnata sarà messa a disposizione per la pubblica consultazione.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,05.

82^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(847-B) *Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio 2009.

Il presidente VIZZINI propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo per le ore 18,30 di oggi. Ricorda che gli emendamenti dovranno riferirsi esclusivamente alle parti modificate dalla Camera dei deputati.

Propone inoltre di convocare la Commissione, per le ore 9 di domani, giovedì 19 febbraio, in particolare per proseguire l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore BIANCO (*PD*), nel condividere la proposta del Presidente, rileva che il suo Gruppo, dopo aver esaminato attentamente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, conferma l'intenzione di contribuire ad una rapida approvazione del disegno di legge di delega. Ritiene infatti che le modifiche, benché non tutte siano condivisibili nella stessa misura, non abbiano tuttavia alterato l'impianto del disegno di legge, così come era stato predisposto in Senato durante l'esame in prima lettura.

Ribadisce il suo apprezzamento per quanto affermato dal ministro Brunetta circa la volontà di assicurare che, oltre al prescritto parere parlamentare, sia garantito, nelle forme più opportune, un adeguato coinvolgimento del Parlamento.

Il ministro BRUNETTA ribadisce la sua disponibilità a riferire in Commissione durante la fase di elaborazione dei decreti legislativi delegati, dichiarandosi fin d'ora disponibile ad accogliere i suggerimenti che saranno formulati.

Rinnova quindi il suo auspicio che il disegno di legge di delega sia approvato in tempi ragionevoli e senza modifiche.

Il PRESIDENTE, nell'esprimere il suo apprezzamento per lo spirito di collaborazione manifestato, anche in questa fase dell'*iter* parlamentare, dalla maggioranza e dall'opposizione, ringrazia il ministro Brunetta per la disponibilità dimostrata.

Assicura che, nelle forme e nei tempi che saranno opportunamente convenuti, verrà garantita una costante interlocuzione con il Governo nel processo di elaborazione degli schemi di decreto legislativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è convocata domani, 19 febbraio, alle ore 9, in particolare per proseguire l'esame del disegno di legge n. 847-B.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 18 febbraio 2009

39^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(1348) Misure contro gli atti persecutori, approvato dalla Camera dei deputati

(451) DELLA MONICA ed altri. – *Misure contro le molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(751) BIANCHI. – *Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale, concernente il reato di molestie assillanti*

(795) MAGISTRELLI. – *Nuove norme per reprimere le molestie gravi*

(861) FLERES. – *Norme per la repressione del fenomeno dell'interferenza molesta nella vita pubblica e privata altrui (stalking)*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) esprime apprezzamento per il merito del disegno di legge governativo, nella parte in cui introduce nell'ordinamento una disciplina, da lungo tempo attesa, del reato di *stalking*. Sarebbe stato tuttavia necessario inserire tali misure nell'ambito di una più ampia normativa contro la violenza sulle donne, i maltrattamenti in famiglia e la violenza sessuale. Al riguardo, ricorda che nel corso dell'esame del disegno di legge n. 733 i senatori del Partito Democratico aveva presentato una serie di proposte emendative volte ad assicurare l'immediato inserimento nell'ordinamento delle suddette norme. Con riguardo al me-

rito del provvedimento, sottolinea come sia necessario prevedere più adeguate risorse per il funzionamento dei centri antiviolenza, i quali svolgono un ruolo importante a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori. Dovrebbero essere inoltre previste ulteriori misure volte a prevenire tali fattispecie di reato attraverso una ampia opera di sensibilizzazione, anche nelle scuole.

La senatrice ARMATO (PD) esprime il proprio apprezzamento per il contenuto del disegno di legge governativo, con il quale si introduce la fattispecie di reato delle molestie persistenti nel codice penale, colmando così finalmente un inaccettabile vuoto legislativo. Con riguardo al merito del provvedimento, lamenta in primo luogo le difficoltà sul piano probatorio poste dalla disciplina in esame. Sottolinea poi l'esigenza di ricomprendere la normativa in materia di *stalking* nell'ambito di una più ampia disciplina dei reati di violenza domestica e di violenza sessuale. Sottolinea altresì l'esigenza di prevedere forme cautelari di tutela giurisdizionale volte ad assicurare una più efficace tutela della vittima. Dopo aver evidenziato la necessità di estendere la disciplina dell'incidente probatorio protetto anche ai maggiorenni, sottolinea l'esigenza di prevedere maggiori investimenti per il funzionamento dei centri antiviolenza.

La senatrice ADAMO (PD) esprime preliminarmente piena condivisione sul merito del disegno di legge, con il quale si colma finalmente un vuoto legislativo. Per quanto riguarda il merito del provvedimento, sottolinea l'opportunità di prevedere accanto agli interventi di carattere sanzionatorio, misure volte a favorire il recupero e il reinserimento sociale degli *stalker*. Esprime quindi il proprio rammarico per il mancato accoglimento delle proposte emendative presentate al disegno di legge n. 733, volte ad introdurre una prima, seppur sommaria, disciplina del reato di *stalking*. Dopo aver sottolineato l'esigenza di coordinare tale normativa con una eventuale revisione del reato di maltrattamenti domestici, ritiene che il testo del disegno di legge necessiti di taluni puntuali interventi e che pertanto non si possa, come invece auspicato dal ministro Maria Rosaria Carfagna, procedere alla approvazione senza modifiche.

Al riguardo, ricorda che l'esigenza dei suddetti interventi era emersa già nel corso dell'approvazione del disegno di legge presso l'altro ramo del Parlamento.

È quindi chiusa la discussione generale congiunta.

Il presidente BERSELLI propone quindi di fissare per lunedì 23 febbraio 2009 alle ore 13 il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1348, che deve considerarsi quale testo-base.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 18 febbraio 2009

37^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

DINI

La seduta inizia alle ore 15,30.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Vice Presidente

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un Vice Presidente.

Risulta eletto il senatore Alberto FILIPPI (*LNP*).

La seduta termina alle ore 15,50.

38^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(1316) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001

(Esame e rinvio)

Il relatore PALMIZIO (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, che reca le consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore della Convenzione tra l'Italia e la Slovenia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

L'Accordo si inquadra nel novero delle Convenzioni, valse ad evitare le doppie imposizioni, stipulate dall'Italia. In particolare, l'Accordo con la Slovenia mira ad incentivare l'interscambio commerciale con gli operatori economici italiani, consentendo a tali ultimi di competere con gli altri investitori stranieri su di un piede di parità.

Rileva che la struttura ricalca il modello degli accordi di specie, riconosciuto internazionalmente ed elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

L'ambito soggettivo di applicazione è costituito dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. L'ambito oggettivo di applicazione include tanto l'imposizione sui redditi, quanto la tassazione del patrimonio. Il sistema fiscale sloveno prevede infatti imposte patrimoniali, mentre se l'Italia dovesse reintrodurle, esse saranno assoggettate alla Convenzione. Le imposte sul reddito considerate per l'Italia sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), ora divenuta imposta sul reddito delle società (IRES); l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Si sofferma quindi sull'articolo 5, che reca la definizione di stabile organizzazione, sulla tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) e sul trattamento degli utili di impresa (articolo 7).

Relativamente a dividendi, interessi e canoni (articoli 10, 11 e 12) ricorda che è prevista la tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario e la concorrente facoltà, accordata allo Stato di provenienza, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti.

L'articolo 14 prevede per i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente, l'imposizione nel Paese di residenza, salva la tassabilità nel Paese di prestazione dell'attività se vi si trova una base fissa. L'articolo 15 disciplina il trattamento fiscale dei redditi da lavoro subordinato, determinando limiti e condizioni per assoggettarli alla tassazione dello Stato di residenza del lavoratore.

I redditi diversi (articolo 22) sono di norma imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente. Con riferimento alle imposte sul patrimonio, l'articolo 23 stabilisce che i beni immobili possono essere tassati nello Stato in cui sono situati.

Quanto ai metodi per eliminare la doppia imposizione (articolo 24), come di regola nelle convenzioni stipulate dall'Italia, si adotta il metodo del credito d'imposta estera, parametrato alla composizione degli elementi di reddito.

Richiama infine le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione (articolo 25) per cui i residenti di uno Stato contraente non possono essere assoggettati nell'altro Stato ad imposizioni diverse rispetto a quelle ivi previste per i residenti.

Ciò premesso, propone che la Commissione conferisca mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1318) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003

(Esame e rinvio)

La relatrice MARINARO (PD) illustra il provvedimento in titolo, ricordando in particolare che l'Accordo con la Croazia si fonda sull'esigenza, in conseguenza della dissoluzione del regime politico-economico vigente nella ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ed al successivo processo di privatizzazione, di promuovere l'interscambio commerciale con gli operatori economici italiani. Stante anche la vicinanza geografica tra i due paesi, lo strumento fiscale creerà la possibilità di investimenti a condizioni di mercato vantaggiose.

Quanto ai contenuti dell'Accordo, rileva che esso si applica all'imposizione sui redditi, essendo stata reciprocamente esclusa la tassazione del patrimonio, e risulta redatto conformemente al modello degli accordi di specie elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Descrive quindi l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione.

Dopo aver richiamato i contenuti delle prescrizioni recate dall'Accordo, con riferimento alle varie tipologie di redditi, si sofferma sull'articolo 29, che ne disciplina l'entrata in vigore e dispone la vigenza, fino a tale data, della Convenzione del 1982 tra Italia e Jugoslavia in materia.

Ciò premesso, propone che la Commissione conferisca mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 18 febbraio 2009

50^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

SERRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SERRA rende noto che, a seguito di sopravvenute necessità di carattere istituzionale, si rende necessario il differimento della missione presso il Comando operativo interforze (COI) ed il Comando operativo delle forze speciali (COFS), deliberata nella seduta del 4 febbraio scorso e prevista per la giornata di domani.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario CROSETTO risponde all'interrogazione n. 3-00397, dei senatori Scanu ed altri, sul rispetto dei diritti dei militari durante i «rapporti gerarchici», ricordando che gli eventi richiamati dagli interroganti riguardano sei sottufficiali in servizio presso il 1° deposito centrale dell'Aeronautica militare di Monterotondo, i quali presentarono istanza di conferimento per motivi di servizio, sia presso il ministro della Difesa che presso il comandante della 2^a divisione del Comando logistico. Tali istanze, presentate ai sensi dell'articolo 39 del regolamento di disciplina militare, erano volte a conoscere le procedure per la determinazione dell'impiego dei partecipanti ad attività connesse con la cosiddetta «logistica di proiezione» da parte del comandante del citato deposito. Tali procedure sono remunerate con un «compenso forfettario di impiego», di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002.

I superiori gerarchici degli istanti hanno tenuto, quindi, colloqui con ciascuno dei sottufficiali, sia per un'immediata valutazione delle doglianze rappresentate, sia nel tentativo di risolverle. Al termine del primo di questi, il comandante di corpo dei predetti militari ha redatto il foglio «parere-valutazione-commento» che, insieme alla documentazione di rito, è stato inviato all'ufficiale gerarchicamente superiore (il direttore del 6° Reparto manutenzione elicotteri).

In particolare, il primo colloquio con uno dei sottufficiali ha avuto breve durata (anche in ragione di espressa richiesta dell'interessato), nella preoccupazione che una simile evenienza avrebbe potuto causargli un innalzamento della pressione arteriosa. Nell'ambito del successivo colloquio con il direttore del 6° Reparto manutenzione elicotteri, il militare ha quindi accusato un malore, che ha richiesto un intervento urgente del personale sanitario dell'aeroporto di Pratica di Mare ed il successivo ricovero presso l'ospedale di Ostia.

Il comandante della 2^a divisione del Comando logistico (superiore gerarchico dei predetti due ufficiali), recatosi presso l'ospedale di Ostia ed accertato che il militare era ancora ricoverato al pronto soccorso per indisponibilità di posti letto, si è poi personalmente adoperato per consentirne il trasferimento presso l'ospedale militare del Celio, dove, sottoposto agli accertamenti del caso, gli veniva diagnosticato un aneurisma cerebrale. Inoltre, sono stati prontamente informati dell'accaduto anche i familiari dello stesso, che hanno dato il loro assenso affinché il congiunto si sottoponesse ad intervento chirurgico presso il policlinico Umberto I di Roma. Attualmente, il sottufficiale è convalescente presso il proprio domicilio.

Il rappresentante del Governo osserva, infine, che in ordine all'intera vicenda (riguardante l'impiego di personale in attività esercitative connesse con la «logistica di proiezione», il relativo compenso forfettario d'impiego ed il caso del sottufficiale colto da malore), è altresì in corso un'inchiesta da parte dell'autorità giudiziaria militare.

Replica il senatore SCANU (*PD*), dichiarandosi soddisfatto in ordine alle delucidazioni ricevute ed auspicando al contempo che si possa giungere al più presto, in ordine alla particolare vicenda rappresentata nell'atto di sindacato ispettivo a sua firma, ad una corretta ricostruzione dei fatti.

IN SEDE REFERENTE

(152) RAMPONI. – *Nuove norme in materia di personale in servizio permanente delle Forze armate e di tutela del personale femminile delle Forze armate*

– e **petizione n. 16** ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso. Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in sede di replica il relatore AMATO (*PdL*), ricordando che l'intendimento alla base del disegno di legge in titolo è quello di valorizzare le professionalità dei sergenti e dei volontari di truppa, attraverso opportune integrazioni nelle riserve di posti previste in occasione dei concorsi per l'avanzamento di carriera. Al riguardo, pone l'accento sulle audizioni informali, tenutesi in sede di Ufficio di Presidenza, del Capo del 1° Reparto dello Stato maggiore della Difesa, generale Borrini, e del COCER Interforze, nel corso delle quali era emersa una sostanziale condivisione della *ratio* sottesa al provvedimento, specialmente in ordine alla disposizione che prevede la nomina a sergente, per i vincitori dei concorsi, all'inizio del corso applicativo.

Relativamente, quindi, all'ampliamento dell'entità dei posti riservati ai sergenti ovvero ai volontari di truppa nei concorsi per l'accesso al ruolo dei marescialli, osserva che, pur essendo emersi spunti di criticità da parte dell'opposizione in sede di discussione generale (in quanto tale clausola pregiudicherebbe l'accesso alla stessa carriera ai giovani provenienti dal mondo civile), era altresì stata prospettata, dallo stesso generale Borrini, una soluzione elastica basata sul ricorso ad una percentuale non preventivamente fissata.

Conclude associandosi agli auspici formulati dal senatore Ramponi nella seduta del 28 gennaio, affinché si possa pervenire ad una soluzione condivisa tanto dalle parti politiche quanto dai soggetti coinvolti.

Il senatore PEGORER (*PD*), nell'intervenire brevemente sull'ordine dei lavori, si rammarica che non siano ancora pervenuti i prescritti pareri, senza i quali non è possibile ultimare l'*iter* del provvedimento in titolo.

Il presidente SERRA, nel condividere l'osservazione formulata dal senatore Pegorer, esprime l'auspicio che i pareri richiesti possano pervenire al più presto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 18 febbraio 2009

131^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e Casero.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1334) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposti, sul testo; parere non ostativo, sugli emendamenti)

Il relatore TANCREDI (*PdL*) fa presente che il testo del disegno di legge all'esame dell'Assemblea è identico al testo del provvedimento esaminato dalle Commissioni di merito che lo hanno approvato senza modifiche. Propone pertanto di ribadire il parere favorevole con presupposti già espresso dalla Commissione bilancio alle Commissioni di merito. Per quanto riguarda gli emendamenti, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS conviene con l'opportunità di riconfermare il parere già reso sul testo alle Commissioni di merito. Rileva poi che non vi sono osservazioni sugli emendamenti.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, con i seguenti presupposti:

– che in relazione agli oneri con valenza semestrale dovrà procedersi al rifinanziamento con apposito provvedimento;

– che in relazione all'articolo 4, comma 7, il richiamo in servizio degli ufficiali di complemento avverrà nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di complemento.

In ordine agli emendamenti, esprime parere non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere testé illustrata.

(1341) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo; parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario CASERO deposita agli atti della Commissione una nota di chiarimenti della Ragioneria generale dello Stato sui profili finanziari del provvedimento.

Il relatore TANCREDI (*PdL*), sulla base dei chiarimenti offerti, illustra una proposta di parere sul testo del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, sul testo, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'articolo 4 le parole: «senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» siano sostituite dalle altre: «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Osserva poi che, sebbene i nuovi oneri recati dal provvedimento siano coperti sul fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, ossia sul bilancio a legislazione vigente, tuttavia, il decreto-legge innova la legislazione vigente riducendo il periodo di apertura delle urne unificando così le modalità per tutti i tipi di elezione e determinando un sensibile risparmio. Sarebbe quindi più corretto, in occasione di analoghi provvedimenti, prevedere un meccanismo esplicito di compensazione tra i risparmi associati a modifiche legislative (quantificati nel dettaglio con la relazione tecnica) ed i nuovi oneri introdotti con il provvedimento.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in esame, rilevando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 2.100, 2.0.103, 2.0.104 e 3.100, in quanto ampliano, sotto diversi profili, la possibilità del ricorso al voto con modalità per corrispondenza. Segnala le proposte 4.0.1 e 4.0.2, in materia di rimborsi elettorali, per le quali occorre acquisire conferma dell'invarianza di cui al comma 3. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sulla proposta 2.100, in quanto reca oneri pluriennali a fronte di una copertura del disegno di legge limitata al 2009. In relazione alle proposte 2.0.103 e 2.0.104, esprime avviso contrario, in quanto appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri. Anche sulla proposta 3.100 esprime avviso contrario, per analoghe motivazioni, mentre, in relazione alle proposte 4.0.1 e 4.0.2, osserva che non vi sono effetti finanziari critici.

Il presidente AZZOLLINI, in relazione alla proposta 2.0.104, sebbene l'attuale formulazione presenti profili finanziari critici, rileva che le questioni ad essa sottese sono meritevoli di approfondimento al fine di giungere ad una definitiva soluzione.

Sulle considerazioni del Presidente si associa la Commissione.

Il relatore TANCREDI (*PdL*), alla luce del dibattito svolto, propone di esprimere parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 2.100, 2.0.103, 2.0.104 e 3.100, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché delle proposte 4.0.1 e 4.0.2, sulle quali il parere è di contrarietà semplice.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 gennaio scorso.

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra gli ulteriori emendamenti pervenuti, segnalando, per quanto di competenza, che sono pervenute le proposte 13.0.100 (testo 2), 14.2/2 (testo 2), 26.0.100 (testo 2), sui cui testi originari è già stata chiesta la relazione tecnica, per cui occorre acquisire analogo relazione riferita a tali riformulazioni. Inoltre, fa presente che occorre valutare le proposte 19.0.200 (testo 2) e 19.0.200 (testo 2)/1, nonché la proposta 33.500 in relazione agli effetti del limite previsto per il pagamento delle spese processuali. In relazione alla proposta 9.0.2

(testo 3) segnala che occorre acquisire una relazione tecnica verificata al fine di valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista. Occorrono inoltre chiarimenti in relazione alla proposta 18.100, al fine di valutare se possano associarsi effetti finanziari alla estensione dei casi in cui si prescinde, nella stipula di contratti di collaborazione e continuativa, dai requisiti indicati dalla normativa richiamata. Rileva che occorre valutare la proposta 19.0.300 in relazione al comma 2 ove si prevede l'esclusione di una serie di enti dall'ambito applicativo dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008. Fa presente che occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse a copertura in relazione alla proposta 19.0.400. Segnala che occorre valutare la proposta 19.0.500: in relazione al comma 1, acquisendo conferma che possa procedersi nell'ambito delle risorse già previste, valutando altresì di modificare la proroga dei contratti in termini di possibilità, al fine di renderla compatibile con la clausola di invarianza. In ordine al capoverso 367-bis, occorre valutare la proposta in relazione alla possibilità di istituzione di società interamente partecipate, acquisendo al riguardo chiarimenti. Rileva che la proposta 26.0.500 risulta aumentare di un membro il numero dei componenti dell'organismo ivi indicato, per cui occorre acquisire elementi sui compensi spettanti, risultando la proposta suscettibile di determinare maggiori oneri. Segnala, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare. Ricorda che era altresì rimasto sospeso l'esame delle proposte 26.0.6, e 26.0.110 (sulle quali è stata richiesta una relazione tecnica) nonché 9.9 (testo 2) e 19.0.100 (testo 2).

Il sottosegretario VEGAS si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

Il presidente AZZOLLINI sollecita il Governo a fornire i chiarimenti richiesti ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che, al fine di consentire al rappresentante del Governo di partecipare ai lavori della Commissione bilancio e tenuto conto dei concomitanti lavori delle altre Commissioni di merito, propone di anticipare la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15, alle ore 14,30.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

132^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per le politiche agricole alimentari e forestali Buonfiglio.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, illustra gli ulteriori emendamenti pervenuti, segnalando, per quanto di competenza, che la proposta 19.0.500 (testo 2) riformula il testo originario della proposta, prevedendo la proroga dei contratti in termini di possibilità senza automatismi, e nell'ambito delle risorse ivi richiamate, per cui appare superare i profili oggetto di rilievo presenti nel testo originario. Occorre acquisire chiarimenti sulla proposta 21.0.100, atteso che viene esteso l'ambito delle collaborazioni da parte della Fondazione, acquisendo elementi in ordine alle convenzioni ivi indicate. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Informa, altresì, che sono pervenuti gli ulteriori emendamenti 24.0.1 (testo 2), 12.0.8 (testo 3), 23.0.1 (testo 2) e 26.0.2000.

Il sottosegretario VEGAS deposita una nota del Ministero dell'economia e delle finanze, del 18 febbraio 2009, recante gli elementi di chiarimento in ordine alle proposte emendative rilevate. Esprime, in particolare, il parere contrario dell'esecutivo sulle proposte 13.0.100 (testo 2), 14.2/2 (testo 2) e 26.0.100 (testo 2), chiarendo che la proposta 13.0.100 (testo 2) risulta priva di idonea copertura finanziaria poiché il Fondo per interventi strutturali di politica economica risulta insufficiente per l'anno in corso,

mentre l'emendamento 14.2/2 (testo 2) non costituisce un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 346, lettera *c*), della legge 244 del 2007, in quanto configura una innovazione normativa suscettibile di determinare effetti finanziari retroattivi incompatibili con il disposto di cui al comma 346 citato. In ordine alla proposta 26.0.100 (testo 2), le risorse finanziarie non sono più disponibili nel bilancio dello Stato in quanto assegnate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, per cui la relazione tecnica non può essere oggetto di verifica positiva e la copertura appare inidonea. Esprime, poi, parere contrario sulla proposta 9.0.2 (testo 3), relativamente alla lettera *b*), mentre non vi sono osservazioni sulla proposta 18.100, in quanto il meccanismo è regolato nei termini di un tetto di spesa. La proposta 19.0.300 appare invece suscettibile di determinare effetti emulativi per cui esprime il parere contrario dell'Esecutivo al riguardo.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte 13.0.100 (testo 2), 14.2/2 (testo 2) e 26.0.100 (testo 2), rilevandone peraltro il limitato importo finanziario, mentre propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 9.0.2 (testo 3), limitatamente alla lettera *b*). La proposta 33.500 appare invece priva di effetti finanziari negativi, per cui propone l'espressione di un parere non ostativo. La proposta 19.0.300 risulta invece meritevole di un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto si incide su una norma finalizzata alla realizzazione di risparmi, che vengono dunque ad essere vanificati.

Il sottosegretario VEGAS esprime poi il parere contrario dell'Esecutivo sulla proposta 19.0.400, in quanto viene ridotta un'autorizzazione di spesa finanziata in tabella C, preordinata al perseguimento di altre finalità, senza che sia debitamente modificata la normativa di spesa relativa. In ordine alla proposta 26.0.500 rileva che risulterebbe necessario specificare, dopo le parole «Avvocatura dello Stato», che si interviene nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Non vi sono invece osservazioni sulle proposte 19.0.500 (testo 2), 19.0.100 (testo 2) e 26.0.6.

Il senatore LEGNINI (*PD*) in ordine alla proposta 26.0.500 che aumenta il numero dei membri del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, rileva che è necessario verificare l'effettiva modulabilità dei compensi spettanti ai membri del Consiglio medesimo, non risultando sufficiente la mera previsione suggerita dall'Esecutivo, laddove i compensi siano fissati con norma di rango legislativo.

Il senatore VACCARI (*LNP*) evidenzia la necessità di verificare se i compensi in questione risultino predeterminati ovvero modulabili da parte del Consiglio, posto che la normativa richiamata sembra afferire alla disciplina dei compensi degli incarichi esterni, non risultando chiara invece la

regolamentazione degli emolumenti da riconoscere ai componenti dell'organismo.

Il PRESIDENTE, rilevato come i compensi in questione appaiano di carattere modulabile, propone, in ordine alla proposta 26.0.500, l'espressione di un parere non ostativo condizionato, nel senso indicato dalla Ragioneria. In ordine alla proposta 19.0.400, rileva che la posizione assunta dal Governo non appare condivisibile in quanto attiene a considerazioni inerenti la finalizzazione delle risorse di cui alla indicata autorizzazione di spesa, e non già alla effettiva disponibilità delle risorse. In particolare, rileva che l'entità del finanziamento della suddetta autorizzazione di spesa risulta di ingente entità e dunque idoneo a consentire la copertura della proposta emendativa in questione, per l'importo indicato.

Il sottosegretario VEGAS evidenzia, al riguardo, che ai fini di una corretta copertura finanziaria sul piano contabile risulterebbe necessario ridurre la normativa di spesa e non meramente la appostazione prevista in tabella C, configurandosi la copertura, come attualmente formulata, una copertura a valere sul bilancio.

Il senatore LEGNINI (*PD*) evidenzia come ai fini della valutazione dell'idoneità della copertura della proposta 19.0.400 è necessario valutare non solo il profilo quantitativo della disponibilità delle risorse di cui alla autorizzazione di spesa oggetto di riduzione, bensì l'effettiva finalizzazione delle risorse medesime, che appaiono già destinate a finalità previste dalla legislazione vigente.

Il PRESIDENTE rileva come il tema della riduzione di autorizzazioni di spesa finanziate in tabella C sarà oggetto di un'attenta riflessione nell'ambito dell'esame del disegno di legge di riforma della legge di contabilità e degli strumenti di bilancio, di prossimo esame in Parlamento. In particolare, sarà oggetto di approfondimento la questione dei tagli lineari in tabella C, nonché della riduzione di singoli autorizzazioni di spesa ivi previste, posto che ciò costituisce un significativo strumento per l'individuazione di coperture finanziarie nell'ambito di proposte emendative nel corso dell'anno finanziario, ponendo tuttavia il problema di compatibilità tra il ricorso a tale legittimo strumento e l'effettiva funzionalità della tabella C e dei relativi finanziamenti, che vengono ad essere notevolmente ridotti nel corso dell'approvazione della legislazione di spesa. Propone, quindi, l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 19.0.400, non giustificandosi il richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario VEGAS esprime il parere contrario dell'Esecutivo sulla proposta 26.0.110, mentre propone l'inserimento di una clausola d'invarianza in ordine alla proposta 21.0.100. Ribadisce il parere contrario sulla proposta 9.9 (testo 2), mentre non vi sono osservazioni sulla proposta 19.0.100 (testo 2).

Il senatore LUSI (*PD*) chiede chiarimenti in ordine al tenore della proposta 19.0.100 (testo 2), relativamente alle abrogazioni e ai contenuti di cui al comma 1.

Il PRESIDENTE chiarisce che la proposta prevede il conferimento in uso dei beni ivi indicati, senza tuttavia disporre una diversa assegnazione, per cui la copertura recata dal comma 2 si riferisce alle sole spese di funzionamento. In ordine agli ulteriori emendamenti, propone, anche alla luce dei rilievi formulati dal Governo, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 23.0.1 (testo 2) e 26.0.2000, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri. Propone, invece, un parere non ostativo sulle proposte 24.0.1 (testo 2) e 12.0.8 (testo 3).

Il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.0.2 (testo 3) (limitatamente al comma 1, lettera *b*)), 19.0.300, 26.0.110, 9.9 (testo 2), 23.0.1 (testo 2) e 26.0.2000.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 9.0.2 (testo 3) (limitatamente al comma 1, lettera *a*)), 13.0.100 (testo 2), 14.2/2 (testo 2), 26.0.100 (testo 2), 18.100 e 19.0.400.

Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte, ad eccezione degli emendamenti 26.0.500 e 21.0.100, sui quali il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che:

- alla proposta 26.0.500, dopo le parole: «Avvocatura dello Stato», siano inserite le seguenti: «nell'ambito delle risorse disponibili»;
- alla proposta 21.0.100 sia inserita una clausola d'invarianza finanziaria.

La Commissione approva la proposta di parere del Presidente.

Il senatore LUSI (*PD*) interviene per rilevare, in relazione all'ordine dei lavori, il carattere fortemente problematico per l'andamento dell'attività della Commissione bilancio del continuo invio di ulteriori emendamenti da parte delle Commissioni di merito, anche al di là del termine originariamente fissato per la presentazione degli emendamenti. Tale prassi non risulta compatibile con il razionale svolgimento dell'attività di esame parlamentare e pone un generale problema di andamento dei lavori che appare meritevole di essere posto all'attenzione della Commissione di merito, risultando in particolare necessario rispettare la perentorietà del termine per la presentazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE, sottolineando la rilevanza della questione, che pone un tema di carattere generale, evidenzia tuttavia come ciò involga l'attività delle Commissioni di merito, non potendo la Commissione bilancio inci-

dere sulla gestione della ammissione di ulteriori emendamenti oggetto di esame da parte delle Commissioni di merito. Nel raccogliere i rilievi fortemente critici posti dai membri della Commissione bilancio, rileva comunque che la questione sarà posta all'attenzione per il futuro svolgimento dei lavori.

(1341) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra le proposte 1.300 e 2.300 trasmesse dall'Assemblea al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 16,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 18 febbraio 2009

62^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

indi del Vice Presidente

MUSI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente di sezione Gian Giorgio Paleologo, il presidente di sezione Nicola Mastropasqua, il consigliere Giancarlo Astegiano e il consigliere Luigi Maz-zillo per la Corte dei conti; il professor Giovanni Battista Pittaluga per la regione Liguria, il dottor Francesco Gabrielli per la regione Toscana, il dottor Paolo Alessandrini e il dottor Stefano Mirabelli per la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; il dottor Maurizio Zingoni e la dottoressa Luisa Gottardi per l'Unione delle Province d'Italia-UPI.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BALDASSARRI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni: audizione della Corte dei Conti**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 17 febbraio.

Il presidente BALDASSARRI introduce i temi dell'indagine conoscitiva.

Il presidente PALEOLOGO, dopo aver consegnato una memoria scritta, svolge un intervento di inquadramento complessivo con specifico riferimento alle funzioni della Corte dei conti.

Il presidente MASTROPASQUA illustra i contenuti della memoria e le questioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti locali.

Intervengono e pongono quesiti la senatrice BONFRISCO (*PdL*), il presidente BALDASSARRI, i senatori LANNUTTI (*IdV*), DE ANGELIS (*PdL*), COSTA (*PdL*), STRADIOTTO (*PD*) e BARBOLINI (*PD*) ai quali rispondono il presidente MASTROPASQUA e il consigliere ASTEGIANO.

Il presidente BALDASSARRI dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dell'Unione delle Province d'Italia (UPI)

Il dottor ZINGONI, in rappresentanza dell'UPI, consegna una memoria scritta.

Il presidente BALDASSARRI acquisisce il documento e comunica che i rappresentanti dell'UPI saranno riconvocati per la settimana prossima per il seguito dell'audizione.

Audizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Il professor PITTALUGA, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome svolge un breve intervento illustrativo sull'uso dei derivati da parte delle regioni.

Il presidente BALDASSARRI, in ragione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea e in analogia con quanto già stabilito per l'audizione dei rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia rinvia il seguito dell'audizione a una prossima seduta.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 18 febbraio 2009

79^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali
Giro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizzi.*

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Giuliano Amato a presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana (n. 32)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore POSSA (*PdL*), il quale illustra il prestigioso *curriculum* del candidato, professore ordinario di diritto costituzionale italiano e comparato, membro del Parlamento e Presidente del Consiglio dei ministri. Dà conto inoltre degli ulteriori incarichi istituzionali svolti dal professor Amato, il quale è peraltro editorialista ed autore di numerosi libri.

Descrive quindi la struttura e le funzioni dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, il quale è una società per azioni con natura privatistica, ma è assoggettato ad uno speciale regime giuridico in conseguenza di quanto disposto dalla legge istitutiva. Delinea inoltre le finalità dell'Istituto, tra cui la continuazione della grande Enciclopedia e la produzione di opere di alta cultura. Dopo essersi soffermato sulla *mission* dell'ente, fornisce alcuni dati in ordine al capitale sociale, precisando altresì che il presidente – il cui mandato è quinquennale – è nominato con decreto del Presidente della Repubblica tra personalità di particolare rilievo nel campo della cultura e della scienza, espressione dell'unità dell'Istituto e dei suoi obiettivi.

Nel ricordare che nei precedenti due quinquenni ha ricoperto la carica di presidente il professor Francesco Paolo Casavola, comunica poi che l'ultima relazione della Corte dei conti, relativa all'esercizio finanziario 2006, ha rilevato positivamente un utile di 1,5 milioni di euro su un totale

dei ricavi pari a 63,1 milioni di euro. Rende infine noto che sono stati pubblicati fino ad oggi i volumi nn. 66 e 67 del Dizionario biografico degli italiani, un'opera in 110 volumi che dovrebbe essere completata fra una ventina d'anni. Propone dunque di esprimere un parere favorevole alla proposta di nomina del Governo.

Il senatore RUSCONI (*PD*), dopo aver manifestato la disponibilità dell'opposizione a concorrere al raggiungimento del numero legale, esprime apprezzamento per la puntuale relazione svolta dal Presidente, che ha pienamente messo in luce l'autorevolezza del candidato. Ritiene infatti che il professor Amato abbia positivamente contribuito al progresso culturale del Paese, rappresentando al contempo una figura di garanzia, come dimostrato dalla sua designazione ad altri ruoli proprio su impulso di esponenti della maggioranza.

Si pronuncia quindi in senso favorevole alla proposta di nomina, dando atto al Governo di aver mostrato un segnale di apertura.

Il senatore VALDITARA (*PdL*) giudica il professor Amato una personalità di alto profilo dal *curriculum* ineccepibile. Nel preannunciare che si conformerà all'orientamento dell'Esecutivo, esprime tuttavia rammarico per il contesto, instauratosi soprattutto a livello giornalistico, che ha accompagnato la candidatura. A tal riguardo manifesta dispiacere per l'orientamento, cui la stampa ha dato voce, volto a considerare la cultura un ambito riservato solo ad alcune correnti politico-culturali, come ha dimostrato l'atteggiamento negativo registratosi su altri possibili candidati di Centro-destra.

Dopo aver rammentato che episodi analoghi sono avvenuti in passato, per cui il giudizio non si è basato sulle competenze bensì sulle idee politiche ai danni di candidati meritevoli del mondo culturale di Centro-destra, reputa indispensabile assicurare il pluralismo. Denuncia comunque che nell'Istituto vi è una rappresentanza pressoché esclusiva, tra le personalità di maggior spicco, di un orientamento culturale di Centro-sinistra. Auspica perciò che il professor Amato, pur in un contesto indirizzato in un certo modo, possa essere una figura di autentica apertura, attenta a tutte le diverse correnti culturali, onde evitare la marginalizzazione di alcune di esse.

Avviandosi alla conclusione, reputa tale occasione un utile momento di riflessione sulla necessità di evitare discriminazioni culturali e si augura che il noto equilibrio del candidato possa dar vita ad una stagione diversa nella gestione dell'Istituto.

Il senatore de ECCHER (*PdL*) condivide le perplessità del senatore Valditara, con riguardo al contesto in cui è maturata la candidatura. Dichiarata poi che avrebbe preferito una personalità di diverso orientamento, la quale avrebbe a suo avviso riequilibrato la direzione culturale dell'Istituto. Preannuncia perciò il suo personale voto di astensione, chiedendo inoltre maggiori dettagli circa la situazione economica dell'ente, dato

che nella relazione della Corte dei conti relativa agli esercizi finanziari 2004-2005 si registrano passività e indebitamenti.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*) dichiara un convinto voto favorevole del suo Gruppo sulla candidatura del professor Giuliano Amato, che rappresenta una figura di equilibrio per tutta la cultura italiana, anche cattolica. Apprezza perciò la scelta dell'Esecutivo di indicare, per istituti culturali di prestigio, personalità di rilievo, non strettamente legate a logiche di appartenenza.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) manifesta il suo dispiacere per le inappropriate considerazioni giornalistiche e invita a soffermarsi sulle qualità del candidato proposto dal Governo. Preannuncia perciò, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole alla nomina, augurandosi che il professor Amato, anche in considerazione delle sue grandi capacità di equilibrio, possa apportare ulteriori miglioramenti ed innalzare la qualità di un Istituto di inestimabile valore culturale.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) condivide pienamente la scelta del Governo, atteso che il candidato proposto rappresenterà in maniera sicuramente adeguata il prestigioso Istituto. Dichiara quindi il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice DE FEO (*PdL*) invita a tener conto che il professor Amato, benché in possesso di qualità indiscutibili, è una personalità politica che tuttavia si troverà a ricoprire un incarico culturale, mentre si sarebbe potuto individuare un altro candidato proveniente più propriamente da quel settore.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) smentisce che si siano verificate presunte preclusioni rispetto a candidati diversi dal professor Giuliano Amato. Precisa poi che la Corte dei conti ha registrato degli utili, seppur di lieve entità, nei bilanci degli anni 2004-2006.

Prende brevemente la parola il senatore RUSCONI (*PD*), che manifesta apprezzamento per i chiarimenti resi circa le condizioni che hanno portato alla proposta di nomina.

Si passa quindi alle votazioni a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano i senatori: ADERENTI (*LNP*), ASCIUTTI (*PdL*), BARELLI (*PdL*), ZANDA (*PD*) (in sostituzione del senatore Ceruti), de ECCHER (*PdL*), DE FEO (*PdL*), FIRRARELLO (*PdL*), Vittoria FRANCO (*PD*), Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), GIAMBRONE (*IdV*), LIVI BACCI (*PD*) (in sostituzione del senatore Marcucci), D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*) (in sostituzione del senatore Peterlini), PITTONI (*LNP*), POSSA (*PdL*), RUSCONI (*PD*), Anna Maria SERAFINI (*PD*), Giancarlo SERAFINI (*PdL*), SIBILIA (*PdL*), VALDITARA (*PdL*), VERONESI (*PD*), VILLARI

(Misto), NEROZZI (PD) (in sostituzione del senatore Vita) e ZAVOLI (PD).

La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Giuliano Amato è approvata, risultando 18 voti favorevoli e 5 astenuti.

IN SEDE CONSULTIVA

(1167) Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa

(Parere alle Commissioni 1^a e 11^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendoci altri iscritti in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.

In sede di replica prende la parola il relatore VALDITARA (PdL), il quale ritiene che il provvedimento sia motivato dall'eccessivo ricorso in passato a personale a tempo determinato, con un evidente incremento dei costi. Giudica pertanto appropriato l'articolo 7 nella prospettiva di superare l'attuale fase transitoria.

Illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al presente resoconto), precisando che è opportuno posticipare al 30 giugno 2010 il termine per il completamento delle procedure di stabilizzazione, onde non creare problemi a livello di gestione dell'università. Rammenta peraltro che, nel provvedimento, si prevede comunque una riserva di posti per tali soggetti nonché la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita, nella prospettiva di non disperdere le competenze fino ad ora maturate.

Il sottosegretario PIZZA rinuncia alla replica.

Per dichiarazione di voto a nome del suo Gruppo, prende la parola il senatore RUSCONI (PD) il quale, ricordando di aver sollecitato l'assegnazione del provvedimento in sede consultiva anche alla Commissione, prende atto positivamente delle aperture del relatore circa le richieste avanzate dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

Pur ritenendo perciò corretta l'impostazione dello schema di parere proposto dal relatore, chiede di trasformare l'osservazione in condizione, anche al fine di rafforzare le prerogative della Commissione sugli ambiti di competenza, oppure di modificare il termine di scadenza posticipandolo di due anni. Avanza peraltro la richiesta di votazione per parti separate,

preannunciando un voto di astensione sul dispositivo e un voto favorevole sulla eventuale condizione.

Il senatore PITTONI (*LNP*) chiede a sua volta al relatore di inserire una condizione in luogo dell'osservazione, dichiarando il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) concorda con il relatore sull'opportunità di posticipare di un anno la scadenza per concludere le procedure di stabilizzazione. Si associa tuttavia alle richieste di trasformare l'osservazione in condizione, dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) ritiene che posticipare di due anni il termine per completare le stabilizzazioni in atto, come richiesto dal senatore Rusconi, sia in contrasto con le finalità del provvedimento, che introduce un piano di assunzioni a tempo indeterminato. Reputa invece accettabile posticipare detta scadenza al 30 giugno 2010 al fine di consentire il regolare svolgimento della transizione.

Accoglie poi le sollecitazioni a trasformare l'osservazione in condizione e modifica pertanto lo schema di parere (pubblicato in allegato al presente resoconto).

Il senatore RUSCONI (*PD*) ribadisce il voto di astensione del suo Gruppo sul dispositivo e sul parere nel suo complesso, dichiarandosi favorevole alla condizione introdotta dal relatore.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva a maggioranza il dispositivo, dalla parole «La Commissione» fino a «esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione», all'unanimità la condizione, e a maggioranza lo schema di parere nel suo complesso, come riformulato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2009 (n. 60)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore de ECCHER (*PdL*), il quale precisa preliminarmente che il comparto ha registrato un decremento di risorse pari a circa il 40 per cento, in considerazione del momento di crisi economica vissuto dal Paese. Nel ritenere legittimi – se pur sofferti – i risparmi conseguiti in tale ambito, si sofferma sui criteri di valutazione utilizzati per il finanziamento dei Comitati e delle Edizioni nazionali, lamentando la scarsa attenzione per la capacità di coinvolgimento dei privati. Avrebbe infatti reputato preferibile distinguere le manifestazioni da

finanziare in base alla loro abilità nell'attrarre risorse diverse da quelle statali.

Dopo essersi soffermato sulle esigenze di maggior coordinamento e sulla necessità di definire con chiarezza i termini di presentazione delle domande, dà indi conto dei 13 nuovi Comitati e dei 21 rifinanziati per il 2009. Fa presente poi che il contributo per le celebrazioni di Bernardino Telesio è accantonato in attesa di risolvere i contenziosi pendenti dinanzi al giudice amministrativo.

Ricorda poi con soddisfazione le somme elargite a favore del centenario della nascita di Giovannino Guareschi, che hanno testimoniato a suo giudizio un indirizzo pluralistico nella scelta delle celebrazioni. Propone infine di esprimere un parere favorevole, nella consapevolezza tuttavia dell'impossibilità per la Commissione di approfondire in dettaglio la qualità di ciascuna proposta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1264) Legge quadro sulla qualità architettonica

(327) ZANDA. – *Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*

(1062) ASCIUTTI ed altri. – *Legge quadro sulla qualità architettonica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) prende brevemente la parola per preannunciare un orientamento favorevole al trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge – previa espunzione dal testo del disegno di legge n. 327 delle disposizioni contenenti delega legislativa – con particolare riferimento al testo eventualmente assunto a base dalla Commissione, che a suo giudizio potrà essere quello del Governo.

Interviene il sottosegretario GIRO, per ribadire l'assenso del Governo sulla proposta di un cambio di sede nella prospettiva di una convergenza di tutte le forze politiche, dato il rilievo delle tematiche affrontate dai provvedimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLE PROSPETTIVE DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

Il PRESIDENTE ricorda che, a seguito dell'audizione del ministro Bondi, si era convenuto in Ufficio di Presidenza integrato dei rappresen-

tanti dei Gruppi di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione di un affare concernente le fondazioni lirico-sinfoniche, dal punto di vista del finanziamento, della riforma e della promozione. Comunica con soddisfazione che è formalmente pervenuta detta assegnazione e che pertanto l'argomento sarà trattato a partire dalla settimana prossima.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1167

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo ed in particolare l'articolo 7,

considerato che tale disposizione incide sulla stabilizzazione dei pubblici dipendenti precari ed ha effetti anche sul personale tecnico-amministrativo delle università;

osservato che sono fatte salve le procedure di stabilizzazione in corso, la cui conclusione deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2009, atteso che dal 1° luglio le pubbliche Amministrazioni non potranno più stipulare contratti a tempo determinato;

ritenuto positivo che in base al comma 7 le Amministrazioni devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio l'elenco del personale in servizio assunto con contratto a tempo determinato, indicando la qualifica posseduta, la data di inizio del rapporto di lavoro, nonché le eventuali proroghe e i rinnovi, al fine di comprendere l'entità del fenomeno e, pertanto, di monitorarlo;

reputate favorevolmente, da un lato, la possibilità di una riserva di posti, non superiore al 40 per cento, per i concorsi da bandire nel triennio 2009-2011 e, dall'altro, la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita, nell'ottica di non disperdere le competenze maturate;

valutato che la disposizione in esame si sovrappone alla legislazione vigente sul comparto universitario inerente il limite di assunzioni e i vincoli al *turn over*, previsti fino al 31 dicembre 2012;

giudicata comunque necessaria l'esigenza di riduzione delle spese e di rispetto dei criteri di stabilità finanziaria, anche alla luce di un eccessivo ricorso in passato al personale con contratto a tempo determinato;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con un'osservazione:

1. si invitano le Commissioni di merito a valutare la possibilità, per le università, di posticipare al 30 giugno 2010 la scadenza per il completamento delle procedure di stabilizzazione, atteso che esse si collocano in un contesto normativo che già prevede limitazioni di assunzioni per il settore, al fine di favorire il regolare svolgimento della fase di transizione».

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1167

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo ed in particolare l'articolo 7,

considerato che tale disposizione incide sulla stabilizzazione dei pubblici dipendenti precari ed ha effetti anche sul personale tecnico-amministrativo delle università;

osservato che sono fatte salve le procedure di stabilizzazione in corso, la cui conclusione deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2009, atteso che dal 1° luglio le pubbliche Amministrazioni non potranno più stipulare contratti a tempo determinato;

ritenuto positivo che in base al comma 7 le Amministrazioni devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio l'elenco del personale in servizio assunto con contratto a tempo determinato, indicando la qualifica posseduta, la data di inizio del rapporto di lavoro, nonché le eventuali proroghe e i rinnovi, al fine di comprendere l'entità del fenomeno e, pertanto, di monitorarlo;

reputate favorevolmente, da un lato, la possibilità di una riserva di posti, non superiore al 40 per cento, per i concorsi da bandire nel triennio 2009-2011 e, dall'altro, la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita, nell'ottica di non disperdere le competenze maturate;

valutato che la disposizione in esame si sovrappone alla legislazione vigente sul comparto universitario inerente il limite di assunzioni e i vincoli al *turn over*, previsti fino al 31 dicembre 2012;

giudicata comunque necessaria l'esigenza di riduzione delle spese e di rispetto dei criteri di stabilità finanziaria, anche alla luce di un eccessivo ricorso in passato al personale con contratto a tempo determinato;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione:

1. si invitano le Commissioni di merito a posticipare, per le università, al 30 giugno 2010 la scadenza per il completamento delle procedure di stabilizzazione, atteso che esse si collocano in un contesto normativo che già prevede limitazioni di assunzioni per il settore, al fine di favorire il regolare svolgimento della fase di transizione».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 18 febbraio 2009

75^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1264) Legge quadro sulla qualità architettonica

(327) ZANDA. – *Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*

(1062) ASCIUTTI ed altri. – *Legge quadro sulla qualità architettonica*

(Parere alla 7^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore, senatore MENARDI (*PdL*), illustra analiticamente il contenuto normativo dei disegni di legge in titolo, di cui il n. 1264 di iniziativa governativa e gli altri due di iniziativa parlamentare.

Tra l'altro, rileva come tutte le proposte legislative siano accomunate dalla lodevole finalità di conciliare la programmazione urbanistica e la progettazione architettonica delle opere pubbliche da un lato con la salvaguardia del territorio e la qualità paesaggistica dall'altro, in linea con il principio di tutela del paesaggio sancito dall'articolo 9, secondo comma, della Costituzione.

Altresì, tutti e tre i disegni di legge sono caratterizzati dall'obiettivo di assicurare trasparenti modalità di accesso alla progettazione architettonica di infrastrutture pubbliche, attraverso il ricorso ad apposite procedure concorsuali.

Per quanto attiene gli aspetti di specifica competenza dell'8^a Commissione, il disegno di legge governativo n. 1264 prevede la redazione triennale del «Piano per la qualità architettonica delle costruzioni pubbli-

che statali», quale strumento di individuazione delle linee di intervento per il conseguimento degli obiettivi indicati dal disegno di legge medesimo; inoltre, si prevede che le amministrazioni pubbliche – per la realizzazione di varie opere di nuova costruzione e per l’effettuazione di interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica di opere esistenti – debbano destinare una quota, non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista per l’intervento, all’inserimento di opere d’arte negli edifici interessati.

Il disegno di legge n. 327 reca un’apposita disposizione, con cui si delega il Governo ad adottare – nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi – un decreto legislativo di modifica del cosiddetto Codice degli appalti, di cui al decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, al fine di valorizzare le attività di progettazione e incentivazione della qualità architettonica nel settore delle opere pubbliche.

Da ultimo, il disegno di legge n. 1062 contiene una modifica circoscritta all’articolo 93 del Codice degli appalti sopra citato, volta a prevedere che gli elaborati grafici in scala dei progetti esecutivi di un’opera pubblica comprendano, oltre agli eventuali particolari costruttivi, anche gli eventuali particolari decorativi; altresì, si dispone che la verifica dei progetti definitivi ed esecutivi di un’opera pubblica avvenga in contraddittorio tra il responsabile del procedimento ed i progettisti dei precedenti livelli di progettazione.

In conclusione, ribadisce come le proposte legislative in esame mirino ad introdurre un vincolo di conformità agli *standard* di tutela paesaggistica per le sole attività di programmazione urbanistica e di progettazione architettonica di opere pubbliche; a questo proposito, evidenzia come, il più delle volte, la mancata osservanza di parametri di salvaguardia del paesaggio e del territorio sia, invece, imputabile all’edilizia privata.

Pertanto, auspica che anche le procedure di affidamento volte alla realizzazione di infrastrutture private siano congegnate in maniera idonea ad elevare gli *standard* qualitativi di programmazione e di progettazione, evitando che i pure encomiabili propositi sottesi ai tre disegni di legge si esauriscano all’interno della sola edilizia pubblica.

Il presidente GRILLO, rinviando alla prossima seduta il seguito dell’esame congiunto, evidenzia l’importanza del parere da fornire alla Commissione di merito, tenuto conto anche della complessità del Codice degli appalti, già oggetto, nei mesi scorsi, di ben tre interventi correttivi.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta della Commissione, convocata per domani, giovedì 19 febbraio 2009, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 18 febbraio 2009

52^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Intervengono ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento il dottor Luigi Bordoni, presidente di Centromarca accompagnato dai dottori Armando Siri, responsabile rapporti istituzionali, Roberto Bucaneve, direttore studi e ricerche, e Renato Schiava, responsabile politiche commerciali.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale: audizione del Presidente di Centromarca

Riprende la procedura informativa in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente CURSI dà quindi la parola al presidente di Centromarca.

Il dottor BORDONI illustra un documento che deposita agli atti della Commissione, dando conto, preliminarmente, della struttura organizzativa

e funzionale dell'Associazione, alla quale aderiscono 196 imprese, attive nei settori del largo consumo, per metà italiane e per altra metà multinazionali straniere operanti in Italia. Dopo aver richiamato l'attenzione sul peso del prodotto di marca sul mercato italiano, si sofferma sul ruolo del «Sistema Marca» come fattore di crescita e sviluppo, in quanto opera in una prospettiva di lungo termine basata, in particolare, su ricerca e innovazione, nonché su *standard* crescenti di sicurezza. In tale ambito sottolinea che da molti anni i consumi obbligati ed i settori al riparo dalla concorrenza hanno visto crescere i loro prezzi/tariffe ben oltre la media dell'inflazione ed è stata questa la causa principale della contrazione della quota che le famiglie possono destinare ai beni di consumo, che pesano ormai meno di un quarto sul totale del loro portafoglio di spesa. Rende quindi noto che in Italia la Distribuzione Moderna commercializza il 90% circa dei beni di largo consumo confezionati e si propone come un oligopolio all'acquisto (costituito da cinque Supercentrali), ma non alla vendita (annoverando trecento operatori circa). Questa struttura, fortemente concentrata nei rapporti con i fornitori, di fatto si disinteressa degli effetti che si creano a valle del suo operato e non entra, ad esempio, nel merito di eventuali inefficienze dei propri associati. Quindi la frantumazione dell'offerta a valle non garantisce il trasferimento al consumatore dei vantaggi ottenuti a monte.

In questo scenario si colloca il cosiddetto *trade-spending* (cioè l'ammontare complessivo delle risorse riconosciute a vario titolo dai produttori ai distributori), che è venuto assumendo dimensioni imponenti e di fatto aumenta sistematicamente anno dopo anno. Va inoltre considerato il costo, particolarmente elevato nel nostro Paese, per l'inserimento di nuovi prodotti: ne consegue che le imprese vengono scoraggiate dall'investire in ricerca e innovazione in Italia, rinunciando talvolta a nuovi lanci sul nostro mercato. Sottolinea poi che per le imprese italiane appare essenziale che il rapporto con la Distribuzione Moderna sia non solo di grande efficienza (obiettivo cui si lavora congiuntamente in sedi dedicate) ma anche rigorosamente inquadrato, in modo da garantire piena correttezza e trasparenza. A tale proposito richiama l'attenzione sul fatto che attualmente questa esigenza non è assicurata, compromettendo sviluppo e competitività che costituiscono per l'attuale momento di grave crisi elementi rilevanti.

Il presidente Bordoni sottolinea infine la necessità di un quadro regolatorio per i rapporti industria-distribuzione, illustrando una proposta di autodisciplina elaborata da Centromarca, anche sulla base delle indicazioni del Presidente dell'*Antitrust*.

Il presidente CURSI, prima di dare la parola ai Commissari per eventuali chiarimenti, chiede alcune precisazioni sul *trade spending* ed evidenzia come le imprese che non sono in grado di promuovere adeguate campagne pubblicitarie rischiano di non poter far conoscere i propri prodotti che in molti casi presentano elevati *standard* di qualità.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) si sofferma sull'eventuale presenza di forme di oligopolio in grado di influenzare il mercato nel settore dei prodotti di qualità mentre il senatore BUBBICO (*PD*) richiede se il completamento dei processi di liberalizzazione e di apertura dei mercati possa contribuire ad una complessiva diminuzione dei prezzi.

La senatrice FIORONI (*PD*) ricorda l'audizione del Garante dei prezzi nell'ambito dell'altra indagine conoscitiva che aveva sottolineato come il prezzo della pasta di marca non era diminuito negli ultimi mesi nonostante si sia verificato un sensibile calo dei prezzi delle materie prime agricole. Si sofferma poi sulla realtà di alcune imprese del settore tessile presenti nel settore di Prato.

Il senatore GARRAFFA (*PD*) richiede alcune precisazioni in merito al sistema di distribuzione dei prodotti che, secondo quanto illustrato dal dottor Bordini dovrebbe avvenire attraverso cinque canali distributivi con il rischio che si creino situazioni di oligopolio nei meccanismi della distribuzione stessa.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore MESSINA (*PdL*) sulle dinamiche dei prezzi dei prodotti di marca, il dottor SIRI fornisce precisazioni in merito all'organizzazione delle forme distributive.

Il dottor BORDONI, infine, in risposta ai quesiti posti dai Senatori intervenuti evidenzia come l'attuale sistema di distribuzione è strutturato in forma piramidale al cui vertice sono presenti cinque supercentrali di acquisto che riforniscono un numero elevato ampio di centrali che, a loro volta, distribuiscono la merce ai diversi operatori. Con riguardo al sistema di determinazione del prezzo della pasta ricorda solamente come nel corso degli ultimi anni vi sia stato un dimezzamento del numero dei pastifici presenti sul mercato, mentre evidenzia l'importanza di aprire alla concorrenza tutti quei settori attualmente chiusi alle regole dei sistemi concorrenziali. Da ultimo, osserva come negli ultimi anni il prezzo dei prodotti di marca non abbia subito particolari rincari.

Il presidente CURSI ringrazia il presidente di Centromarca per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara chiusa l'odierna audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 18 febbraio 2009

57^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari

Il presidente GIULIANO ricorda che la proposta di approfondire la delicata tematica della disciplina delle forme pensionistiche complementari, anche alla luce della attuale crisi economica internazionale, è sorta nel corso del dibattito sul disegno di legge n. 36 ed è stata avanzata dal relatore, senatore Morra. Nel condividere l'opportunità di un'indagine conoscitiva sul tema, ritiene che la Commissione debba ascoltare i rappresentanti delle associazioni sindacali, dell'ANIA, dell'INPS, dell'ABI e di Confindustria.

Il senatore TREU (*PD*) esprime piena condivisione sulla proposta, suggerendo di ascoltare altresì i rappresentanti della *COVIP*, di *Assofondipensione* e di *Assoprevidenza*.

Il senatore MORRA (*PdL*) giudica opportuno integrare l'elenco con i rappresentanti del CNEL.

Anche il senatore CASTRO (*PdL*) appoggia la proposta di procedere ad una indagine conoscitiva sul tema, suggerendo altresì l'acquisizione di elementi informativi utili da parte di rappresentanti di *Cometa* e di *Solidarietà Veneto*.

Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione unanime approva la proposta di indagine conoscitiva in titolo.

Il presidente GIULIANO avverte che procederà pertanto a inoltrare alla Presidenza del Senato la prescritta richiesta di autorizzazione, riservandosi comunque di integrare il programma delle audizioni oggi approvato sulla base di ulteriori elementi che dovessero successivamente emergere.

IN SEDE REFERENTE

(392) BASSOLI ed altri. – *Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche*

(550) COSTA. – *Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica*

(918) NESSA ed altri. – *Riconoscimento dei diritti delle persone sordo-cieche*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 febbraio scorso.

La relatrice BIONDELLI (*PD*) ricorda che la Commissione aveva approvato un testo unificato delle iniziative in oggetto, deliberando altresì di richiedere al Governo la redazione della relazione tecnica relativa ai profili di quantificazione degli oneri. Di fronte ad una relazione di segno contrario, ha proceduto a stilare un nuovo testo unificato, che sottopone alla Commissione. Ritiene che tale nuovo testo dovrebbe consentire il superamento delle perplessità che hanno motivato la contrarietà del Governo, in quanto elimina in radice i profili che rendevano necessaria la previsione di oneri. Allo stato, dunque, si tratta di una iniziativa priva di ricadute finanziarie, sulla quale ella auspica si verifichi la medesima convergenza di consensi che si era precedentemente registrata, attese le finalità cui è volta.

Il presidente GIULIANO concorda con le considerazioni della relatrice, auspicando che lo sforzo ulteriore da lei compiuto consenta la tempestiva conclusione dell'*iter* del testo. Pone quindi ai voti il nuovo testo unificato proposto dalla relatrice, che è approvato all'unanimità.

La Commissione unanime, rinunciato al termine per la proposizione di emendamenti, delibera altresì di richiedere al Governo su tale nuovo testo unificato (*allegato al resoconto della seduta odierna*) la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(998) *LUSI ed altri. – Indennizzo del danno biologico nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, fatto proprio dal Gruppo del Partito Democratico ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore Castro ha illustrato il disegno di legge ed è intervenuto in discussione generale il senatore Lusi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Propone quindi di fissare al 27 febbraio alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(682) *SANGALLI ed altri. – Misure per favorire lo sviluppo della managerialità nelle imprese del Mezzogiorno*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Il presidente GIULIANO ricorda che, allo scopo di approfondire taluni profili del provvedimento, la Commissione ha già convenuto di procedere ad una serie di audizioni di carattere informale, convocando i rappresentanti delle associazioni *Manageritalia*, *Federmanager* e *CIDA*.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1310) *CASTRO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di azione di regresso dell'INAIL*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE relatore ricorda che in tale seduta, dopo l'illustrazione del provvedimento, la Commissione ha convenuto di procedere ad un ciclo di audizioni informali.

Prende la parola il senatore CASTRO (*PdL*), il quale evidenzia che l'iniziativa legislativa, di cui è primo firmatario, rappresenta il frutto di una approfondita riflessione e di un confronto sia sul versante sindacale che giurisdizionale. L'esigenza del disegno di legge nasce dalla constatazione delle attuali disomogeneità, per effetto delle quali l'azione di regresso è indipendente dalle caratteristiche dell'infortunio e da cui conseguono forti disparità di trattamento tra situazioni con caratteristiche del tutto analoghe, se non identiche. L'iniziativa legislativa intende dunque promuovere innanzitutto della buona prevenzione, comportando, accanto ad una uniformazione delle valutazioni del danno biologico per responsabilità civile e INAIL, una indubbia chiarezza di rapporti, e dunque un vantaggio sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.

Il senatore ROILO (*PD*) giudica discutibile che la responsabilità civile dei datori di lavoro venga affidata alla soglia di frequenza degli infortuni piuttosto che al reato perseguibile, come risulta dall'impianto del disegno di legge. Da ciò le sue perplessità sull'iniziativa legislativa, che richiede a suo avviso un approfondimento, anche attraverso audizioni di magistrati con esperienza nel settore.

Il senatore TREU (*PD*) chiede chiarimenti sulle ragioni per le quali attualmente si riscontrino le disparità di trattamento prima accennate; il senatore CASTRO (*PdL*) precisa che il mancato azionamento del regresso rappresenta un dato fattuale.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) sottolinea che assai spesso l'azione di regresso non viene esercitata in presenza di responsabilità dubbia, ovvero non principalmente addossabile al datore di lavoro.

La senatrice GHEDINI (*PD*) chiede se attualmente il mancato esercizio sia sanzionabile e se il presentatore abbia stimato anche le implicazioni finanziarie del mancato esercizio dell'azione di regresso che si legherebbero percentualmente agli infortuni di cui al disegno di legge.

Dopo un ulteriore intervento del senatore Castro, il presidente relatore GIULIANO, (*PdL*), evidenzia che una quantificazione è allo stato assai ardua, vista la complessità degli elementi in gioco; ritiene che l'effettuazione delle previste audizioni consentirà di fare chiarezza anche su questo punto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1009) Massimo GARAVAGLIA. – Norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonché in materia di trattenute sindacali

(1060) GIULIANO ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni

(1180) TREU ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Il presidente GIULIANO segnala che è pervenuta la petizione n. 237, attinente alla materia dei provvedimenti in titolo e che potrà dunque essere esaminata congiuntamente. Ricorda altresì che sul tema la Commissione ha già convenuto di procedere ad un ciclo di audizioni informali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE, ricordato che la Commissione procederà ad audizioni con riferimento al disegno di legge n. 173 sui lavoratori esposti all'amianto, suggerisce di integrare il calendario delle audizioni già previste con quelle di rappresentanti dell'IPSEMA e dell'INAIL, nonché di *Tirrenia* e *Fincantieri*.

Conviene unanime la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

**NUOVO TESTO UNIFICATO ACCOLTO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 392-550-918**

Articolo 1.

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, distinta dalla somma delle disabilità della sordità e della cecità che la compongono, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo del 12 aprile 2004.

Articolo 2.

(Definizione)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita sia acquisita, che comporta gravi e persistenti difficoltà nell'autonomia personale, nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.

2. Ai soggetti affetti da sordocecità, così come definiti dal comma 1 del presente articolo, è riconosciuta una indennità che sostituisce quelle previste in materia di sordità, cecità e invalidità civile, di importo pari alla somma delle prestazioni economiche già loro riconosciute in base alla legislazione vigente.

3. Ai medesimi soggetti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro riconosciuti dalla legislazione vigente.

Articolo 3.

(Modalità di accertamento e valutazione della sordocecità)

1. L'accertamento della sordocecità, come definita ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, è effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che procede alla valutazione della disabilità multipla sulla base della documentazione clinica presentata dall'interessato. All'accertamento si procede nel corso di un'unica visita,

alla quale sono presenti entrambi gli specialisti competenti ad accertare la cecità e la sordità.

2. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, dopo le parole: «la sordità,» sono inserite le seguenti: «la sordocecità,».

Articolo 4.

(Interventi per l'integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche)

1. I progetti individuali previsti dall'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rivolti alle persone disabili per le quali è stata accertata, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, la condizione di sordocecità, devono tenere conto delle misure di sostegno specifico necessarie per la loro integrazione sociale.

Articolo 5.

(Interventi delle regioni per il sostegno delle persone sordocieche)

1. Nell'ambito delle proprie competenze in materia socio-sanitaria e di formazione professionale, le regioni individuano specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 18 febbraio 2009

62^a Seduta*Presidenza del Presidente***TOMASSINI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Fazio.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TOMASSINI riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è svolta ieri. In quella sede, anche in considerazione dell'inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea dell'esame dei disegni di legge n. 10 e connessi a partire dalla seduta antimeridiana di giovedì 5 marzo, si è convenuto di dedicare le sedute della Commissione già convocate, per oggi alle ore 14,30 e per domani, con anticipazione alle ore 8, al seguito e alla conclusione della discussione generale congiunta sui disegni di legge in materia di dichiarazioni anticipate di volontà nei trattamenti sanitari, confermando che al termine della discussione generale si procederà ad una votazione formale per l'adozione quale testo base della proposta di testo unificato presentata dal relatore.

Inoltre, si è convenuto di fissare una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nel pomeriggio di martedì 24 febbraio 2009; in tale sede sarà definita l'organizzazione dei lavori per il seguito dell'esame delle iniziative legislative in argomento, anche alla luce degli emendamenti presentati. In tal senso, si è prospettato fin da ora di dedicare le sedute antimeridiana, pomeridiana e notturna di mercoledì 25 febbraio alla illustrazione degli emendamenti, la cui votazione potrà avere inizio nella seduta antimeridiana di giovedì 26 febbraio, qualora siano stati trasmessi i pareri delle Commissioni interpellate.

La Commissione prende atto.

Il presidente TOMASSINI, su istanza del Gruppo del Partito Democratico, propone di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti, da riferirsi allo schema di testo unificato, proposto dal relatore sui disegni di legge in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, alle ore 11 di lunedì 23 febbraio.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(10) Ignazio MARINO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore*

(51) TOMASSINI ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(136) PORETTI e PERDUCA. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(281) CARLONI e CHIAROMONTE. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(285) BAIÒ ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato*

(483) MASSIDDA. – *Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*

(800) MUSI ed altri. – *Direttive anticipate di fine vita*

(972) VERONESI. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà*

(994) BAIÒ ed altri. – *Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*

(1095) RIZZI. – *Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale*

(1188) BIANCONI ed altri. – *Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative*

(1323) D'ALIA e FOSSON. – *Indicazioni anticipate di cura*

(1363) CASELLI ed altri. – *Disposizioni a tutela della vita*

(1368) D'ALIA e FOSSON. – *Disposizioni in materia di accanimento terapeutico*

– e petizione n. 428 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PARDI (*IdV*), nell'esprimere forti motivi di contrarietà allo schema di testo unificato presentato dal relatore, preannuncia un emendamento abrogativo dell'articolo 1, in quanto esso contiene soltanto enunciazioni di principio. Più in generale, l'accelerazione prodotta dall'evento drammatico legato al caso Englaro, ha posto il legislatore di fronte ad una condizione difficile che, in un recente articolo apparso sulla stampa, Stefano Rodotà ha felicemente descritto, notando come i casi difficili producano brutte leggi. Inoltre, ritiene condivisibili alcune considera-

zioni critiche esposte da professori di diritto civile, i quali richiamano alcune disposizioni della Convenzione di Oviedo che l'Italia ha recepito con un'apposita legge di ratifica: in particolare, l'articolo 5 di tale Convenzione sulle modalità del consenso informato non sembra rispettato alla luce delle disposizioni contenute nello schema di testo unificato che vincolano il soggetto a ripetere ogni tre anni la dichiarazione anticipata di trattamento, disposizioni che nascondono una volontà paternalistica che, sintomo di uno Stato etico, andrebbe quantomeno moderata. Inoltre, l'articolo 9 della citata Convenzione – che pone l'accento sui desideri precedentemente espressi da un paziente a proposito di un intervento medico – analogamente non è preso in seria considerazione dallo schema di testo unificato.

Nell'evidenziare come forti riserve nascono anche dal mancato rispetto degli articoli 13 e 32 della Costituzione, si sofferma quindi sul fatto che permangano dubbi scientifici sull'effettivo stato di coscienza di quei soggetti che si trovano in stato vegetativo permanente, anche se in una condizione più difficile si trovano quei soggetti che, pur nel pieno possesso delle proprie capacità, si trovano costretti, per così dire, ad abitare in un corpo immobile: in tal senso è lecito chiedersi se questo tipo di paziente potrà esprimere i propri desideri sulla fine della propria esistenza o se, invece, sarà condannato ad una esistenza forzosamente artificiale.

Rispetto a queste complesse e delicate problematiche lo stesso mondo cattolico si è interrogato da tempo, basti ad esempio ricordare quanto contenuto nella lettera pontificale di Paolo VI indirizzata ai medici cattolici nel 1970, laddove si affermava che il carattere sacro della vita non può obbligare il medico ad utilizzare tutte le tecniche di sopravvivenza offerte da una scienza instancabilmente creatrice.

Alla luce di tali considerazioni, conferma il suo giudizio fortemente negativo sullo schema di testo unificato proposto dal relatore, ritenendo soltanto retorica la cosiddetta fratellanza terapeutica tra medico e paziente ed eccessivamente invasivo il ruolo assegnato al medico.

La senatrice BAIO (*PD*), dopo aver ringraziato il presidente Tomasini per avere consentito di svolgere un dibattito aperto sui temi sottesi ai disegni di legge in titolo, rileva come il legislatore sia chiamato a scelte rilevanti sui principi della vita e della fine dell'esistenza, principi che, se nel passato, avevano interrogato prevalentemente il mondo scientifico, filosofico e letterario, ora sono oggetto di un acceso dibattito che coinvolge l'intera società civile e, conseguentemente, il Parlamento. Sulla base di tali premesse, osserva che l'intervento del legislatore dovrebbe presupporre il pieno rispetto degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione. In tal senso, appare assai eloquente la lettura degli atti dell'Assemblea Costituente la quale nella stesura del citato articolo 32 raggiunse una sintesi elevata di tutte le culture e posizioni allora rappresentate, riconoscendosi in particolare nel comma 2 della citata disposizione, laddove la difesa e la promozione della vita è comunque legata al rispetto della dignità umana. Si tratta allora di attualizzare questo concetto, facendo sì che il rispetto

della libertà non prevarichi l'attenzione che deve essere riservata alla vita umana.

Sulla base di queste argomentazioni, se possono ritenersi in buona parte condivisibili i principi contenuti negli articoli 1 e 2 dello schema di testo unificato, altre disposizioni, a suo avviso, necessitano di essere corrette. Uno dei punti rilevanti del menzionato schema di testo unificato è costituito dall'articolo 5, comma 6: tale disposizione appare in linea con l'osservanza dei principi di cautela e precauzione che è doveroso seguire in tali vicende, anche tenuto conto che una legge non potrà avere l'ambizione di durare per tanti anni. Infatti, i progressi scientifici potrebbero prospettare soluzioni che oggi sono ancora oggetto di studi; in particolare, si fa riferimento alla sussistenza di parametri per accertare la reversibilità o irreversibilità dello stato vegetativo persistente o alla presenza di riflessi della deglutizione in alcuni pazienti, nonché alla percezione precosciente del dolore. Tali casi dimostrano come non possano esservi certezze scientifiche sugli esatti confini della vita e della morte, imponendo quindi il rispetto di quel principio di cautela prima ricordato.

Nel segnalare come altri aspetti dello schema di testo unificato necessitano di correttivi – ad esempio, il coinvolgimento del notaio nella raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento o la possibilità di prefigurare l'obiezione di coscienza da parte del medico – esprime l'auspicio che possa essere approvato un testo condiviso da una maggioranza ampia e trasversale, nella consapevolezza che su tali tematiche l'appartenenza agli schieramenti politici debba essere abbandonata.

Il senatore ASTORE (*IdV*), nell'associarsi alla senatrice Baio circa il richiamo ad abbandonare la logica degli schieramenti contrapposti di fronte alla disciplina di situazioni talmente complesse e delicate, ritiene che lo sforzo cui è chiamato il legislatore dovrebbe essere quello di evitare strumentalizzazioni, a difesa di interessi nascosti. È con tale spirito quindi che invita la Commissione a considerare l'ipotesi di costituire un Comitato ristretto che consenta, con approccio collaborativo da parte di tutte le forze politiche, di pervenire ad un testo di sintesi condiviso. Tale metodologia di lavoro consentirebbe, a suo avviso, di superare certi eccessi che si sono verificati nelle ultime settimane, quando si è fatto appello all'appartenenza ad un partito della vita e ad uno della morte.

In via generale, la proposta di testo unificato appare certamente peggiore rispetto al testo che fu approvato, sulla medesima materia, nella XIV legislatura. Difatti, bisognerebbe partire dall'assunto che il trapasso naturale rappresenta una morte sacra per il cristiano; in tale ottica, i trattamenti di idratazione ed alimentazione non possono farsi rientrare nell'ambito disciplinato dall'articolo 32 della Costituzione. Del resto, si tratta di posizioni che non sono estranee al mondo cattolico, basti ad esempio citare la rivista «Civiltà cattolica» in cui si è prospettata l'idratazione forzata come forma di accanimento terapeutico, o la critica alle cure pericolose o sproporzionate rispetto ai risultati attesi. Ricorda peraltro che molte delle critiche che sono presenti nel dibattito in corso sembrano simili a

quelle sviluppate quando qualche anno fa si discusse sulla disciplina dell'espianto degli organi.

Svolge infine alcune considerazioni critiche sull'articolo 2, comma 2 dello schema di testo unificato, sul coinvolgimento del notaio nella raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento, nonché sugli articoli 5 e 6 che necessitano di correttivi. Inoltre, il Gruppo dell'Italia dei valori preannuncia la presentazione di emendamenti diretti a garantire un'adeguata assistenza socio-sanitaria ai pazienti che si trovano in stato vegetativo persistente.

Il senatore MARITATI (*PD*), nel sottolineare lo spirito collaborativo che connota l'approccio finora dimostrato dai Gruppi di opposizione nello svolgimento dell'esame sui disegni di legge in titolo, fa presente come la rilevanza del tema sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, divenuto impellente in concomitanza con i recenti, drammatici eventi, necessiti ad ogni modo di opportuni approfondimenti. In questo quadro osserva come, a differenza dell'esperienza legislativa comparata, in Italia sia altamente difficoltoso pervenire alla definizione di una disciplina organica secondo un'impostazione di tipo laico. In particolare, con riferimento alla proposta di testo unificato presentata dal relatore, osserva in particolare come, ferma restando la possibilità per il paziente cosciente di scegliere liberamente le terapie, il principio di autodeterminazione appaia nel caso delle dichiarazioni anticipate di trattamento in realtà assai depotenziato, con particolare riguardo ai limiti connessi alla complessità delle procedure, alla limitatezza dei contenuti e all'efficacia non vincolante di tali espressioni di volontà.

Sottolinea quindi l'esigenza che il rispetto della volontà del paziente venga pienamente assicurato, ipotizzando altrimenti che la logica sottesa all'impianto complessivo della proposta di testo unificato risponda unicamente ad un'impostazione di tipo religioso. A suo avviso, la disciplina in corso di definizione, lungi dal disporre la sospensione delle cure ai malati terminali ovvero ad obbligare il prolungamento di terapie, dovrebbe essere finalizzata a consentire all'individuo la facoltà di scegliere liberamente le terapie cui intenderà sottoporsi, laddove si dovesse verificare una condizione di stato neurovegetativo permanente, senza che tale decisione possa essere altrimenti adottata dal terapeuta o dall'autorità giudiziaria.

Contesta quindi l'assunto secondo cui l'idratazione e l'alimentazione artificiali siano da annoverare tra gli interventi essenziali di sostegno: a suo giudizio, tale assunto integra un mero espediente volto a conferire un fondamento giuridico ai limiti relativi all'ambito applicativo delle dichiarazioni anticipate di trattamento. A questo riguardo, fa presente come non possa negarsi che i trattamenti di idratazione e alimentazione artificiali, in considerazione della complessa attività di supporto farmacologico e assistenziale ad essi connessa, costituiscano delle vere e proprie terapie mediche. Sollecita pertanto i Gruppi di maggioranza ad una riflessione comune idonea a trovare una soluzione condivisa.

Ritiene pertanto necessario che il legislatore, nella definizione della disciplina in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, si attenga unicamente ai principi imposti dall'articolo 32, secondo comma della Costituzione, con particolare riguardo al rispetto della dignità umana, sottolineando gli eventuali rischi ove si intenda accedere ad impostazioni non coerenti ai dettami di uno Stato laico.

Conclude infine rilevando come la proposta di testo unificato presentata dal relatore appaia priva di copertura finanziaria, tenuto conto degli elevati costi che potrebbero determinarsi per effetto del mantenimento delle terapie di idratazione e alimentazione artificiali.

La senatrice CHIAROMONTE (PD), dopo aver sottolineato il ritardo con cui il Parlamento si accinge a definire la disciplina in tema di dichiarazioni anticipate di trattamento, osserva come la discussione sembri assai lontana dal clima di dialogo che nella XIV legislatura ha contrassegnato i lavori dell'Atto Senato n. 2943 a firma del senatore Tomassini. In questo quadro, occorrerebbe invece un maggiore approfondimento, con particolare riguardo all'esigenza di individuazione di idonee risposte agli interrogativi che il progresso scientifico e tecnologico ha posto sul tema del confine tra la vita e la morte, fermo restando il rispetto della volontà del soggetto interessato alla stregua del quadro giuridico di riferimento.

Dopo aver ricordato le radici filosofiche del concetto di morte nel pensiero di Montaigne, esprime preoccupazione per il prolungamento artificiale della durata della vita resa attualmente possibile grazie ai progressi della scienza; fa quindi presente che il testamento biologico nasce proprio dall'esigenza di poter scegliere in piena autonomia se accettare una vita artificiale, quale espressione del diritto alla libertà individuale, al di là di ogni impostazione di tipo ideologico o religioso.

Nel richiamare i contenuti della legge n. 194 del 1978, sull'interruzione volontaria della gravidanza – importante tappa, a suo avviso, nel progresso della civiltà – osserva come lo schema di testo unificato presentato dal relatore non sia volto ad assicurare piena tutela al diritto di cura e di autodeterminazione, violando in questo modo il principio di integrità e di dignità dell'essere umano, come affermati nella Convenzione di Oviedo.

Nel sottolineare come per il caso Englaro sarebbe stato necessario nutrire un maggiore rispetto per la volontà della famiglia, fa presente come l'articolo 5, comma 6 della proposta di testo unificato presentata dal relatore, in contraddizione con le affermazioni di principio sulla tutela del diritto alla vita in essa contenute, appaia violare il principio di autodeterminazione, laddove esclude i trattamenti di idratazione e alimentazione artificiali dall'ambito di applicazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

Nel dichiararsi contraria al carattere non vincolante delle dichiarazioni anticipate di trattamento, nonché alle complessità procedurali previste per la relativa espressione, a suo giudizio prive di fondamento e suscettibili di rendere inapplicabile la normativa, sollecita infine una rifles-

sione sull'opportunità di definire una disciplina organica condivisa, rilevando tuttavia come lo svolgimento dell'esame dei disegni di legge in titolo a ritmi serrati non sia idoneo a compiere i necessari approfondimenti su un tema di elevata complessità.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-Aut*), nel condividere le considerazioni espresse dai senatori Gustavino e Bosone nel corso della discussione generale, esprime altresì apprezzamento per la disponibilità dimostrata dagli esponenti dei Gruppi di opposizione nella ricerca di possibili profili della materia su cui si ritenga opportuno avviare una proficua interlocuzione, sottolineando a questo riguardo l'importanza di pervenire alla definizione di una disciplina largamente condivisa.

Pur non sottovalutando la difficoltà di rinvenire posizioni comuni su temi, quali il concetto di vita, che per loro stessa natura sono destinati a risentire di impostazioni ideologiche, con riferimento alla richiesta del senatore Astore, fa presente che il Presidente si è reso comunque disponibile affinché vi sia una valutazione della proposta di testo unificato e degli emendamenti nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, allo scopo di realizzare la più ampia convergenza politica.

Nel rilevare che la disciplina in corso di definizione, pur prendendo spunto da un caso specifico quale quello di Eluana Englaro, è diretta a regolare la condizione di tutti i pazienti in stato neurovegetativo, fa presente come la legge n. 194 del 1978, in materia di interruzione volontaria di gravidanza, lungi dal costituire una conquista per la civiltà, necessiti di una più completa attuazione con riferimento soprattutto all'attività dei consultori e osserva come sia necessario elaborare la disciplina sul fine vita nel rispetto del principio dell'autodeterminazione, ferma restando l'esigenza di salvaguardare ogni forma di coma neurovegetativo che presenti indiscutibili elementi qualificabili come vita.

Si dichiara favorevole all'assunto secondo cui l'idratazione e l'alimentazione costituiscono forme di sostegno vitale, la cui interruzione potrebbe generare un inevitabile epilogo nefasto; si associa quindi alle considerazioni della senatrice Baio in merito all'esigenza di lasciare aperti alle nuove possibilità offerte dalla ricerca scientifica quegli spazi di indeterminazione che attualmente circondano lo studio sugli stati neurovegetativi, in quanto il progresso tecnologico sembra destinato a restringere ogni margine di dubbio su quelle situazioni limite in cui appare incerto il confine della vita.

Con riferimento alla proposta di testo unificato, sul cui impianto complessivo esprime il suo personale apprezzamento, osserva tuttavia come sia preferibile individuare formulazioni più appropriate che tengano conto delle diverse professionalità sviluppatesi nel campo della neurologia, specialmente all'interno del collegio medico prospettato in alcune disposizioni. Esprime quindi contrarietà in merito al coinvolgimento del notaio, sottolineando altresì l'esigenza di dedicare un'ampia parte della normativa in corso di definizione alla disciplina delle cure palliative. A suo

avviso, infine, occorre pervenire ad una riformulazione dell'articolo 8, comma 4, e individuare idonee misure assistenziali per i malati terminali.

Il presidente TOMASSINI, nel prendere atto delle diverse posizioni emerse nel corso del dibattito a testimonianza della ricchezza del confronto parlamentare, ringrazia i senatori intervenuti nel dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

La seduta della Commissione di domani, giovedì, 19 febbraio 2009, già convocata alle ore 8,30, avrà inizio alle ore 8.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 18 febbraio 2009

65^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MONTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48, del Regolamento, la dottoressa Roberta Nardi, responsabile tecnico-amministrativo del Consorzio per i servizi di igiene del territorio-Autorità di bacino Treviso 1, il dottor Stefano Riedi, direttore della società operativa del predetto consorzio Servizi ambientali Veneto Nord orientale (SAVNO s.r.l.), il dottor Massimo De Santis, presidente della Free Pack Net s.r.l, accompagnato dall'ingegner Carlo Milanoli, direttore generale, e dal dottor Livio Barnabò, presidente del comitato tecnico-scientifico della stessa società.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni: audizioni di rappresentanti del Consorzio per i servizi di igiene del territorio-Autorità di bacino Treviso 1 e della Free Pack Net S.r.l.

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 5 febbraio scorso.

Il presidente MONTI, dopo aver brevemente riassunto le finalità dell'indagine conoscitiva in titolo, introduce l'audizione dei rappresentanti del Consorzio per i servizi di igiene del territorio – Autorità di bacino Treviso 1.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) evidenzia preliminarmente l'importanza attribuita nelle attività del Consorzio alla educazione ambientale finalizzata allo sviluppo della raccolta differenziata e il rilievo dei risultati conseguiti dal Consorzio medesimo nell'attività di separazione meccanica dei rifiuti.

La dottoressa NARDI fornisce elementi informativi sul Consorzio per i servizi di igiene del territorio – Autorità di bacino TV1, ricordando che ad esso aderiscono 44 comuni della provincia di Treviso, situati a sinistra del fiume Piave, per un'utenza complessiva di circa 300.000 abitanti. La discarica preesistente, che nel corso di quasi dieci anni di attività ha ricevuto circa 700.000 metri cubi di rifiuti solidi urbani, è stata chiusa nel febbraio del 1997. Già dai primi anni Novanta il Consorzio ha indirizzato la sua attività verso la gestione integrata dei rifiuti in forma consortile: risale infatti al 1993 il primo appalto per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani di più comuni consorziati. Dal 1999 al 2008, la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti è passata dal 44 al 72 per cento. Tale raccolta è sottoposta al monitoraggio continuo dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Veneto e particolare attenzione è posta alla tracciabilità dei rifiuti: le informazioni relative alle raccolte effettuate sono infatti contabilizzate in un apposito programma informatizzato che registra i dati relativi al comune produttore, alle modalità di raccolta, ai trasportatori, agli eventuali transiti per travaso nonché agli impianti di destinazione. Il sistema di raccolta è del tipo «porta a porta» ed i rifiuti confluiscono presso un centro ecologico autorizzato situato nella provincia di Treviso. L'adozione di questo metodo di raccolta ha determinato la riduzione del rifiuto residuo non differenziato: si è passati da 166 chilogrammi per abitante nel 2002 a 70 chilogrammi per abitante nel 2008 realizzando una economia, in termini economici ed ambientali, pari al dimezzamento dei rifiuti secchi prodotti nel corso dell'anno. Il costo del ciclo integrato è, in fine, quantificabile in 100 – 120 euro all'anno per abitante.

Il dottor RIEDI ripercorre sinteticamente lo sviluppo del sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani effettuato dalla SAVNO S.r.l.. La situazione iniziale era caratterizzata da una forte disomogeneità con amministrazioni comunali che operavano autonomamente e la presenza di dieci diversi fornitori per i servizi di raccolta dei rifiuti. Lo smaltimento dei rifiuti avveniva in impianti situati all'esterno del bacino servito con sistemi di raccolta eterogenei, uno scarso coordinamento da parte della autorità di bacino, un'elevata produzione di rifiuto secco non recuperabile e la presenza di situazioni di emergenza con rifiuti presenti lungo le strade. Gli obiettivi fissati dalla SAVNO S.r.l. sono stati prevalentemente incentrati sull'avvio del sistema «porta a porta» in tutti i comuni con la rilevazione, tramite *transponder*, degli svuotamenti del rifiuto secco, l'implementazione della tariffa integrata ambientale (TIA) e l'organizzazione del servizio secondo logiche industriali. Illustra quindi alcuni grafici dai quali risulta l'incremento di efficienza conseguito grazie all'impiego della TIA. In considerazione dell'elevata quantità di materiali recuperabili all'interno della frazione secca residua, la società ha recentemente avviato un sistema di sperimentazione che, attraverso un lettore ottico, identifica il tipo di materiale per colore, forma e grado di rifrazione consentendone lo smistamento ai fini della differenziazione.

Il senatore DE LUCA (*PD*), dopo aver apprezzato i risultati conseguiti nella provincia di Treviso con riferimento alla gestione del servizio di raccolta, differenziazione e riciclo dei rifiuti, auspica che tali esperienze possano essere esportate in quelle zone del Paese in cui più forte è l'emergenza ambientale legata allo smaltimento dei rifiuti, in sostituzione di soluzioni di tipo emergenziale.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) ritiene che l'esempio di Treviso rappresenti un'eccellenza che travalica l'ambito nazionale. Chiede quindi chiarimenti in ordine alla struttura dei costi sostenuti per il mantenimento del sistema di raccolta differenziata testé illustrato.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*), dopo aver chiesto se gli impianti siano di proprietà del Consorzio o di terzi e quali siano gli esiti rispetto alla vendita delle materie ancora recuperabili derivanti dalla selezione dei rifiuti ancora commerciabili, domanda maggiori ragguagli sull'ammontare dell'indennizzo ambientale corrisposto ai comuni sulle cui aree insistono gli impianti. Chiede inoltre chiarimenti sulle modalità di affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti, anche a seguito dell'applicazione dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Il senatore VICECONTE (*PdL*) auspica che, una volta terminata l'emergenza rifiuti in Campania, si possa avviare in tale regione un sistema virtuoso come quello sviluppato nella provincia di Treviso. Chiede quindi taluni chiarimenti tecnici sulle modalità di raccolta dei rifiuti tramite con-

tenitori a cui è collegato un *transponder*, con particolare riferimento alla raccolta presso plessi condominiali.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) chiede chiarimenti sulla coesistenza del sistema di raccolta su strada e di quello «porta a porta» e quale sia la destinazione finale del combustibile derivato dai rifiuti (CDR) e della parte umida.

La dottoressa NARDI fa presente che il passaggio dal sistema di raccolta dei rifiuti da cassonetto a quello «porta a porta» ha determinato una redistribuzione delle tariffe che ha inciso prevalentemente sulle utenze non domestiche. Fa poi presente che gli impianti del Consorzio non insistono sul territorio dell'autorità di bacino e che il CDR viene valorizzato per la combustione anche all'esterno del territorio servito dal Consorzio. Auspica infine che l'affidamento del servizio possa continuare ad essere effettuato senza procedere a gara pubblica nel caso in cui continui ad essere svolto efficacemente ed efficientemente *in house*.

Il dottor RIEDI fa presente che l'impianto tecnologico è di proprietà di una società parzialmente partecipata dalla SAVNO S.r.l.. Per quanto riguarda le problematiche connesse alla raccolta dei rifiuti «porta a porta» presso edifici condominiali, sottolinea la necessità di stabilire appositi accordi con gli amministratori di questi ultimi allo scopo di evitare il verificarsi di fenomeni di opportunismo. La struttura della tariffa prevede inoltre forme di franchigia minima per gli utenti che dichiarano di non raggiungere un livello di conferimenti di rifiuti tale da far scattare la tariffazione in base al peso. Fa infine presente che l'importo corrisposto a titolo di indennizzo ambientale è pari a 15 mila euro l'anno.

Il presidente MONTI ringrazia i rappresentanti del Consorzio per i servizi di igiene del territorio – Autorità di bacino TV1 per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Introduce quindi l'audizione dei rappresentanti di *Free Pack Net S.r.l.*

Il dottor DE SANTIS illustra l'attività svolta da *Free Pack Net S.r.l.*, che opera nel settore degli imballaggi riutilizzabili, riciclabili e ritornabili e che noleggia ai produttori di elettrodomestici l'imballaggio ad un prezzo che è leggermente inferiore a quello di acquisto dell'imballaggio medesimo per poi, una volta installato l'elettrodomestico presso l'utente finale, riprendere l'imballaggio e riutilizzarlo.

Dopo aver ricordato che le reti di logistica distributiva e di ritorno di *Free Pack Net S.r.l.* sono assai capillari e ciò consente sia una perfetta tracciabilità dell'imballaggio che una riduzione dei costi di gestione del ritorno, fa presente che i risultati di uno studio condotto da un'autorevole istituzione universitaria evidenziano i grandi vantaggi ambientali ed eco-

nomici – dalla riduzione delle emissioni di CO₂ e del consumo di energia alla prevenzione della formazione di rifiuti da smaltire – che il sistema del noleggio presenta rispetto a quello dell’imballaggio a perdere. Inoltre, i risultati di *test* comparativi effettuati nel 2008 mostrano che l’imballo a noleggio è assai più efficiente dell’imballo a perdere quanto a protezione delle merci trasportate; infatti, il tasso di danneggiamento è sostanzialmente azzerato con il ricorso all’imballo a noleggio.

Free Pack Net S.r.l. ha stipulato nel 2005 con il Ministero dell’ambiente un accordo di programma quinquennale, che purtroppo è rimasto sinora privo di attuazione per la parte relativa agli oneri ricadenti sulla parte pubblica; inoltre, l’Azienda è stata insignita nel 2007 del premio di Legambiente per l’innovazione amica dell’ambiente e all’inizio del 2008 è stata qualificata come *partner* ufficiale della Commissione europea nell’ambito della campagna sulla sostenibilità ambientale.

Sottolinea, infine, la necessità di rendere gli imballaggi riutilizzabili parte integrante del pacchetto per l’efficienza energetica, di creare un consorzio per tali imballaggi e di predisporre una specifica normativa che preveda anche incentivi fiscali in favore dei produttori virtuosi.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) chiede maggiori ragguagli circa l’attuale realtà industriale di *Free Pack Net S.r.l.* e domanda se, al momento, in Italia sussistano barriere normative che ostacolano lo sviluppo ed il radicamento di esperienze aziendali fortemente innovative come quelle di *Free Pack Net S.r.l.*

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) chiede se un modello aziendale come quello di *Free Pack Net S.r.l.* possa dare risultati positivi anche rispetto al mercato degli elettrodomestici di piccole dimensioni.

Il presidente MONTI chiede maggiori informazioni circa l’entità degli investimenti effettuati da *Free Pack Net S.r.l.*

Il dottor DE SANTIS, dopo aver rilevato che l’elemento problematico in Italia è rappresentato non già dall’esistenza di barriere normative, bensì dalla mancanza di incentivi per lo sviluppo dell’imballaggio a noleggio, osserva che il modello di *freepacking* è stato sviluppato a partire dal mercato del cosiddetto «bianco», ma è sicuramente applicabile rispetto ad altri elettrodomestici, come le radio ed i televisori, e *Free Pack Net S.r.l.* sta concretamente operando in questa direzione, che ovviamente può essere favorita dall’imposizione di un deposito cauzionale a carico del cliente finale.

Ricorda, infine, che *Free Pack Net S.r.l.* ha in questi anni sostenuto ingenti investimenti e che sarebbe altamente positivo per l’azienda poter usufruire di finanziamenti pubblici nell’ambito di *project financing* mirati.

Il presidente MONTI ringrazia i rappresentanti di *Free Pack Net S.r.l.* per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 18 febbraio 2009

32^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 13,50.

DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 144, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO, SULL'ATTO COMUNITARIO N. 22

La PRESIDENTE sottopone l'opportunità che il parere che la Commissione ha espresso il 17 dicembre scorso, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori (Atto comunitario n. 22) venga inoltrato direttamente, per il tramite del Presidente del Senato, al Governo affinché ne tenga conto nel corso della trattativa comunitaria.

A tal fine, propone, quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero legale richiesto per questo tipo di deliberazione, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, che il parere formulato sull'Atto comunitario n. 22 sia inviato al Governo, secondo quanto disposto dall'articolo 144, comma 5, del Regolamento.

La Commissione conviene all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 12 febbraio 2009.

La PRESIDENTE comunica che, nella giornata di ieri, è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio sull'emendamento 16.0.2 e sui relativi subemendamenti presentati.

Prima di passare alla votazione delle proposte emendative accantonate in attesa di tale ultimo parere, comunica che il Governo ha presentato, sempre nella giornata di ieri, un altro emendamento, l'1.7, riguardante l'inclusione della direttiva 2008/117/CE, relativa alla lotta alla frode fiscale, nell'allegato B del disegno di legge.

La Presidente comunica, infine, che i senatori Pinzger e Santini hanno aggiunto la loro firma al subemendamento 20.0.21/5 e che gli emendamenti 10.0.3 (testo 2) e 10.0.4 (testo 2), della relatrice, ancorché ritirati dalla stessa, hanno assunto la nuova numerazione, rispettivamente, di 10.0.5 e 10.0.6.

La Presidente, quindi, avverte che si procederà alla votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 16.0.2 del Governo.

Il subemendamento 16.0.2/1, a firma del senatore Musi, è fatto proprio dalla senatrice FONTANA (PD). Tale proposta emendativa – sulla quale sia il rappresentante del GOVERNO che la RELATRICE esprimono parere contrario – posta in votazione, viene respinta dalla Commissione.

Relativamente al subemendamento 16.0.2/2, il rappresentante del GOVERNO dichiara la propria contrarietà, motivata, oltre che da ragioni di natura tecnica, essenzialmente dalla congiuntura negativa che sta attualmente caratterizzando il settore dei giochi, che il Governo si ripromette di regolamentare, in un futuro vicino, in maniera complessiva con lo scopo di offrire elementi di certezza all'intero settore.

Posta in votazione, la suddetta proposta emendativa viene respinta.

I subemendamenti 16.0.2/3, 16.0.2/5, 16.0.2/9, 16.0.2/14, 16.0.2/15, 16.0.2/16, 16.0.2/19, 16.0.2/21 e 16.0.2/24 sono considerati decaduti.

Il subemendamento 16.0.2/4, acquisito il parere contrario del GOVERNO e messo ai voti, è respinto.

Dopo che il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (PDL) ha illustrato brevemente il subemendamento 16.0.2/6, la Commissione, posto in votazione, lo accoglie previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO.

La senatrice FONTANA (PD), dopo aver fatto presente che l'emendamento 16.0.2 produrrà delle ripercussioni non secondarie nel settore dei giochi *online*, e che, proprio per tale ragione, avrebbe dovuto essere maggiormente approfondito da parte della Commissione, passa ad illustrare sinteticamente i subemendamenti presentati al riguardo da lei e dal senatore Barbolini.

Il sottosegretario GIORGETTI ribadisce che il Governo è in procinto di intervenire, in una seconda fase, con un disegno di legge organico che regolamenti l'intero settore. Nel frattempo, si rende necessaria la predisposizione di livelli adeguati di sicurezza per i sistemi telematici del gioco *online*, per la quale si è ritenuto di intervenire mediante l'emendamento in esame.

Messi ai voti, con distinte votazioni, i subemendamenti, a firma dei senatori Barbolini e Fontana, 16.0.2/7, 16.0.2/10, 16.0.2/11, 16.0.2/12, 16.0.2/13, 16.0.2/17, 16.0.2/18, 16.0.2/22, 16.0.2/25 (a firma anche della senatrice Mongiello), 16.0.2/26 (a firma anche della senatrice Mongiello) e 16.0.2/27 (a firma anche della senatrice Mongiello), vengono respinti dalla Commissione.

Il subemendamento 16.0.2/8 è considerato precluso.

Il subemendamento 16.0.2/20, sul quale il GOVERNO esprime parere favorevole, è approvato.

Onde consentire una più dettagliata disamina presso l'Aula del Senato, la PRESIDENTE propone la bocciatura tecnica del subemendamento 16.0.2/23, il quale, messo in votazione, viene respinto.

La PRESIDENTE, quindi, mette in votazione l'emendamento 16.0.2 del Governo, che viene approvato dalla Commissione con l'astensione dei senatori appartenenti ai Gruppi di minoranza e del senatore PINZGER (*UDC-SVP-Aut*) e con la segnalazione che il relativo comma 4 deve essere considerato assorbito in seguito all'approvazione dell'emendamento 20.0.13.

La PRESIDENTE, apprezzata la circostanza dell'assenza del Rappresentante del GOVERNO, propone di rinviare il seguito della votazione delle restanti proposte emendative ad una ulteriore seduta della prossima settimana.

Conviene la Commissione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE SULLO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE DEI PRESIDENTI COSAC TENUTASI A PRAGA IL 10 FEBBRAIO 2009

La PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione dei Presidenti della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC), tenutasi a Praga il 10 febbraio 2009, con lo scopo precipuo di preparare la prossima riunione plenaria della stessa COSAC, che avrà luogo, sempre nella capitale del Paese che attualmente detiene la Presidenza di turno dell'Unione europea, dal 10 al 12 maggio 2009.

Dopo l'introduzione ai lavori da parte del Presidente del Senato ceco, Premysl Sobotka, l'assise ha esaminato le varie questioni procedurali all'ordine del giorno, tra cui quella relativa all'individuazione degli argomenti che saranno oggetto di discussione nell'incontro, a livello plenario, che si terrà a maggio. Al riguardo sono state avanzate varie proposte, quali il controllo del bilancio comunitario, la tratta degli esseri umani e le conseguenze della crisi finanziaria e delle misure protezionistiche su scala globale.

Si è successivamente proceduto alla disamina delle possibili proposte di atti comunitari che potrebbero essere oggetto, nel corso del 2009, del «test» coordinato della sussidiarietà e della proporzionalità da parte dei Parlamenti COSAC. A tale proposito, il consesso ha convenuto di selezionare di due proposte: di regolamento, concernente la legge applicabile, la giurisdizione e il riconoscimento delle sentenze in materia di successioni e testamenti, che sarà fatta propria ufficialmente dalla Commissione europea il 24 marzo 2009; di decisione quadro, concernente i diritti procedurali nei processi penali, che la stessa Commissione europea licenzierà nel prossimo mese di luglio.

La Conferenza ha, quindi, concentrato i propri lavori su uno scambio preliminare di opinioni in merito alle future modalità di cofinanziamento del membro permanente del Segretariato COSAC, palesando la consapevolezza che una determinazione al riguardo dovrà essere necessariamente assunta già a partire dalla prossima riunione dei Presidenti, che si terrà a Stoccolma il 6 luglio 2009.

I rappresentanti apicali delle Commissioni affari europei hanno, poi, ascoltato la prolusione del vice Presidente della Corte costituzionale della Repubblica ceca, Pavel Hollander, sul controllo giudiziario della sussidiarietà ex articolo 8 del Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona, e, successivamente, il vice Primo Ministro ceco, con delega per gli affari comunitari, Alexandr Vondra.

Questi si è soffermato in dettaglio sui tre principali orientamenti della Presidenza di turno – sintetizzati, peraltro, dal motto «Europa senza barriere» – ovvero: economia, rispetto alla quale ci si ripromette di combattere il risorgente e pericoloso «virus» del protezionismo, sollecitando, tra l'altro, l'adozione di importanti direttive sui movimenti di capitale e sulle agenzie di «rating»; energia, sviluppando tutte le possibili misure che mirino a ridurre la vulnerabilità dell'Unione europea in materia di risorse energetiche; Europa nel mondo, attribuendo priorità, in particolare, al legame transatlantico (rispetto al quale la Presidenza sta organizzando un vertice USA-UE nella prossima primavera) e al partenariato orientale (che vede coinvolti Paesi limitrofi all'Unione, quali Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Ucraina).

Una ulteriore linea di azione prioritaria della Presidenza ceca – ha sottolineato il vice Primo Ministro – sarà rappresentata dall'impulso al processo di allargamento dell'Unione ai Paesi dei Balcani, senza i quali non potrà dirsi definitivamente conclusa l'unificazione sostanziale del continente.

È anche in cantiere la convocazione di una Conferenza denominata «5 anni dopo», che cercherà di tracciare un bilancio dei risultati raggiunti dopo l'ultima ondata di adesioni all'Unione, intervenuta nel 2004.

Il signor Vondra ha concluso il suo intervento esprimendo la convinzione che il 2009 sarà l'anno che vedrà realizzata l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e riaffermando la posizione della Repubblica ceca fortemente fautrice del rafforzamento delle funzioni e del ruolo dei Parlamenti nazionali nel processo legislativo comunitario.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI 19 FEBBRAIO 2009

La PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, prevista per domani, 19 febbraio 2009, alle ore 8,30, è sconvocata.

La seduta termina alle ore 14,40.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1078

Art. 1.

1.7

IL GOVERNO

All'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:

«2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie».

Art. 16.

16.0.2/6

D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 16.0.2, al comma 16, sopprimere la lettera f) e al comma 18 sopprimere la lettera c).

Conseguentemente:

al comma 14, sopprimere le parole: «capacità tecnico operative del suo portale e delle»;

al comma 18, lettera d), sostituire le parole: «quello dedicato di cui alla lettera c) con: «quelli gestiti dai concessionari in aderenza a quanto previsto dalla concessione»;

al comma 18, lettera e), sopprimere le parole: «sul sito dedicato di cui alla lettera c), ovvero»;

al comma 18, lettera g), sostituire le parole: «al portale dell'Amministrazione autonoma» con: «all'Amministrazione autonoma»;

sopprimere il comma 22;

al comma 29, lettera a), sopprimere la parola: «c)».

16.0.2/20

GERMONTANI

All'emendamento 16.0.2, dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. In aggiunta a quanto previsto dai commi da 25 a 28, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato applica una sanzione amministrativa pecuniaria di carattere accessorio da euro 30 mila fino ad euro 180 mila».

16.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie)

1. Il comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

"3. La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. L'aliquota della ritenuta è ridotta all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero".

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista del decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

4. Il termine di centoventi giorni per la definizione del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, stabilito dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, è ridotto a novanta giorni. Il nuovo termine trova applicazione anche per le richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazione dei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non è ancora concluso alla data di pubblicazione della presente legge.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 7, quarto comma, la lettera *f*-*quinquies*), è sostituita dalla seguente: "f-*quinquies*) le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera *d*) del presente comma e da quelle di cui all'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell'Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta, sempre che le operazioni cui le intermediazioni si riferiscono siano effettuate nel territorio della Comunità.";

b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Articolo 13 – (Base imponibile) 1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:

a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorità, dall'indennizzo comunque denominato;

b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al n. 3) del secondo comma dell'articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario,

diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;

c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e secondo periodo del terzo comma dell'articolo 3, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi;

d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;

e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea importazione.

3. In deroga al comma 1:

a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

c) per le operazioni imponibili, nonché per quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata

dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.

4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno in cui è stata effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo.

5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti.”;

c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 (*Determinazione del valore normale*) 1. Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.

2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende:

a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;

b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.

3. Per le operazioni indicate nell'articolo 13, comma 3, lettera d), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti appositi criteri per l'individuazione del valore normale.”;

d) nell'articolo 17, il terzo comma, è sostituito dal seguente: ”Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, né abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del comma precedente, sono adempiuti dai cessionari o committenti, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7. Gli obblighi relativi alle cessioni di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma, lettere d) e f-quinquies), rese da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti che non ab-

biano stabilito il domicilio all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.'';

e) nell'articolo 38-ter, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Unione europea, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter e che non abbiano nominato un rappresentante ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell'articolo 9, nonché delle operazioni indicate nell'articolo 17, commi terzo, quinto, sesto e settimo, nell'articolo 74, commi settimo ed ottavo, e nell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'articolo 19, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreché di importo complessivo non inferiore a duecento euro.'";

f) l'articolo 54, terzo comma, è sostituito dal seguente: "L'ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso.'".

6. Il comma 1 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: "1. Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:

a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al secondo comma dell'articolo 3;

b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

c) se l'incompletezza, la falsità e l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;

d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle

scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.".

7. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data dalla quale trovano applicazione le disposizioni del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore da parte del datore di lavoro nei confronti del personale dipendente si assume come valore normale quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo.

8. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 38:

1) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa l'alcole, le bevande alcoliche, i tabacchi lavorati ed i prodotti energetici, esclusi il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore.";

2) nel comma 5, la lettera c), è sostituita dalla seguente: "c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente non ha superato 10 mila euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;"

b) nell'articolo 40:

1) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:

a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a 35.000 euro e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.";

2) il comma 8 è soppresso;

3) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 nonché le prestazioni di servizio, le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro.";

c) nell'articolo 41, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della successiva lettera c). La disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso 100.000 euro, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo 34 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tal caso è ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.";

d) l'articolo 43 è sostituito dal seguente: "43. (Base imponibile ed aliquota.) 1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, escluso il comma 4, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto.

2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, è ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.

3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.

4. Per le introduzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b), e per gli invii di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

5. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";

e) nell'articolo 44, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta:

a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo 38, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;

b) per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, del presente decreto rese da soggetti passivi d'imposta non residenti, dal committente se soggetto passivo nel territorio dello Stato.";

f) l'articolo 46, è sostituito dal seguente: "46. (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie). 1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.

2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 e per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-*bis*, 5 e 6, non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.

3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.

4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.

5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), o committente delle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-*bis*, 5 e 6, che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.'';

g) nell'articolo 50, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-*bis*, 5 e 6, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza.'";

h) nell'articolo 50, il comma 3 è sostituito dal seguente "3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni".

9. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c), e al comma 8, lettera d), si applicano alle operazioni effettuate dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

10. Le altre disposizioni di cui ai commi da 6 a 8, si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le quali sia stata già applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato.

11. Il Governo, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, della presente legge, può emanare decreti legislativi contenenti disposizioni modificative ed integrative di quelle di cui ai commi da 5 a 10 del presente articolo, al fine di effettuare ulteriori coordinamenti con la normativa comunitaria in tema di imposta sul valore aggiunto.

12. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e trasparenza, i commi da 13 a 31 recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi:

a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;

b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;

c) giochi di ippica nazionale;

d) giochi di abilità;

e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;

f) bingo;

g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;

h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.

13. La disciplina dei giochi di cui al comma 12 è introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Nel rispetto della predetta

disciplina, con provvedimenti del direttore generale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonché della relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento.

14. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi di cui al comma 12, lettere da *a*) ad *f*), ferma la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire, ai sensi del comma 31, in funzione delle capacità tecnico operative del suo portale e delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di 200, le concessioni di cui alla lettera *a*) del presente comma da attribuire in fase di prima applicazione, è consentita:

a) ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 16, ai quali l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per la durata di nove anni;

b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 12 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.

15. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12, lettere *g*) e *h*), sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12, lettere *g*) e *h*), è altresì consentita ai soggetti di cui al comma 14 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.

16. La concessione richiesta dai soggetti di cui al comma 14, lettera *a*), è rilasciata subordinatamente al rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni:

a) esercizio dell'attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore

ad euro 1.500.000,00 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;

b) fuori dai casi di cui alla lettera *a)*, possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 17, lettera *b)*, comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, che altresì rilasciano alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000,00;

c) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;

d) possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei procuratori dei requisiti di affidabilità e professionalità richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 17, lettera *b)*;

e) residenza delle infrastrutture tecnologiche, *hardware e software*, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;

f) sottoscrizione, anteriormente alla operatività della concessione, di atto d'obbligo all'effettuazione del collegamento permanente, anche mediante fornito re di servizi di connettività e comunque tramite rete dedicata e sicura, delle infrastrutture di cui alla lettera *e)* al portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestito dal suo partner tecnologico, necessario ad assicurare il monitoraggio dell'accesso dei consumatori alla fruizione dei giochi offerti dal concessionario, nonché delle eventuali anomalie di gioco;

g) versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di un corrispettivo *in tantum*, per la durata della concessione e a titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed amministrativa dell'attività di monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000,00, oltre IVA, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 12, lettere da *a)* ad *e)*, nonché ad euro 50.000,00, oltre IVA, per le domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 12, lettera *f)*;

h) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 18.

17. I soggetti di cui al comma 14, lettera *b)*, che chiedono la concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12, lettera da *a)* a *f)*, al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all'esercizio e alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 16, lettera *g)*, nelle seguenti misure:

a) euro 300.000,00, per i concessionari del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 12, lettere da *a)* ad *e)*;

b) euro 50.000,00, per i concessionari di esercizio a distanza dei giochi di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 24, relativamente a domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 12, lettera f);

c) euro 350.000,00, per i concessionari di rimanenti giochi, non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 12, lettere da a) a f).

18. La sottoscrizione della domanda di concessione, il cui modello è reso disponibile dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, implica altresì l'assunzione da parte del soggetto richiedente dei seguenti obblighi valevoli per l'intera durata della concessione:

a) dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 16 lettere da a) a f);

b) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui al comma 16 lettere da a) ad f);

c) accesso dei giocatori all'area operativa del sito web del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 12 lettere da a) a f), esclusivamente attraverso il portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche attraverso automatico reindirizzamento del giocatore nel caso di suo tentativo di accesso diretto all'area operativa del predetto sito;

d) esclusione dei consumatori residenti in Italia dall'offerta dei giochi di cui al comma 12, lettere da a) a f), attraverso siti diversi da quello dedicato di cui alla lettera c), ancorché gestiti dallo stesso concessionario, direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate;

e) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l'auto limitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile sul sito dedicato di cui alla lettera c), ovvero negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario;

f) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

g) trasmissione al portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono il transito per il portale;

h) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;

i) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;

l) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarità dei giocatori.

19. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato effettua l'istruttoria delle domande di concessione entro 90 giorni dal loro ricevimento complete di tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 16. In caso di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione, il termine è sospeso fino al momento della sua regolarizzazione. Il termine è altresì sospeso, in caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti chiesti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dal momento della richiesta e fino alla loro ricezione. In deroga al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, fatti, stati e qualità relativi ai requisiti ovvero alle condizioni di cui al comma 16 non possono essere attestati nella forma dell'autocertificazione ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. In caso di decorso del termine per l'istruttoria senza l'adozione di un provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la domanda di concessione si intende respinta.

20. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, è predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime, cui restano senz'altro soggetti i contratti di conto di gioco in essere alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato Italiano e che italiano sia il foro competente per le eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di risoluzione arbitrale e delle controversie medesime;

b) utilizzo del conto di gioco In osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di fi-

nanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per la relativa esecuzione;

c) unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore;

d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse all'esercizio dei giochi oggetto di concessione;

e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre un'ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco;

f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo;

g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data di scadenza della concessione;

h) informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia;

i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore alla trasmissione da parte del concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta di quest'ultima, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco;

l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.

21. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i contributi di cui ai commi 16, lettera *g)*, e 17 possono essere adeguati in aumento ogni 3 anni sulla base dell'indice dei prezzi al consumo NIC pubblicato dall'ISTAT.

22. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rende disponibili sul portale gli indirizzi dei concessionari per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12 e consente attraverso lo stesso l'accesso ai rispettivi siti internet per l'attività di gioco. In caso di temporanea interruzione del servizio del portale, il partner tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato consente in ogni caso ai giocatori l'accesso diretto ai siti internet dei concessionari dedicati ai giochi di cui al comma 12, fermo in tal caso l'obbligo dei concessionari di trasmettere i dati di cui al comma 18, lettera *g)*, relativi al periodo di durata della interruzione del servizio.

23. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di assicurare la più corretta

informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con particolare riguardo a quelle di cui al comma 18, lettera *e*).

24. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai sensi del comma 31 soggetti di cui al comma 14, lettera *b*), ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12, sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle disposizioni dei commi da 12 a 31.

25. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi di cui al comma 12 senza la prescritta concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi diversi da quelli di cui al comma 12 che non siano previamente istituiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

26. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi con modalità e tecniche diverse da quelle previste dai commi da 12 a 24 del presente articolo, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

27. Chiunque promuove o pubblicizza la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12, organizzati senza la prescritta concessione, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

28. Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al comma 25, chiunque partecipa a distanza ai giochi di cui al comma 12, organizzati senza la prescritta concessione, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 200 a euro 2.000.

29. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inadempimento da parte del concessionario delle disposizioni di cui ai commi 18 e 20 del presente articolo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone:

a) per l'inadempimento alle disposizioni di cui al comma 18, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*) e *i*), nonché alle disposizioni di cui al comma 20, la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i 30 giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;

b) per l'inadempimento alle disposizioni di cui al comma 18, lettera *g*), la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i 10 giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;

c) al primo inadempimento alle disposizioni di cui al comma 18, lettera *l*), la sospensione della concessione per la durata di 15 giorni; al secondo inadempimento alle medesime disposizioni, la sospensione della concessione per 30 giorni; al terzo inadempimento la revoca della concessione;

d) in ogni caso al terzo inadempimento delle disposizioni di cui ai commi 18 e 20 l'amministrazione dispone la revoca della concessione.

30. I termini di cui alle lettere a) e b) del comma 29 sono ridotti a metà in caso di nuovo inadempimento rilevato prima che siano trascorsi dodici mesi dalla notifica del primo. In caso di terzo inadempimento nell'arco di dodici mesi, è disposta la revoca della concessione.

31. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica redatto dal partner tecnologico, è stabilita la data dalla quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui ai commi da 12 a 30. Fino a tale data i concessionari continuano ad effettuare al partner tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasmissione dei dati in conformità alla disciplina a tale riguardo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

32. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo; con il medesimo regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e le modalità che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonché l'impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.

33. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è integrato di 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere nonché alle minori entrate recate dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutate in 22 milioni di euro dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 12 a 31 del presente articolo, al netto dei costi sostenuti dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti.

34. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

35. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente all'Allegato B, sopprimere le seguenti Direttive:

''2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie;

2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali;”.

Art. 20.

20.0.23

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova)

1. Qualora i centri d'imballaggio delle uova, definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/2008, non soddisfino più le condizioni previste dall'articolo 5 del medesimo regolamento, si applicano i provvedimenti amministrativi della revoca e della sospensione dell'autorizzazione.

2. In caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nella specifica normativa comunitaria e nazionale, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:

1) da euro 300 a euro 1.800 a carico di chiunque, senza le prescritte autorizzazioni:

a) effettui l'imballaggio, il reimballaggio e la classificazione di uova in categorie di qualità e di peso;

b) svolga l'attività di raccoglitore, oppure produca o commercializzi uova;

2) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che mescolano, al fine di venderle, le uova di gallina con quelle di altre specie;

3) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti degli operatori che omettono o non aggiornano o non tengono correttamente o non conservano, per almeno dodici mesi, le registrazioni di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 589/2008, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni nazionali applicative;

4) da euro 150 a euro 900 nei confronti dei titolari dei centri di imballaggio e dei raccoglitori che omettono di comunicare alla regione o provincia autonoma di appartenenza ed al competente Dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 30 giorni dall'avvenimento, le variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attività;

5) da euro 150 a euro 900 a carico, a seconda dei casi, dei titolari dei centri d'imballaggio, dei produttori e, limitatamente agli articoli 14 e 16, relativi rispettivamente all'utilizzo della dicitura «EXTRA» e alla vendita di uova sfuse, a carico dei rivenditori, per la violazione dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 589/2008:

– articoli 2 e 4, relativi alle caratteristiche qualitative, al divieto di trattamenti per la conservazione ed ai criteri di classificazione delle uova;

– articolo 5, relativo alla dotazione di attrezzature dei centri d'imballaggio;

– articoli 6 e 11, relativi ai termini temporali per la lavorazione delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi e delle uova;

– articoli 7, 12, 14, 16, 17 e 18, relativi all'etichettatura degli imballaggi e delle uova;

6) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti di coloro che violano le norme di cui agli articoli 8, 13, 19 e 30, del regolamento (CE) n. 589/2008, relative alla stampigliatura delle uova importate da Paesi terzi o scambiate con Paesi comunitari, all'indicazione della durata minima ed al reimballaggio;

7) da euro 200 a euro 1200 nei confronti di coloro che omettono di riportare una o più diciture obbligatorie ai sensi della normativa vigente oppure violano quanto prescritto agli articoli 7, 8, 9 e 10, del decreto ministeriale 13 novembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative;

8) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio e dei produttori che violano le norme sulla stampigliatura delle uova con il codice del produttore, di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 589/2008 o dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 589/2008, relativo all'indicazione del tipo di alimentazione.

3. Per le sanzioni di cui al comma 2, gli importi si intendono aumentati del doppio se la partita di merce irregolare è superiore alle 50.000 uova.

4. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni di cui al comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà.

5. Per l'applicazione delle sanzioni si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Nel caso di partite di uova commercializzate che risultano non conformi alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, l'Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) attua le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, del regolamento (CE) n. 589/2008, fino a quando la partita stessa non è in regola.

7. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite, nell'ambito delle rispettive competenze, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma

1, nonché modalità uniformi per l'attività di controllo ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui commi 2, 3 e 4.

8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo tramite l'Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) che è anche l'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689 del 1981, ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2 del presente articolo.»

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Mercoledì 18 febbraio 2009

3^a Seduta

Presidenza del Presidente

DIVINA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il consigliere Antonio Catricalà, presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DIVINA comunica che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi prevista. Avverte pertanto che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Il presidente DIVINA introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione, con la quale prende avvio l'indagine conoscitiva in titolo.

Il presidente CATRICALÀ illustra un documento scritto che consegna alla Commissione, riepilogando le funzioni istituzionali dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche con riferimento al controllo dei prezzi al consumo.

Si sofferma quindi sulle cause dell'attuale crisi economico-finanziaria nonché sulle misure adottate dal Governo per assicurare pieno sostegno ai settori maggiormente colpiti.

Fornisce inoltre dettagliate informazioni, anche di carattere statistico, sull'andamento dei prezzi al consumo in generale, concentrando poi la propria analisi sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, della fornitura di energia elettrica e gas, nonché dei settori agro-alimentare e del trasporto aereo.

Conclude la propria esposizione dando diffusamente conto delle numerose iniziative assunte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato a tutela dei consumatori, per promuovere condizioni di maggiore trasparenza dell'offerta da parte delle imprese, con specifico riguardo ai settori delle telecomunicazioni, del credito, dell'energia elettrica e del gas, automobilistico e del trasporto aereo.

Il senatore PITTONI (*LNP*) ritiene essenziale indicare le modalità attraverso cui l'Autorità intende prevenire il pericolo di eventuali violazioni del divieto di abuso di posizione dominante anche nel settore del trasporto aereo nazionale.

In secondo luogo, giudica di estremo rilievo accertare le cause del fenomeno per il quale i margini di profitto applicati dai principali gruppi bancari italiani, sui prestiti concessi, permangono sensibilmente elevati a fronte della riduzione del tasso di interesse di riferimento.

Il presidente CATRICALÀ da analiticamente conto delle attività di controllo svolte dall'Autorità in ordine al mercato del trasporto aereo, nell'ambito delle quali rammenta che è stato avviato il monitoraggio dei prezzi disponibili *on line* in relazione alle principali rotte aeree nazionali ed è stata altresì avviata anche un'attività di collaborazione con la direzione dell'aeroporto di Fiumicino per accertare il rispetto delle quote di biglietti imposte a livello nazionale.

Segnala inoltre che l'Autorità non ha ancora ritenuto opportuno avviare una procedura istruttoria in relazione al tema dei margini di profitto praticati dalle banche sui prestiti da esse concessi, dal momento che non sono emersi gli estremi di una possibile realizzazione di intese restrittive della concorrenza. Assicura comunque l'impegno dell'Autorità a un attento monitoraggio del settore, ove dovessero emergere profili particolarmente critici.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) sottolinea che il tema delle tariffe del trasporto aereo richiederebbe un intervento della competente autorità dell'Unione europea per la verifica dei prezzi praticati a livello nazionale.

Sotto altro profilo, il rafforzamento dell'economia italiana necessita a suo parere di maggiori sforzi volti a promuovere condizioni di effettiva concorrenza nei principali settori produttivi, anche attraverso l'assunzione di un atteggiamento maggiormente autonomo da parte del potere politico nei confronti dei soggetti imprenditoriali che operano in condizioni caratterizzate da un minor grado di concorrenza.

Sottolinea quindi criticamente la circostanza che numerosi istituti bancari continuano a praticare tassi di interesse particolarmente elevati pur a fronte dell'intervenuta riduzione dell'Euribor: a suo avviso, la restrizione del credito interbancario giustifica solo in minima misura tale atteggiamento, tenuto conto del volume complessivo degli utili di esercizio percepiti dai principali gruppi bancari italiani negli ultimi anni, che lascia presumere l'esistenza di disponibilità liquide non utilizzate a favore delle piccole e medie imprese.

In conclusione, ravvisa l'esigenza di un dialogo più maturo e avanzato tra i diversi schieramenti politici nell'elaborazione di iniziative a tutela dei consumatori.

Il presidente CATRICALÀ, nel dichiarare di condividere le osservazioni svolte dal senatore Lannutti, rileva infatti che le dimensioni della crisi economica giustificano solo in parte il rallentamento dei processi di liberalizzazione dei settori connotati da un minore grado di concorrenza.

In generale, occorre a suo avviso che le imprese adottino una cultura economica di stampo diverso, al fine di risolvere le diverse criticità del sistema produttivo, con riferimento, per esempio, ai livelli dei prezzi della benzina e del gasolio, che rimangono sensibilmente più alti di quelli praticati negli altri paesi europei.

Condivide inoltre l'obiettivo di una tempestiva entrata in vigore dell'istituto di tutela collettiva risarcitoria, nella prospettiva di apprestare un rimedio giurisdizionale a favore di tutti i cittadini e non delle sole organizzazioni rappresentative dei consumatori.

Il senatore CASTRO (*PdL*) osserva come si stia progressivamente determinando, in ambito internazionale, un ritorno alla politica dell'intervento pubblico a sostegno dell'economia; per quanto riguarda l'Italia, rileva che l'attribuzione di ampi poteri di intervento ai consorzi di garanzia collettiva per i fidi (CONFIDI), per la prestazione di garanzie sui prestiti bancari alle imprese, e alle associazioni di categoria, per il funzionamento degli ammortizzatori sociali, denota l'affermazione di un modello che valorizza il ruolo delle parti sociali interessate.

A fronte del mutato quadro di riferimento, ritiene essenziale definire le modalità attraverso cui l'Autorità intende promuovere il principio della libertà di concorrenza, con la conseguente necessità di individuare gli opportuni interventi di regolazione sui diversi settori.

Il presidente CATRICALÀ ritiene che la tutela della concorrenza e la liberalizzazione dei mercati rappresentino gli strumenti più idonei per assicurare la crescita e lo sviluppo economico, promuovendo il benessere dei cittadini. In tal senso, ritiene necessario uno sforzo maggiore sul versante della trasparenza delle offerte da parte delle imprese per restituire fiducia ai consumatori.

In generale, la ricerca di una maggiore stabilità economica postulerebbe iniziative normative volte a prevenire conflitti di ruolo tra i soggetti che risultano allo stesso tempo proprietari o amministratori di imprese tra loro concorrenti. Ritiene di conseguenza erronea l'eventuale adozione da parte degli Stati dell'Unione europea di misure e di politiche di carattere protezionistico, le quali finirebbero per ridurre il volume delle esportazioni realizzate ogni anno dalle imprese italiane.

Il presidente DIVINA ritiene necessario evidenziare, nell'operare una comparazione tra i prezzi dei prodotti petroliferi applicati in Italia e quelli praticati dagli altri Stati europei, la maggiore incidenza determinata dagli oneri fiscali previsti nell'ordinamento italiano.

Con riferimento all'attività istruttoria svolta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sugli aumenti del prezzo del pane nella provincia di Roma, che ha evidenziato la responsabilità delle associazioni locali di categoria, chiede di specificare quali sono le modalità ritenute più opportune per garantire ai consumatori la certezza che i prezzi praticati siano quelli corretti.

Il presidente CATRICALÀ fa innanzitutto presente che in ambito europeo sono state assunte specifiche iniziative dirette all'armonizzazione dei prezzi dei prodotti petroliferi venduti in modalità *self-service*, mentre per quelli venduti in modalità «servito», rimarca che permane una sensibile differenza tra i prezzi praticati in Italia – che risultano più elevati – e quelli degli altri paesi europei.

In generale, sottolinea che la promozione di condizioni di effettiva concorrenza nei mercati appare la modalità di formazione dei prezzi più idonea a garantire le esigenze di tutela dei consumatori, richiedendo dunque una decisa azione di contrasto delle pratiche anticoncorrenziali.

La senatrice GHEDINI (PD) chiede di conoscere se vi siano forme di collaborazione fra l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, gli uffici governativi e gli enti pubblici incaricati della tutela dei diritti dei lavoratori, per prevenire il rischio di pratiche di *dumping* da parte delle imprese.

Il presidente CATRICALÀ conferma che la tematica è all'attenzione dell'Autorità garante, come testimoniato da alcune indagini avviate per possibili pratiche commerciali scorrette da parte di alcune imprese.

Dà quindi conto delle modalità attraverso cui l'Autorità prevede di avviare collaborazioni con gli uffici del Governo competenti in materia di tutela del lavoro.

La senatrice GRANAIOLA (PD) sottopone all'attenzione del presidente Catricalà i numerosi casi di elevato e significativo aumento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas, occorsi in seguito alla scelta di un nuovo gestore del servizio, sottolineando criticamente la mancanza di una preventiva informazione ai consumatori da parte degli operatori.

Il presidente CATRICALÀ riferisce le iniziative assunte per prevenire il rischio di tali fenomeni, precisando che le pratiche denunciate, che si traducono in una scarsa trasparenza delle condizioni economiche alle quali vengono erogati i servizi richiesti, possono dare luogo anche a un abuso di posizione dominante sul mercato, con l'attivazione dei poteri di intervento, anche sanzionatori, dell'Autorità garante.

Il presidente DIVINA ringrazia il presidente Catricalà e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 18 febbraio 2009

IN SEDE CONSULTIVA

Presidenza del Vicepresidente
Ugo LISI

La seduta inizia alle ore 14,30.

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario

(S. 1367 Governo)

(Parere alla 9^a Commissione del Senato)

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, dopo aver richiamato i contenuti del provvedimento in esame, osserva che il testo, pur regolando profili connessi alla produzione agricola, di competenza esclusiva delle regioni, costituisce applicazione di una normativa regolamentare comunitaria, ed in particolare del regolamento (CE) n. 72/09 che ha attribuito all'Italia in un'unica soluzione la quota di produzione lattiera che altri Stati ottengono in cinque anni, prevedendo la regolarizzazione delle posizioni dei produttori in esubero rispetto alla quota individuale. Ravvisa l'opportunità che sia fornita la garanzia del pagamento della rateizzazione della multa richiesta attraverso la trattenuta dei premi PAC; che sia eliminata la fascia di sovrapposizione nell'ordine del cinque per cento rispetto alla propria quota per beneficiare delle nuove assegnazioni e che si preveda una copertura immediata del Fondo per il settore lattiero. Ritiene utile altresì che siano destinate le risorse derivanti dal Fondo per il settore lattiero alle aziende che hanno acquistato quote dopo l'entrata in vigore della legge 30 maggio 2003, n. 119 e che sia chiarito il concetto di esigibilità delle somme di cui si chiede la rateizzazione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 14,50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

IN SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

C. 2105 Governo, approvato dal Senato

(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera)

ALLEGATO

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (S. 1367 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, in corso di esame presso la 9^a Commissione del Senato, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero – caseario;

considerato che il provvedimento in esame reca norme riconducibili ai «rapporti dello Stato con l'Unione europea» che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, lettere *a*), rientrano in ambiti di competenza legislativa statale;

rilevato che il decreto-legge in esame, pur regolando profili connessi alla produzione agricola, afferente alla competenza esclusiva delle regioni, costituisce applicazione di una normativa regolamentare comunitaria;

preso atto dei contenuti del regolamento (CE) n. 72/09 che ha attribuito all'Italia in un'unica soluzione la quota di produzione lattiera che altri Stati ottengono in cinque anni, prevedendo la regolarizzazione delle posizioni dei produttori in esubero rispetto alla quota individuale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) sia fornita la garanzia del pagamento della rateizzazione della multa richiesta attraverso la trattenuta dei premi PAC;
- 2) sia eliminata la fascia di sovrapposizione nell'ordine del cinque per cento rispetto alla propria quota per beneficiare delle nuove assegnazioni;
- 3) si preveda una copertura immediata del Fondo per il settore lattiero;

4) siano destinate le risorse derivanti dal Fondo per il settore lattiero alle aziende che hanno acquistato quote dopo l'entrata in vigore della legge 30 maggio 2003, n. 119, e che risultano in regola con il versamento delle quote;

5) sia chiarito il concetto di esigibilità delle somme di cui si chiede la rateizzazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 18 febbraio 2009

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 20,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il deputato BELTRANDI (*PD*), a nome del prescritto numero di componenti, chiede che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, sia attivata la trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il PRESIDENTE dispone l'attivazione della trasmissione.

Designazione dei componenti di indicazione parlamentare della Lista unica presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione della RAI (votazione ai sensi dell'articolo 20, comma 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112).

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione è convocata per la designazione di sette dei nove componenti della Lista che, a norma dell'articolo 20, comma 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112, il Ministro dell'economia e delle finanze dovrà presentare all'Assemblea degli azionisti di RAI Radiotelevisione S.p.A. per l'elezione del Consiglio di amministrazione.

Ricorda altresì che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 12-*bis* del Regolamento della Commissione, la votazione avverrà a scrutinio segreto. Ciascun componente della Commissione potrà votare per un unico nominativo e risulteranno designati i sette nominativi maggiormente votati.

Indice quindi la votazione.

(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).

Comunica che hanno ottenuto 6 voti Guglielmo Rositani e 5 voti ciascuno Giovanna Fausta Giuseppina Bianchi Clerici, Rodolfo De Laurentiis, Alessio Gorla, Antonino Rizzo Nervo, Giorgio Van Straten e Antonio Verro.

Sono quindi designati, quali componenti della Lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di amministrazione della RAI, i signori Guglielmo Rositani, Giovanna Fausta Giuseppina Bianchi Clerici, Rodolfo De Laurentiis, Alessio Gorla, Antonino Rizzo Nervo, Giorgio Van Straten e Antonio Verro.

Terminate le operazioni elettorali, il deputato BELTRANDI (*PD*) dichiara di non aver partecipato al voto per le ragioni già note, ribadendo di considerare molto grave che non si sia dato corso ad un minimo di istruttoria sui candidati prima di procedere alle operazioni elettorali. Quanto avvenuto, peraltro in un atto fondamentale, dimostra lo scadimento del livello della politica a pura lottizzazione, costituendo una ipoteca sull'intera legislatura.

In replica, il PRESIDENTE evidenzia come il clima di collaborazione odierno possa costituire una risposta ad una situazione di oggettiva difficoltà della politica. Esprime altresì l'impegno a che ogni adempimento futuro continui a rispondere ad esigenze di correttezza, rispetto degli impegni presi e dei tempi stabiliti. Oggi comunque il Parlamento si è riappropriato dei propri doveri e diritti, garantendo il rinnovo della *governance* dell'azienda RAI.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato per mercoledì 25 febbraio alle ore 14.

La seduta termina alle ore 21,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 18 febbraio 2009

Presidenza del presidente
Giorgio JANNONE

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, sen. Pasquale VIESPOLI.

La seduta inizia alle ore 8,40.

AUDIZIONI

Audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, sen. Pasquale Viespoli, in merito alla nomina dei componenti i Consigli di indirizzo e vigilanza e i Consigli di amministrazione degli enti di previdenza e assistenza pubblici (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il senatore Pasquale VIESPOLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni la senatrice Franca DONAGGIO (*PD*), i senatori Elio LANNUTTI (*IdV*) e Adriano MUSI (*PD*), i deputati Nedo Lorenzo POLI (*UdC*), Carmen MOTTA (*PD*), Antonino LO PRESTI (*PdL*) e Giorgio JANNONE, *Presidente*.

Il senatore Pasquale VIESPOLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*, replica ai quesiti posti e alle osservazioni formulate, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 10.

Presidenza del Presidente
Giorgio JANNONE

La seduta inizia alle ore 14,35.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, sul preventivo 2007 e sul bilancio tecnico attuariale dell'IPSEMA, sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato*).

La senatrice Franca DONAGGIO, *relatrice*, svolge la relazione sui bilanci in titolo, osservando che nella relazione predisposta dalla società di consulenza (CER) si evidenzia la possibilità di ridurre i costi di gestione dell'Istituto che appaiono allo stato attuale piuttosto elevati. A suo avviso tale riduzione può essere conseguita anche attraverso l'attuazione di sinergie con altri enti di previdenza e assistenza pubblici. Rileva inoltre che lo statuto dell'IPSEMA consente relativamente ad alcuni settori, come quello del contenzioso legale e quello della sicurezza sul lavoro, di attuare sinergie con l'INAIL. Ritiene quindi opportuno esprimere considerazioni conclusive favorevoli con un'osservazione relativa alla riduzione dei costi di gestione.

Il deputato Antonino LO PRESTI (*PdL*) ritiene necessario tener presente, anche nell'ipotizzare possibili sinergie, la specificità del settore della navigazione in cui opera l'IPSEMA, caratterizzato da normative *ad hoc* anche per quanto attiene il settore degli infortuni sul lavoro. Osserva poi che dalla relazione del CER emergono perplessità relativamente all'analisi dei costi di gestione fornita. Rilevato tuttavia che tali costi sembrerebbero rientrare nella media se paragonati a quelli di altri enti di previdenza pubblici e considerato inoltre che la platea degli iscritti sembra

essere in costante aumento, non condivide l'opportunità di apporre alla proposta di considerazioni conclusive una specifica osservazione sulla riduzione dei costi.

Il deputato Giulio SANTAGATA (*PD*) rileva che nel corso dell'audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, sen. Pasquale Viespoli, svoltasi nella giornata odierna, è emerso che l'ipotesi di riordino degli enti di previdenza pubblici è ancora lontana dall'essere attuata e ciò comporterà inevitabilmente un aumento delle aliquote contributive per far fronte alle spese la cui copertura era basata su economie derivanti da tale riforma.

Pur concordando sulla specificità del comparto gestito dall'IPSEMA, ritiene comunque possibile attuare sinergie con altri enti, in particolare nei settori del contenzioso e delle strutture mediche che potrebbero essere co-gestiti con l'INAIL. Per quanto attiene infine alle spese di gestione, condivide l'osservazione proposta dalla relatrice, evidenziando la necessità di monitorarle, considerato che incidono per il 34,6 per cento sul totale dei costi dell'ente e tenendo altresì conto del calo degli iscritti cui corrisponderà una riduzione del monte contributivo.

Il deputato Nedo Lorenzo POLI (*UdC*) rileva che dall'analisi dei bilanci relativi all'IPSEMA sembrerebbe emergere un andamento positivo dei conti dell'Istituto. Ritiene quindi possibile esprimere un parere favorevole, senza alcuna osservazione, suggerendo tuttavia di audire il Commissario straordinario per approfondire le specifiche questioni emerse nel dibattito.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone ai componenti la Commissione di trasfondere il contenuto dell'osservazione sui costi di gestione in una specifica premessa.

La senatrice Franca DONAGGIO, *relatrice*, fa presente che avendo fatto parte del Consiglio di Amministrazione dell'IPSEMA conosce bene le problematiche dell'Istituto. Al riguardo osserva che l'Istituto sta affrontando una serie di pratiche concernenti i danni derivanti dall'amianto che, ove gestite congiuntamente all'INAIL, avrebbero un *iter* più celere. Evidenzia poi la necessità di riformare la normativa sugli ammortizzatori sociali e in materia assicurativa per i marittimi. Condivide la proposta di audire il Commissario straordinario dell'IPSEMA anche al fine di spronare l'Istituto a dare attuazione alle norme statutarie che consentono la riduzione dei costi di gestione. Osserva poi che nel breve periodo è prevista una riduzione del gettito contributivo derivante anche dalla recente crisi economica. Ritiene opportuno inoltre prestare particolare attenzione ai costi per il personale in servizio che hanno inciso sul totale dei costi di gestione per il 9,6 per cento nel 2005 e per l'11,3 per cento nel 2006. Ribadisce infine la necessità di esprimere considerazioni favorevoli con un'osservazione relativa ai costi di gestione.

Il deputato Giulio SANTAGATA (*PD*) si associa alle considerazioni della relatrice.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, formula la proposta di considerazioni conclusive, tenendo conto delle indicazioni della relatrice e delle osservazioni emerse nel dibattito:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2004-2005-2006, il bilancio preventivo 2007 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2005 relativi all'Istituto di previdenza per il settore marittimo;

premessi che:

a) l'Ipsema presenta valori positivi dei principali saldi di bilancio che portano all'accumulazione di un consistente ammontare di riserve;

b) anche per il 2006 il positivo risultato economico di esercizio, nonostante la revisione al ribasso delle aliquote contributive, ha determinato un aumento del valore del patrimonio netto alimentato dal costante incremento delle riserve poste a copertura delle prestazioni future;

c) per quanto riguarda l'aspetto dei costi e dell'efficienza della gestione si possono rilevare limitati margini di miglioramento in materia di gestione del patrimonio, attraverso l'ottimizzazione dei rendimenti raggiungibili compatibilmente con i vincoli imposti dalla natura di ente pubblico;

d) l'esame del bilancio tecnico mostra che, anche nel prossimo ventennio, i principali saldi e indicatori di gestione dovrebbero presentare valori positivi e crescenti, determinando l'accumulazione di una ingente quantità di risorse patrimoniali in eccedenza rispetto alla riserva matematica;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

valuti l'ente la possibilità di ridurre i costi di gestione attraverso la ricerca di economie di scala e sinergie con gli altri enti pubblici, in particolare per quanto concerne la voce di costo legata alle spese relative al contenzioso in essere».

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di considerazioni conclusive testé formulata.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con una osservazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

La seduta termina alle ore 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 15 alle ore 15,15.

ALLEGATO

**RELAZIONE SUI BILANCI CONSUNTIVI 2004-2006,
PREVENTIVO 2007 E BILANCIO TECNICO ATTUARIALE AL
31.12.2005 DELL'ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE
MARITTIMO (IPSEMA)**

Premessa

L'Ipsema provvede all'erogazione dei trattamenti per infortunio e malattie professionali in favore dei lavoratori marittimi. L'Ipsema, attraverso la propria unica gestione, eroga rendite per inabilità permanente e temporanea e per morte; indennità di malattia e maternità e altre prestazioni. L'Ente applica aliquote contributive differenziate in relazione allo specifico comparto di attività di riferimento all'interno dello stesso settore marittimo.

A partire dall'esercizio 2006 è stato rivisto il piano complessivo delle aliquote contributive. Detta revisione è stata indirizzata alla riduzione dell'aliquota media dello 0,85% che scende dal valore medio dell' 8,02 al 7,2, al fine di ridurre la pressione contributiva sul costo del lavoro.

Aliquote contributive

L'Ipsema assicura diversi comparti del settore marittimo:

L'assicurazione infortuni, per la quale vigono le seguenti aliquote dal 2006:

comparto passeggeri	5,88
comparto carico nazionale	7,00
comparto carico internazionale	11,60
comparto rimorchiatori	4,40
comparto nav. Ausiliario	6,06
comparto traffico locale	5,20
comparto pesca costiera	5,88
comparto pesca mediterranea	7,30
comparto pesca oceanica	7,30
comparto diporto	4,50
comparto diporto a noleggio	5,28
comparto diporto a noleggio iscritto R.I	5,88

L'assicurazione malattia e maternità per la quale vigono le seguenti aliquote dal 2006: per i comparti passeggeri, carico nazionale e internazionale, rimorchiatori, nav. ausiliario, traffico locale l'aliquota è pari al 2,68;

per il comparto pesca costiera al 2,22, per i comparti pesca mediterranea e oceanica al 2,68; per il comparto volo lo 0,46.

La gestione tipica entrate contributive-spesa prestazioni

Nell'anno 2006 l'Ente presenta un numero complessivo di iscritti pari a 53.320 (tabella 1 e grafico 1). Negli anni tra il 2004 e il 2007, l'andamento del numero degli iscritti presenta tassi di variazione negativi inferiori al -1% in media annua. Il monte contributivo, pari nel 2006 a 19 milioni di euro, presenta un andamento estremamente positivo tra il 2004 e il 2005 (+14%), mentre si riduce fortemente nel 2006 a causa della revisione verso il basso delle aliquote contributive. L'Ente acquisisce inoltre trasferimenti dallo Stato per coperture assicurative per un importo pari a 48 milioni di euro.

Sul versante delle prestazioni l'Istituto eroga nel 2006 complessivamente prestazioni per poco meno di 40 milioni di euro, di cui rendite permanenti per 26 milioni di euro e rendite per indennità temporanea per 13,7 milioni di euro; l'Ipsema eroga inoltre 0,134 milioni di euro per indennità temporanea di malattia o maternità per conto dell'Inps. Il valore delle prestazioni erogate rimane stabile rispetto agli anni precedenti. Non sono disponibili altre informazioni né sugli iscritti né sugli indicatori di equilibrio della gestione, data la particolare struttura dell'Ente, in relazione al tipo di prestazioni assicurate.

La situazione economico-patrimoniale e le riserve obbligatorie

In relazione alla situazione economico patrimoniale vengono riportati i dati relativi al risultato economico di esercizio e alla consistenza del patrimonio che costituisce la garanzia al pagamento delle prestazioni per i propri iscritti (tabella 5), sia pure in un sistema pubblico.

L'Ipsema presenta un risultato economico di esercizio in avanzo nel 2006 per un valore di 0,6 milioni di euro, mentre nel 2005 l'avanzo ammontava a oltre 8 milioni di euro. Il patrimonio netto, pari a 239 milioni di euro nel 2006, risulta in aumento per oltre 12 milioni di euro rispetto all'anno precedente.

La riserva tecnica in costante crescita nel periodo osservato, ammonta a 198 milioni di euro nel 2006 e risulta alimentata da un'assegnazione per l'anno 2006 pari ad un valore di oltre 10 milioni di euro.

La gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare

Il patrimonio dell'Ipsema (immobiliare e mobiliare insieme) ammonta complessivamente a 241 milioni di euro nel 2006, mostrando una leggera crescita, 4% annuo, nel triennio in esame (tabella 6). La ripartizione tra investimenti immobiliari e mobiliari è sostanzialmente stabile nel periodo di osservazione con la componente mobiliare che risulta preponderante, superando a fine periodo la quota dell'80% del patrimonio

complessivo, mentre la rimanente quota immobiliare è quasi esclusivamente costituita da immobili strumentali (oltre il 90% degli immobili posseduti). Il rendimento netto del patrimonio complessivo risulta molto stabile nei tre anni considerati e di poco superiore al tasso di inflazione (2,5% nella media di periodo); tale contenuto ritorno degli investimenti è dovuto ad una bassa redditività del patrimonio mobiliare (1,5% nella media di periodo), mentre la componente fruttifera del patrimonio immobiliare risulta decisamente più redditizia, 7,4% nella media di periodo, e decisamente elevata nel confronto con gli altri enti previdenziali.

Come per gli altri enti previdenziali pubblici, la composizione del patrimonio è conseguenza delle esigenze di cassa e dei vincoli normativi relativi alla tesoreria unica. Per tale motivo in media il 70% delle attività finanziarie è tenuto sotto forma di attività liquide, tra cui depositi infruttiferi presso la tesoreria, mentre la rimanente quota di patrimonio mobiliare è investita in titoli di stato, la cui gestione dinamica è in larga parte demandata a operatori specializzati del settore (87% dei titoli nel 2006).

La concentrazione in attività liquide e l'obbligo di tesoreria spiegano a loro volta la bassa redditività del patrimonio mobiliare; in particolare l'obbligo di tesoreria fa sì che la forte liquidità dell'Ente presenti un rendimento medio dello 0,7%, inferiore alla media di mercato dell'1,5%, mentre sostanzialmente in linea con le *performance* di mercato risulta la redditività della componente obbligazionaria (3,2% verso il 3,5% del mercato).

I costi e l'efficienza della gestione

I costi di gestione dell'Ipsema (tabella 7) ammontano nel 2006 a poco meno di 21 milioni di euro di cui il 53% per il personale in servizio, con una quota in aumento nel 2006 rispetto all'anno precedente. In termini relativi, le spese di gestione dell'Ente nel 2007, sono pari a 399 euro per ciascun assicurato (212 euro se ci riferiamo al solo costo del personale). Più propriamente, se si adotta come riferimento il totale di spesa per prestazioni e contributi, allora le spese di gestione della Cassa incidono per il 34,6% (il 18,4% le sole spese per il personale), con dinamiche di leggero aumento nell'ultimo anno. Non sono purtroppo disponibili informazioni circa le unità di addetti in servizio presso l'Ente, né in relazione ai tempi medi di liquidazione delle prestazioni.

L'equilibrio della gestione nel lungo periodo

Prima di iniziare il commento sui principali indici della gestione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) va chiarito che nella relazione Tecnica sono presenti due scenari della dinamica dei conti dell'Istituto che si differenziano per l'adeguamento o meno delle tabelle per l'indennizzo del danno biologico, adeguamento previsto dal Decreto legislativo n. 38 del 23/2/2000 ma non ancora attuato al momento della predisposizione del bilancio tecnico. Per tale motivo di seguito presente-

remo come scenario di riferimento quello relativo all'ipotesi di non adeguamento del danno biologico, valutando dopo l'effetto della rimozione di tale ipotesi su alcuni indici di gestione.

Detto questo nella tabella 8a e nel grafico 2 sono riportati, per il periodo 2006-2022, i principali indicatori della gestione dell'Istituto secondo le risultanze dell'ultimo bilancio tecnico attuariale, redatto con i dati a tutto il 2005. I risultati mostrano situazioni di bilancio piuttosto consistenti in cui i principali saldi risultano sempre positivi e crescenti e la gestione accumula un discreto ammontare di risorse patrimoniali. In particolare il saldo previdenziale, differenza tra entrate per premi e contributi e la spesa annuale per rendite, passa da un valore positivo per quasi 36 milioni di euro nel 2005 ad uno altrettanto positivo per quasi 48 milioni di euro nel 2022; analogamente il saldo corrente di gestione, che comprende altre voci di entrata, tra cui i redditi da capitale, e di uscita, tra cui le spese di gestione, risulta sempre positivo e leggermente crescente passando da un avanzo di 8 milioni di euro nel 2005 ad uno di quasi 14 milioni di euro nel 2022. Come conseguenza di tali andamenti il patrimonio della gestione aumenta continuamente e in maniera piuttosto consistente: dai 227 milioni di euro del 2005 ai 554 milioni di euro di fine periodo.

Come detto in tale proiezione di base non è previsto alcun aggiornamento delle tabelle che fissano la misura dell'indennizzo del danno biologico. Poiché tale aggiornamento è previsto per legge gli estensori del bilancio tecnico hanno provveduto a calcolare uno scenario in cui vi sia un adeguamento al tasso di inflazione della componente delle rendite relativa al danno biologico con ovvi effetti espansivi sulla spesa per rendite dell'Istituto, così come visibile nella tabella 8b. Per dar conto di tali effetti sui conti dell'Istituto nel grafico 3 riportiamo il saldo corrente sotto le due ipotesi alternative riguardo il danno biologico. Come si può notare anche considerando l'aggravio di spesa insito nella rivisitazione del danno biologico, il saldo finale della gestione non cambia il proprio segno positivo mentre ne viene limitata la dimensione: in particolare fino al 2014 entrambi gli scenari prevedono un miglioramento continuo del saldo corrente, dopo quella data lo scenario con adeguamento per il danno biologico vede una stabilizzazione intorno ai 10 milioni di Euro del proprio saldo complessivo, mentre lo scenario base mantiene un profilo di miglioramento dei conti.

Tale impressione di solidità si rafforza se si considera che in entrambi gli scenari il rapporto tra risorse patrimoniali e spesa per rendita nei vari anni sarebbe destinato a crescere (grafico 4): da 6 annualità del 2005 a quasi 9 nel caso di non adeguamento, mentre nel caso di revisione delle tabelle del danno biologico tale incremento verrebbe solo limitato a poco più di 8 annualità. Nel complesso, dunque, i conti dell'istituto mostrano una elevata solidità e risultano pienamente in grado di assorbire un adeguamento reale del danno biologico.

Osservazioni conclusive

L'Ipsema, l'ente per l'assicurazione infortuni e malattia dei marittimi, presenta valori positivi dei principali saldi di bilancio che portano all'accumulazione di un consistente ammontare di riserve. Anche per il 2006 il positivo risultato economico di esercizio, nonostante la revisione al ribasso delle aliquote contributive che ha determinato un consistente calo delle entrate da contributi, fa aumentare il valore del patrimonio netto alimentato dal costante incremento delle riserve poste a copertura delle prestazioni future. Per quanto riguarda poi l'aspetto dei costi e dell'efficienza della gestione si possono rilevare limitati margini di miglioramento in materia di gestione del patrimonio, attraverso l'ottimizzazione dei rendimenti raggiungibili compatibilmente con i vincoli imposti dalla natura di Ente pubblico. Potrebbe inoltre essere immaginabile una riduzione dei costi di gestione attraverso l'incentivazione di economie e sinergie all'interno dell'universo degli enti pubblici. L'esame del bilancio tecnico mostra che anche nel prossimo ventennio i principali saldi e indicatori di gestione dovrebbero presentare valori positivi e crescenti, determinando l'accumulazione di una ingente quantità di risorse patrimoniali in eccedenza rispetto alla riserva matematica.

Tabella 1
Iscritti e contributi

Anno	Iscritti										Monte contributivo complessivo (mln €) (*)
	Stock al 31/12					Flusso dell'anno					
	Attivi		Silenti			Cessati		Nuovi assicurati			
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	totale	
2004	-	-	54.032	-	-	-	-	-	-	-	20,1
2005	-	-	54.412	-	-	-	-	-	-	-	22,9
2006	-	-	53.320	-	-	-	-	-	-	-	18,9
2007	-	-	100.000(**)	-	-	-	-	-	-	-	19,0
Variazioni %											
2005	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	13,9
2006	-	-	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-17,4

Anno	Indicatori								
	quota femmine	quota silenti	cessati / nuovi assicurati m.	cessati / nuovi assicurati f.	contribuenti m.	età media contribuenti f.	età media contribuenti t.	aliquota legale	aliquota effettiva totale
2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Contributi totali da conto economico

(**) Si tratta di un dato stimato, in quanto l'assicurazione viene attualmente effettuata sui posti di lavoro

Grafico 1. Ipsema: iscritti




Tabella 5
I risultati della gestione economico patrimoniale e le riserve (milioni di euro)

	Risultato economico d'esercizio	Stato patrimoniale (al 31/12)		Riserve obbligatorie				
		Attività	Passività	Patrimonio netto	Consistenza al 31/12	Assegazione nell'anno	In % onere per pensioni 1994	In % onere per pensioni anno corrente
2004	0,0	353,7	144,7	209,0	178,1	23,3	-	-
2005	8,2	375,3	148,2	227,1	187,3	9,2	-	-
2006	0,6	392,4	152,9	239,4	197,9	10,6	-	-
2007	5,0	409,3	153,4	255,9	208,9	11,0	-	-

Tabella 6
Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare

Anno	Totale		Immobiliare		Mobiliare	
	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto
2004	222,8	2,6%	43,5	7,0%	179,3	1,6%
2005	238,1	2,5%	43,1	7,6%	195,1	1,4%
2006	240,8	2,5%	43,2	7,5%	197,6	1,4%
2007	232,9	2,6%	43,9	7,5%	189,0	1,5%

Anno	Quota immobiliare	Quota immobili strumentali	Quota attività liquide	Quota titoli	Quota azioni	P.mobiliare dato in gestione
	2004	19,5%	91,9%	70,9%	29,1%	0,0%
2005	18,1%	91,7%	73,0%	27,0%	0,0%	83,5%
2006	17,9%	91,6%	69,1%	30,9%	0,0%	86,7%
2007	18,9%	91,7%	67,1%	32,9%	0,0%	86,7%

Tabella 7
I costi della gestione (milioni di euro)

Anno	Spese lorde di gestione (*)			Spese nette di gestione	Unità di personale in servizio	
	totale	personale in servizio	funzionamento uffici		organi dell'ente	totale
2004	15,9	9,6	-	15,9	-	-
2005	19,2	9,6	-	19,2	-	-
2006	21,3	11,3	-	21,3	-	-

Anno	Quota spese personale	Indice di costo (a)		Indice di costo (b)		Costo unitario lavoro (mgl euro)	Quota femmine sul personale	
		Spese gestione	Spese personale	Spese gestione	Spese personale		totale	dirigenti
2004	60,2%	294	177	27,0%	16,3%	-	-	-
2005	49,9%	353	176	30,5%	15,2%	-	-	-
2006	53,1%	399	212	34,6%	18,4%	-	-	-

(a) Spesa in rapporto alla somma del numero di assicurati e pensionati, valori in euro.

(b) Spesa in rapporto alla somma delle prestazioni e contributi.

(*) Dati dal conto economico

Tabella 8a
Principali indicatori della gestione (danno biologico non adeguato)
(importi in milioni di euro)

	Premi e Contributi	Rendite	Saldo previdenziale	Altre Voci	Saldo corrente	Patrimonio	Riserve matematiche	Numero Prestazioni
2005	75,7	40,1	35,6	-27,4	8,2	227,1	187,3	4.663
2008	81,0	44,1	37,0	-29,7	7,3	281,3	219,2	4.803
2011	86,6	47,8	38,8	-28,8	10,0	336,5	244,7	4.830
2014	92,6	51,6	41,1	-29,8	11,2	393,4	267,1	4.781
2017	99,0	55,6	43,4	-31,2	12,2	452,3	288,4	4.709
2020	105,8	59,9	45,9	-32,9	13,0	512,8	308,5	4.617
2024	110,7	63,1	47,5	-34,0	13,5	554,0	321,4	4.552

Tabella 8b
Principali indicatori della gestione (danno biologico adeguato)
(importi in milioni di euro)

	Premi e Contributi	Rendite	Saldo previdenziale	Altre Voci	Saldo corrente	Patrimonio	Riserve matematiche	Numero Prestazioni
2005	75,7	40,1	35,6	-27,4	8,2	227,1	187,3	4.663
2008	81,0	44,1	36,9	-29,9	7,0	281,3	219,5	4.803
2011	86,6	48,1	38,6	-29,3	9,2	335,8	246,2	4.830
2014	92,6	52,1	40,6	-30,7	9,9	391,4	270,7	4.781
2017	99,0	56,4	42,6	-32,4	10,2	447,9	294,9	4.709
2020	105,8	61,3	44,6	-34,4	10,2	504,7	318,7	4.617
2024	110,7	64,9	45,8	-35,9	9,9	542,3	334,6	4.552

Grafico 2. Andamento della gestione
(milioni di euro)




Grafico 3. Saldo corrente





Grafico 4. Patrimonio su spesa per rendite



COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 18 febbraio 2009

Presidenza del Presidente
Margherita BONIVER

La seduta inizia alle ore 14,30.

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 4 febbraio scorso, ha convenuto che il Comitato possa avvalersi, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione, del dott. Guido Bolaffi, esperto in materia di immigrazione, della dott.ssa Cinzia Caporale, esperta in materia di biotecnologie, nanotecnologie e biometrie, nonché dalla dott.ssa Ilaria Feliciangeli, esperta in materia di politiche dell'immigrazione, quali consulenti con incarico a tempo parziale non retribuito. I Presidenti delle Camere hanno autorizzato le predette consulenze.

Il Comitato delibera di avvalersi delle citate consulenze secondo le modalità comunicate dal Presidente.

La seduta termina alle ore 14,40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione: audizione del Ministro per le politiche europee Andrea Ronchi

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 18 febbraio 2009

Presidenza del Presidente
Maurizio LEO

La seduta inizia alle ore 14,30.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale

Audizione del Direttore generale delle Finanze professoressa Fabrizia Lapecorella

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà quindi la parola alla professoressa Fabrizia LAPECORELLA, Direttore generale delle Finanze.

La professoressa LAPECORELLA svolge un'ampia e dettagliata relazione al termine della quale intervengono per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti i senatori Gianpiero DE TONI (*IdV*), Rosario Giorgio COSTA (*PdL*), Lucio D'UBALDO (*PD*) e la senatrice Maria Ida GERMONTANI (*PdL*).

Il Direttore generale delle Finanze risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, ringrazia la professoressa LAPECORELLA e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione della legislazione**

Mercoledì 18 febbraio 2009

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, in data 12 febbraio 2009, il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Aniello Formisano, in sostituzione del deputato Carlo Costantini, cessato dal mandato parlamentare.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante privatizzazione dell'ente «Il Vittoriale degli Italiani» (n. 59)

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, recante la trasformazione della Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani» da ente pubblico non economico in fondazione di diritto privato, ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Fa presente che gli organi statuari della Fondazione si sono già espressi a favore della sua trasformazione in soggetto di diritto privato, ritenendo che tale forma sia la più idonea ad assicurare la massima espressione delle potenzialità dell'ente e a garantire rapidità ed elasticità nell'adozione delle scelte legate all'attività culturale, editoriale e turistica. Il presidente dell'ente, professor Giordano Bruno Guerri, ha avuto modo

di ribadire alla Commissione tale indicazione nel corso dell'audizione informale, svoltasi nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 29 gennaio 2009. In particolare ha sottolineato l'eccessiva pletoricità dell'attuale consiglio di amministrazione, che rende difficile assumere qualsiasi decisione, e ha precisato che la fondazione è autosufficiente sul piano delle risorse economiche e presenta bilanci in attivo.

Sulla base degli elementi contenuti nella relazione illustrativa trasmessa dal Governo a corredo dello schema di decreto, considerati il parere favorevole espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato in data 10 novembre 2008 e l'avviso espresso dalle organizzazioni sindacali, valutato attentamente il contenuto dell'atto, propone di esprimere parere favorevole corredato da alcune osservazioni di carattere eminentemente formale.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GALPERTI, come parlamentare eletto nella circoscrizione Lombardia, si dichiara contrario alla privatizzazione de «Il Vittoriale degli Italiani», rilevando come l'attuale assetto appaia più confacente a soddisfare le esigenze di tutela e promozione di un patrimonio che appartiene all'intera collettività. Ritiene piuttosto che sarebbe auspicabile un maggiore coinvolgimento delle istituzioni locali, anziché dei privati, nella gestione dell'ente.

Il senatore PERDUCA si associa alle considerazioni del senatore Galperti, rilevando come il Governo intervenga su uno dei pochi enti pubblici che funziona e presenta bilanci in attivo, sottraendo alla proprietà pubblica un complesso monumentale e un patrimonio culturale che lo stesso D'Annunzio intese lasciare, con un esplicito e formale atto di donazione, all'Italia.

Il senatore D'AMBROSIO condivide le osservazioni svolte nei due interventi precedenti e sottolinea il rischio che, a seguito della privatizzazione dell'ente, il patrimonio culturale dell'ente sia oggetto di speculazioni o di iniziative improprie.

Il senatore GARAVAGLIA condivide invece la scelta operata dal Governo che rappresenta un buon esempio anche per futuri interventi volti a perseguire finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e di miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi.

La senatrice LEDDI, in via preliminare, ritiene utile sgombrare il campo da alcuni equivoci, probabilmente indotti dallo stesso titolo dello schema di decreto che fa riferimento alla «privatizzazione dell'ente». In realtà si tratta della trasformazione dell'ente pubblico «Il Vittoriale degli

Italiani» in fondazione di diritto privato, vigilata dal Ministero per i beni e le attività culturali. Ricorda che in Piemonte, per complessi di grande rilevanza, quali Venaria Reale e il Museo egizio, si è percorsa una strada analoga a quella individuata nel provvedimento in esame, prevedendo la trasformazione di tali complessi in soggetti di diritto privato, ma garantendo al contempo una significativa presenza di rappresentanti delle istituzioni locali negli organi di amministrazione e di controllo. Si dichiara pertanto non pregiudizialmente contraria al ricorso a strumenti di diritto privato nella protezione dei beni culturali, purché siano previste opportune garanzie.

Il deputato LOVELLI condivide le osservazioni della senatrice Leddi, ritenendo che la scelta operata dal Governo consenta di individuare una modalità gestionale più efficiente, garantendo parimenti le finalità pubbliche connaturate alla natura stessa dell'ente. Al fine di venire incontro alle preoccupazioni manifestate da alcuni commissari, invita il Presidente ad integrare le osservazioni a corredo del parere favorevole, evidenziando l'esigenza che negli organi della fondazione sia assicurata adeguata rappresentanza agli enti territoriali e che sia compiutamente preservato e tutelato il patrimonio dell'ente. Se il Presidente accogliesse tale proposta di integrazione il suo gruppo sarebbe disponibile a votare in senso favorevole.

Intervenendo in sede di replica, il PRESIDENTE fa presente al senatore Galperti che il nuovo statuto della fondazione sarà approvato dall'attuale consiglio di amministrazione dell'ente, nel quale risultano ben rappresentate tutte le realtà territoriali alle quali faceva riferimento nel suo intervento. Sottolinea poi come la trasformazione in fondazione di diritto privato non implichi il venire meno dei controlli da parte dello Stato, come emerge dalle disposizioni dello schema di decreto che fissano alcuni indirizzi in merito alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente e che prescrivono una specifica autorizzazione del Ministro per i beni e le attività culturali relativamente agli atti di alienazione o di trasferimento di diritti sui beni di proprietà della Fondazione.

Al fine di tener conto delle preoccupazioni emerse nel corso della discussione, si dichiara comunque disponibile ad integrare le osservazioni poste a corredo del parere favorevole, invitando il Governo a valutare l'opportunità di garantire una adeguata rappresentanza degli enti locali negli organi di gestione e di controllo della fondazione, nonché di assicurare la massima tutela al suo patrimonio, al fine di sottrarlo a qualsiasi intervento o iniziativa contraria agli interessi pubblici perseguiti dalla fondazione stessa, che è chiamata a custodire un complesso di opere di straordinario interesse culturale. Sottopone pertanto alla Commissione uno schema di parere, contenente anche le osservazioni appena illustrate, il cui testo è pubblicato in allegato.

Rinvia quindi il seguito dell'esame dell'atto in titolo ad altra seduta.

*INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA***Elezione di un Vice Presidente**

Il presidente PASTORE ricorda che la Commissione è chiamata a votare per l'elezione un Vice Presidente, in sostituzione del deputato Carlo Costantini, cessato dal mandato parlamentare.

Il PRESIDENTE invita il senatore segretario a procedere alla chiama.

(Segue la chiama).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti	22
Votanti	21

Ha ottenuto voti:

Aniello FORMISANO	11
Schede bianche	10

Proclama quindi eletto vice presidente della Commissione il deputato Aniello Formisano.

La seduta termina alle ore 15,20

SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE

«La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante privatizzazione dell'ente pubblico "Fondazione Il Vittoriale degli Italiani", con sede in Gardone di Riviera;

considerato l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 26 del decreto-legge 24 dicembre 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

tenuto conto dell'audizione informale del presidente della Fondazione, professor Giordano Bruno Guerri;

ritenuto che la trasformazione in soggetto di diritto privato sia la più idonea a favorire le molteplici e differenziate attività della Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani";

valutato che lo schema di decreto in esame garantisce un giusto equilibrio tra le esigenze di tutela connaturate all'interesse pubblico che la Fondazione persegue e il rispetto dell'autonomia decisionale e gestionale di un ente che godrà di personalità giuridica di diritto privato;

preso atto del parere favorevole, espresso dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 novembre 2008;

vista la consultazione delle organizzazioni sindacali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

che sia valutata l'opportunità di prevedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 634, lettera *f*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'abrogazione delle disposizioni di legge non più compatibili con il nuovo assetto della Fondazione; si segnala a tal proposito che nel preambolo dello schema di decreto viene richiamato il regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1447, con il quale fu costituita la Fondazione: tale regio-decreto è abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dal decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, che non abroga invece la legge 27 dicembre 1937, n. 2554, di conversione del regio decreto-legge;

che sia verificato il coordinamento tra l'articolo 2, comma 1, che dà tempo fino al 30 giugno 2009 per la promozione delle necessarie modifiche statutarie, e l'articolo 4, comma 2, che fissa il termine più breve

del 31 marzo 2009 per l'applicazione al personale dipendente della Fondazione del regime giuridico ed economico già in godimento nel rapporto con l'ente pubblico;

che sia verificato se all'articolo 2, comma 1, ci si intenda riferire alla "adozione delle modifiche statutarie" o, come indicato nella relazione illustrativa, alla sola "promozione delle stesse";

che sia esaminata l'eventualità di specificare, all'articolo 2, comma 3, le modalità di nomina del presidente della Fondazione, per procedere alla quale la disposizione in esame si limita a prevedere il parere del Ministro per i beni e le attività culturali;

che sia valutata l'opportunità di specificare, all'articolo 4, comma 2, a quale comparto ci si intenda riferire nel prevedere l'applicazione del contratto collettivo di lavoro di diritto privato ai dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione;

che sia valutata l'opportunità di garantire una adeguata rappresentanza degli enti locali negli organi di gestione e di controllo della fondazione, nonché di assicurare la massima tutela al suo patrimonio, al fine di sottrarlo a qualsiasi intervento o iniziativa contraria agli interessi pubblici perseguiti dalla Fondazione, che è chiamata a custodire un complesso di opere di straordinario interesse culturale».

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 18 febbraio 2009

9^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Esame del programma dell'inchiesta sull'analisi comparativa dell'efficienza, della qualità e dell'appropriatezza delle Aziende sanitarie italiane

Il presidente MARINO illustra il programma dell'inchiesta ed il materiale preparatorio approntato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ai fini della successiva azione ispettiva della Commissione.

Il senatore RIZZI conferma il proprio apprezzamento per l'impostazione prefigurata dal Presidente, esprimendo tuttavia qualche perplessità sull'individuazione dei destinatari della richiesta di dati, in quanto i dati ministeriali possono essere disomogenei e di non agevole lettura. Al riguardo, potrebbe valutarsi l'opportunità di chiedere i dati anche alle Regioni, così da consentire un riscontro reciproco tra le fonti.

La senatrice BIONDELLI condivide le affermazioni del senatore Rizzi e l'apprezzamento per la nuova metodica. Suggestisce grande attenzione nella valutazione dei dati e di riservare, nella successiva fase ispettiva, pari attenzione per le Regioni del nord e del sud d'Italia.

Il senatore SACCOMANNO, nel rispetto per la posizione del Presidente, esprime talune perplessità sul metodo sin qui seguito, che appare

fin troppo attento alle esigenze di equilibrio e, per certi aspetti, più simile a quello proprio di un organismo di studio. Preferirebbe una metodologia maggiormente orientata ad incidere in via immediata sulle singole realtà sanitarie, come ad esempio i Servizi per le tossicodipendenze (SerT), onde evitare un indebito irrigidimento dell'attività della Commissione, ovvero un'eccessiva astrattezza dei criteri.

Il senatore FOSSON, nel condividere in linea di massima l'intervento del senatore Saccomanno, sottolinea che occorrerebbe prendere in considerazione anche degli indicatori territoriali, che possano fornire spunti su temi di grande rilievo come i medici di famiglia, i SerT e l'operatività delle guardie mediche.

Il senatore ASTORE non condivide l'approccio prospettato in quanto troppo rivolto ad un'attività di mero studio. Inoltre, ritiene che il *focus* vada puntato non solo e non tanto sulle Aziende sanitarie locali, ma sul complesso dei singoli sistemi regionali, anche con indicatori di carattere territoriale e finanziario. Richiama poi l'inopportunità di rincorrere i singoli episodi emergenziali, e segnala la recente relazione della Corte dei conti, sui profili critici in tema di sanità pubblica. Auspica infine il raggiungimento di una sintesi tra i due approcci che si stanno delineando.

La senatrice BIANCONI condivide l'intervento introduttivo del Presidente circa l'esigenza di evitare che si possa anche solo ipotizzare un uso politico della Commissione. Ritiene che la Commissione debba prefigurare due modalità di azione: una più sistematica e di ampio respiro, legata al programma «di legislatura» dell'inchiesta; l'altra legata necessariamente alle singole emergenze sanitarie. Stigmatizza la fuga di notizie sui giornali relativamente al sopralluogo della Commissione presso il Policlinico Umberto I di Roma. Ritiene utile il materiale approntato dalla Scuola Sant'Anna, ma sottolinea che le attività di valutazione e di analisi spettano alla Commissione. Propone infine che la Commissione si soffermi anche su alcuni dati di esperienza comparata con i Sistemi sanitari esteri.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI trova lodevole l'attività fin qui posta in essere, ma ritiene che occorra ancora definire un programma organico di legislatura. Esprime poi il suo apprezzamento per il richiamo iniziale del Presidente alle finalità istituzionali della Commissione di inchiesta. Ritiene conclusivamente che il documento della Scuola superiore San'Anna rappresenti un utile spunto, ma da iscrivere entro un definito progetto politico-istituzionale.

Il senatore COSENTINO ritiene assai utile ragionare in questa fase sul metodo di lavoro: decidendo se inseguire la cronaca e la logica emergenziale ovvero governare l'agenda della Commissione sulla base di criteri rigorosi. Il metodo prefigurato dal Presidente non è inteso ad una generica attività di studio, ma è volto a consentire alla Commissione inter-

venti mirati e precisi. Esprime la sua condivisione circa l'introduzione degli indicatori anche territoriali e suggerisce di selezionare i criteri con un occhio particolare alle esigenze del cittadino.

La senatrice SOLIANI trova importante questa fase di riflessione nella misura in cui sia volta a raggiungere soluzioni condivise. Ritiene che si debba approfondire il concetto di inchiesta, il quale implica la definizione di obiettivi di natura politica e di spiccato interesse sociale.

Il senatore GRAMAZIO, nel condividere le linee di fondo dell'intervento del senatore Saccomanno, ritiene che si debbano individuare delle tematiche tali da porre in particolare risalto l'operato della Commissione. Ad esempio, ritiene si debba avviare una riflessione sul rapporto tra il numero dei medici pediatri e quello dei geriatri, ricordando che in passato la Commissione si è distinta impegnandosi in attività che hanno avuto una vasta eco.

Il PRESIDENTE prende atto delle articolate riflessioni e delle osservazioni svolte dai commissari e fa presente che ne terrà conto al fine di una eventuale rimodulazione del programma, il cui esame proseguirà in una seduta da convocarsi per la prossima settimana.

Quanto alla relazione del Direttore generale del Policlinico Umberto I di Roma, richiesta in seguito al sopralluogo effettuato, sono pervenute rassicurazioni circa un suo imminente invio; per ciò che attiene alla lamentata fuga di notizie, rileva come nella vicenda sia intervenuta una pluralità di soggetti, diversi dei quali esterni alla Commissione.

Ricorda, infine, che la prevista audizione di un magistrato della Corte dei conti avverrà nell'ambito di una seduta a ciò dedicata nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 9,25.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 18 febbraio 2009

26^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per le politiche agricole alimentari e forestali Buonfiglio.

La seduta inizia alle ore 16,05.

(307) CENTARO. – Disposizioni in materia di usura

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI sollecita il Governo a fornire chiarimenti per addivenire ad una pronta definizione delle questioni relative al testo sulle quali sono stati già chiesti elementi al Governo.

Il sottosegretario VEGAS si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 18 febbraio 2009

23^a Seduta

Presidenza del Presidente
RIZZI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 4^a Commissione:

(149) RAMPONI. – *Norme per l'estensione del ruolo d'onore agli appartenenti al Corpo militare della Croce rossa italiana: parere non ostativo.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Giovedì 19 febbraio 2009, ore 14,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla presidenza italiana del G8 e le prospettive della *governance* mondiale: audizione del ministro dell'economia e delle finanze.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(2^a - Giustizia)

Giovedì 19 febbraio 2009, ore 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Misure contro la prostituzione (1079).

- Donatella PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione (125).
 - Paolo FRANCO. – Disposizioni in materia di prostituzione (674).
 - STIFFONI. – Misure contro lo sfruttamento della prostituzione e in materia di controlli sanitari (756).
 - Silvia DELLA MONICA ed altri. – Disciplina dei reati connessi con il fenomeno della prostituzione e misure di integrazione sociale (776).
 - MUSSO. – Disposizioni in materia di lotta alla prostituzione (1027).
 - SERRA ed altri. – Norme in materia di prostituzione (1093).
 - Vittoria FRANCO ed altri. – Disciplina dei reati connessi con il fenomeno della prostituzione e misure di integrazione sociale (1139).
 - e della petizione n. 227 ad essi attinente.
-

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)
(11^a - Lavoro, previdenza sociale)

Giovedì 19 febbraio 2009, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 19 febbraio 2009, ore 9

IN SEDE REFERENTE

I. Seguìto dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti (847-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Modifica alla legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (1106).
- Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (1107).
- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).

II. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di pros-

simità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).

- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI e LUSI. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLLINO ed altri. – Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (945).
- BIANCO ed altri. – Disciplina dei servizi pubblici locali (1289).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli – Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli – Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- MONTI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 11 giugno 2004, n. 146. Aggregazione dei comuni di Lentate sul Seveso, Busnago, Caponago, Cornate d'Adda e Roncello alla provincia di Monza e della Brianza (889).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per la soppressione delle Province (1098).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli – Venezia Giulia (1126).
- Deputati BARBARESCHI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia (1270) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente l'erogazione per l'anno 2008 di contributi in favore delle associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno (n. 61).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 19 febbraio 2009, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (1367).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 19 febbraio 2009, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
- ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).
- ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2009 (n. 60)

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo sport di base e dilettantistico: audizione di rappresentanti dell'unità sport della Commissione europea.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 19 febbraio 2009, ore 8

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al

- fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10).
- TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51).
 - PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136).
 - CARLONI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (281).
 - BAIIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato (285).
 - MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483).
 - MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita (800).
 - VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972).
 - BAIIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994).
 - RIZZI – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095).
 - BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188).
 - D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura (1323).
 - CASELLI ed altri. – Disposizioni a tutela della vita (1363).
 - D'ALIA e FOSSON. – Disposizioni in materia di accanimento terapeutico (1368).
 - e della petizione n. 428 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).

- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- BAIO ed altri. – Misure a sostegno di interventi contro le dipendenze comportamentali ed il gioco d'azzardo patologico (284).
- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri. – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- LANNUTTI. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (950).

XII. Esame dei disegni di legge:

- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).
 - BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).
 - MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 19 febbraio 2009, ore 12,30

Audizione del Ministro della giustizia.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Giovedì 19 febbraio 2009, ore 9

AUDIZIONI

- Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega alle politiche della famiglia, Carlo Amedeo Giovanardi, sulle iniziative in materia di adozione di minori italiani e stranieri.
-

